



**COSTITUZIONI  
DEI CHIERICI REGOLARI  
DELLA MADRE DI DIO**



ROMA  
2013

©2013 Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio  
Finito di stampare nel mese di ottobre 2013.

Progetto grafico impaginazione e stampa a cura di **VICIS SRL**

## LE NOSTRE COSTITUZIONI

*Il 17 aprile 1988, giorno solennissimo nel quale ricorreva il 50° anniversario della Canonizzazione del nostro Santo Padre Fondatore, ci giungeva il Decreto della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari (Prot. n. C. 117-1/87) con il quale vengono approvate le Costituzioni e Regole dell'Ordine della Madre di Dio, redatte dal Capitolo Speciale del 1969 secondo le norme del Vaticano II (ES. II, parte I, art. 3) e approvate dai Capitoli Generali successivi del 1980 e 1986.*

*La data dell'approvazione appare densa di simbolismo non velato. In effetti è un invito chiaro alla osservanza delle Costituzioni con la sicura aspettativa della santità.*

*La voce della Chiesa garantisce della fedeltà e continuità del presente testo con quello che ha reso santo il nostro Fondatore, come garantisce dell'avvenuto rinnovamento secondo il pensiero del Concilio.*

*Sostenuto da questa certezza, propongo oggi, a tutti voi fratelli, attraverso la promulgazione delle nuove Costituzioni e Regole, un cammino di rinnovato impegno e gioiosa donazione nella osservanza delle Costituzioni.*

*Pertanto dispongo che l'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio sia regolato secondo queste Costituzioni e Regole, che oggi festa di San Giovanni Leonardi promulgo, riportando, come incitamento, il pensiero del Santo nella sua lettera-testamento del 2.10.1609: «... quanto alle cose di Congregazione, a me pare che siano assai aggiustate con le Costituzioni fatte con tanta so-*

*lennità e vedute da un Papa Clemente. Che possa esser in esse qualche cosa che desse fastidio, è meglio tollerare che alterare cosa alcuna... State uniti in carità e mettete il cuore a stabilire sempre le cose della Congregazione».*

P. Vincenzo Molinaro  
Rettore Generale

*Roma, S. Maria in Campitelli*

*9 Ottobre 1988*

*Solennità di San Giovanni Leonardi, nostro Fondatore*



CONGREGATIO  
PRO RELIGIOSIS  
ET INSTITUTIS SAECULARIBUS

---

Prot. n. C. 117 - 1/87

## DECRETO

S. Giovanni Leonardi volle che il carisma dei suoi figli, i Chierici Regolari della Madre di Dio, fosse l'eredità del Concilio di Trento: la catechesi, l'evangelizzazione, il culto dell'Eucarestia e la celebrazione del sacramento del Perdono.

I Chierici Regolari della Madre di Dio si dedicano a queste attività pastorali con singolare intensità e metodo, conservando lo spirito pionieristico del loro Fondatore e seguendo il suo insegnamento: «Nelle cose perpetue e comuni bisogna, appunto, aver uno spirito comune e saper mirare lontano» (Lettera del 15 giugno 1604).

In base alle direttive del Concilio Vaticano II e ad altre disposizioni ecclesiastiche, essi hanno elaborato un nuovo testo di Costituzioni, che il Rettore generale a nome del Capitolo ha presentato alla Santa Sede, chiedendone l'approvazione.

Questo Dicastero per i Religiosi e per gli Istituti secolari, dopo aver attentamente esaminato il testo e tenuto



conto del voto favorevole del Congresso, con il presente decreto approva e conferma le Costituzioni secondo l'esemplare redatto in lingua italiana che si trova nel suo archivio.

Per il resto sia osservato quanto prescrive il Diritto universale.

I Chierici Regolari della Madre di Dio vivano nel tessuto quotidiano l'esortazione di S: Giovanni Leonardi: «Vi prego di essere tutti uniti in quello che ci ripromettiamo di fare, avendo davanti agli occhi della mento nostra solo l'onore di Dio, il servizio, la gloria di Cristo Gesù Crocifisso, spogliandovi totalmente di ogni altra affermazione ed interesse proprio» (Lettera del 16 settembre 1603).

Fedeli alla raccomandazione del Fondatore: «Fate alla Sposa Vergine un dono di voi stessi» (Lettera del 24 agosto 1601), nella loro vita consacrata e nel loro apostolato essi guardino a Maria, «quale sovremenente e del tutto singolare membro della Chiesa e sua figura ed eccellentissimo modello nella fede e nella carità» (LG, 54).

Vincenzo Fagiolo  
Arciv. em. Chieti - Vasto  
Segret.

J. Jerome Card. Hamer o.p.  
Prefetto

Roma, 17 aprile 1988 - 50° Anniversario della  
Canonizzazione di S. Giovanni Leonardi

# FONTI

## Documenti Conciliari

- AG *Ad Gentes*, Decreto sull'attività missionaria della Chiesa, 1965.
- GS *Gaudium et Spes*, Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 1965.
- GE *Gravissimum Educationis*, Dichiarazione sull'educazione cristiana, 1965.
- IM *Inter Mirifica*, Decreto sui mezzi di comunicazione sociale, 1963
- LG *Lumen Gentium*, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, 1964.
- OT *Optatam totius*, Decreto sulla formazione sacerdotale, 1965.
- PC *Perfectae Caritatis*, Decreto sul rinnovamento della vita religiosa, 1965.
- PO *Presbyterorum Ordinis*, Decreto sul ministero e la vita sacerdotale, 1965.
- SC *Sacrosanctum Concilium*, Costituzione sulla sacra liturgia, 1963.

## Documenti Pontifici

- Cler. Inst. *Clericalia Instituta*, Partecipazione dei religiosi laici al governo degli istituti, 1969.
- ES *Ecclesiae Sanctae*, Norme per l'applicazione di alcuni Decreti del Concilio Vaticano II, 1966.

Euc. Myst.	<i>Eucaristicum Mysterium</i> , Il culto del mistero eucaristico, 1967.
Min. Quaedam	<i>Ministeria Quaedam</i> , I ministeri nella chiesa latina, 1972.
Poen.	<i>Poenitemini</i> , La disciplina penitenziale, 1966.
Publ. et. Comm.	<i>Publica et Communis</i> , Importanza della liturgia delle Ore, 1971.
Sac. Coel.	<i>Sacerdotalis Coelibatus</i> , Il celibato sacerdotale, 1967.

### **Documenti dell'Ordine**

Cost 1851	<i>Constitutiones Congregationis Clericorum Regularium Mastris Dei</i> , Romae 1851.
Marracci	Ludovico Marracci, <i>Vita del Venerabil Padre Giovanni Leonardi lucchese fondatore della Congregazione de' Chierici Regolari della Madre di Dio</i> , Roma 1673.
San Giovanni Leonardi	<i>Visita a Montevergine</i> : Carteggio Montevergine, Archivio Generale O.M.D.
San Giovanni Leonardi	<i>Lettera. (e data)</i> : Vittorio Pascucci, <i>Lettere di un Fondatore</i> , Roma 1981.

### **Altri Documenti**

San Benedetto	<i>La Regola</i> , Montecassino 1980.
---------------	---------------------------------------



## PROEMIO 2013

In spirito di fedeltà al Concilio di Trento, che auspicava come prima esigenza per la riforma della Chiesa la presenza di sacerdoti ben preparati per dottrina, santità e zelo, San Giovanni Leonardi raccolse intorno a sé, in vita comune, un gruppo di giovani generosi per guidarli alla santità e al servizio di Dio e delle anime, e con essi, il 1° settembre 1574, diede inizio in Lucca alla Congregazione dei Chierici Regolari della Beata Vergine.

La novella Congregazione veniva eretta canonicamente con Lettere Patenti del Vescovo diocesano Alessandro Guidiccioni con il Decreto *Cum pastorali officii*, l'8 marzo 1583 e otteneva la conferma pontificia dal Papa Clemente VIII, con la bolla *Ex quo Divina Maiestas*, il 13 ottobre 1595.

Le Costituzioni del Fondatore venivano approvate definitivamente dallo stesso Papa Clemente il 24 giugno 1604 con la bolla *Illos apostolicae benignitatis* che riconosce una forma particolare e solida di vita spirituale e uno stile apostolico adatto ad incrementare la fede e la salvezza delle anime. Infine Gregorio XV elevava la Congregazione al grado di Ordine Religioso con voti solenni, sotto il titolo di Chierici Regolari della Madre di Dio con la bolla *In supremo Apostolato*, il 3 Novembre 1621.

Nel 1917 Benedetto XV promulga il primo *Codice di Diritto Canonico*, e i religiosi sono invitati a rivedere le Costituzioni e le Regole per conformarle ai nuovi canoni.

Nascono così le *Constitutiones ad experimentum*, come quelle del 1942 e le *Constitutiones* del 1962, approvate dalla Congregazione dei Religiosi.

Proprio in quell'anno si apriva il *Concilio Vaticano II* (1962-1965) che invitava tutti a ritornare alle fonti, a ritrovare il proprio carisma, a riprendere uno stile di vita più conforme al Fondatore e ai suoi primi compagni di vita evangelica, adattandolo alle mutate condizioni dei tempi.

Il 101° *Capitolo Generale Straordinario* del 1969, dopo un attento studio, una vasta consultazione di tutti i religiosi e un accurato discernimento, approvò un primo testo secondo lo spirito del Concilio, senza perdere l'insegnamento e l'impronta del santo Fondatore, migliorato con l'esperienza e un'accurata riflessione nei *Capitoli Generali Ordinari* 102° (1974) e 103° (1980).

Nel 1983 Giovanni Paolo II promulgava il *nuovo Codice di Diritto Canonico*, così si rese necessaria una nuova revisione, per vivere in piena conformità e comunione con tutta la Chiesa.

Il 104° *Capitolo Generale Ordinario* del 1986, approvò il testo e lo presentò alla Congregazione della Vita Consacrata e degli Istituti secolari che *lo approva e conferma nella significativa data del 17 Aprile 1988, 50° di canonizzazione del nostro Santo*, come un invito chiaro all'osservanza delle Costituzioni con la sicura aspettativa della santità, in una ininterrotta tradizione, riconoscendo lo spirito pionieristico del Fondatore, il singolare metodo e la particolare intensità con cui ci dedichiamo alle attività pastorali.

Le Costituzioni rinnovate entravano in vigore nella Festa di San Giovanni Leonardi di quello stesso anno.

Le Costituzioni rinnovate, piccolo manuale, fusione di spiritualità e apostolato, invitano attraverso la loro osservanza a costruire una grande storia in questo nostro mondo.

Oltre al codice fondamentale della nostra vita religiosa, quali sono le Costituzioni, siamo tenuti ad osservare con fedeltà le Regole, traduzione pratica delle prime e norme di vita che, pur variabili secondo le diverse condizioni dei luoghi e dei tempi, hanno ugualmente un valore insostituibile per il conseguimento della perfezione religiosa e per conseguire il nostro fine: *essere santi per santificare*.

Le Costituzioni e le Regole siano oggetto di costante lettura e meditazione perché ciascun religioso comprenda il proprio dovere e vi conformi la sua vita.

In tutti risuonino le parole, quasi un testamento, del nostro santo padre Fondatore *“Osservino le Costituzioni e così andrà bene”*.



## Capitolo I

### **L'Ordine della Madre di Dio nella Chiesa**

1. L'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio, che lo Spirito Santo suscitò nella Chiesa per opera di San Giovanni Leonardi, si propone come fine la santificazione dei propri figli e il generoso servizio delle anime, mediante la professione dei consigli evangelici e della vita comune, nella pronta disponibilità ai carismi dello Spirito.
2. I membri della nostra famiglia religiosa, seguendo l'esempio del Fondatore, realizzano la perfezione della carità specialmente attraverso l'obbedienza alla Chiesa, l'amore all'Eucarestia, la devozione alla Madonna e l'osservanza delle Costituzioni e Regole.
3. I religiosi esplicano l'esercizio dell'apostolato in spirito di apertura ai segni dei tempi e nelle forme sempre aggiornate della pastorale. In particolare si dedicano all'annuncio della parola di Dio e alla catechesi, all'amministrazione dei sacramenti, soprattutto dell'Eucarestia e della Penitenza, alla diffusione del culto

mariano e agli altri ministeri secondo le esigenze dei luoghi.

4. Patrona dell'Ordine è la Vergine Madre di Dio, contemplata nel suo trionfo dell'Assunzione al cielo, mistero particolarmente caro ai religiosi che abbracciano la regola di San Giovanni Leonardi, avendo egli affidato alla Madonna il nascente Istituto. *Marracci  
pag. 113*
  
5. Dell'Ordine, di natura sua clericale, fanno parte Chierici e Fratelli per vivere insieme nella carità il mistero di Cristo, senza alcuna distinzione se non quella che deriva dall'Ordine sacro e dalle Costituzioni e Regole. *c. 588 § 2  
  
PC 15;  
ES II, 27;  
Cler. Inst.*
  
6. Nell'Ordine si possono accettare anche Oblati, sacerdoti o laici, i quali si inseriscono nella nostra vita comune osservando le Regole per essi stabilite.
  
7. Il titolo dell'Ordine, che fa parte dei Chierici Regolari, è: Ordine della Madre di Dio (in latino: *Ordo Clericorum Regularium Matris Dei*); la sigla comunemente usata: O.M.D.

## Capitolo II

### Consacrazione religiosa

#### 1. *Principi generali*

8. La consacrazione religiosa, che consiste essenzialmente nella professione dei consigli evangelici, è una delle espressioni più alte dei valori e delle esigenze battesimali. *PC 5; LG 44*  
Determinata dall'amore, essa tende a renderlo *Mc 10, 21*  
in noi sempre più perfetto, mediante l'intimità *LG 46; PC 25*  
feconda col Divino Modello, che, vergine e *Lc 24, 26*  
povero, nell'obbediente immolazione salvò il mondo e così entrò nella sua gloria.
9. Tutti i religiosi sappiano chiaramente che il dono totale di sé, mediante i voti, non ostacola minimamente lo sviluppo della propria personalità; al contrario ne facilita l'espansione perché offre al consacrato ricche possibilità di raggiungere, in Cristo, la pienezza dell'uomo perfetto. *Ef 4, 13*
10. La rinuncia volontaria di certi beni molto apprezzabili non implica disconoscimento *LG 46*  
o disistima dei valori terrestri, ma diventa,

sull'esempio di Cristo, affermazione e testimonianza della loro provvisorietà e migliore manifestazione dei beni celesti già presenti in questo mondo.

*LG 44*

11. La completa appartenenza a Cristo, unico amore della nostra vita, anziché chiuderci in noi stessi, ci rende disponibili al mistero della Chiesa, aperti ad una illimitata comprensione verso tutti gli uomini, nostri fratelli, che attendono da ognuno di noi la vivente espressione delle beatitudini e un segno profetico del regno dei cieli.

*LG 31*

12. Ricordino, perciò, i religiosi che il grande segreto di un vero apostolato dipende dalla nostra intimità con Dio, la quale a sua volta viene rinvigorita dall'esercizio dell'apostolato.

Pertanto, alimentare la nostra vita nascosta con Cristo in Dio, diventare innanzitutto uomini

*PC 8; c 675*

di preghiera, rimanere fedeli alle Costituzioni, sarà la più valida garanzia del nostro efficace contributo all'attività apostolica nell'edificazione del Corpo Mistico.

*Col. 3,3*

*LG 45*

13. Seguire Cristo impegna costantemente ad uniformare la propria vita e la propria volontà alla Sua, ad aderire a Lui con tutto il nostro essere,



assimilandone il pensiero e i sentimenti, sino alla completa identificazione, che si raggiunge con la piena docilità all'azione dello Spirito Santo.

14. Questa profonda unione col Cristo Totale, viene resa assoluta e definitiva dai vincoli perpetui dei tre voti, la cui professione consacra il religioso associandolo al sacrificio perenne di Cristo, che si rinnova nel mistero eucaristico. *LG, ib.*

## 2. Castità

15. La castità perfetta è un dono inestimabile che comprendono solo coloro che il Padre celeste illumina con una grazia particolare; il religioso, per amore del regno dei cieli, accetta liberamente questo dono per consacrarsi esclusivamente a Dio e alle anime con cuore indiviso. *PC 12; LG 43*
- Pertanto la perfetta continenza nel celibato, come richiesta dal voto religioso di castità, affinando ed elevando i nostri sentimenti, ci assicura una conoscenza più profonda del cuore umano, ci rende partecipi dell'universale fecondità salvifica della Chiesa e ci dispone a ricevere una più ampia paternità in Cristo. *Mt 19,11*  
*Mt 19,13*  
*Cor 7,34*  
*Sac. Coel. 57*  
*c. 599*  
*PO 16*

16. Figli della Madre di Dio ed imitatori del santo Fondatore che, oltre a lasciarci il suo fulgido esempio di vita intemerata, diede ai suoi primi compagni un insegnamento forte e integrale: *Marracci, pagg. 372-380*  
*“qua in re non tantum a malo, sed etiam ab omni specie mali cavendum est”*, i nostri religiosi siano amantissimi di questo voto che, rendendo libero in modo speciale il cuore dell'uomo, costituisce di natura sua un segno particolare dei beni celesti e raffigura mirabilmente nella vita del religioso l'unione di Cristo con la sua Chiesa. *Cost. 1851, P I, IX, 2* PC 12
17. Consapevoli che la pratica della perfetta castità, resa difficile dallo Spirito del mondo, tocca le inclinazioni più profonde della natura umana, i religiosi non presumano delle loro forze, ma abbiano piena fiducia nei mezzi soprannaturali, come la preghiera costante, l'intimità con l'Eucaristia, la familiare presenza di Maria nei loro pensieri e nel loro cuore. *PC, ib.*  
Insostituibile è la mortificazione e la custodia dei sensi, che è di valido aiuto per un sereno dominio della sensibilità e della fantasia. *PC, ib.*
18. Un'adeguata formazione alla castità non può trascurare quei saggi sussidi naturali che la scienza e la pedagogia suggeriscono per uno sviluppo integrale della persona, al fine di

raggiungere la necessaria maturità fisica, psichica e morale.

*PC, ib.*

19. Ricordino i nostri, che la castità tanto più sicuramente sarà custodita, quanto più sapranno vivere tra loro in un clima di vero amore fraterno: la vicendevole comprensione e benevolenza, facendo loro gustare la gioia di abitare insieme come in una famiglia, contribuirà a creare in ciascuno quel sano equilibrio affettivo che, radicato in Dio, rende libero il cuore dell'uomo e luminoso ogni sentimento umano. *Mt 6,22*
20. Fraternamente sensibili ai molti problemi morali che assillano i nostri contemporanei, i religiosi vivano così intensamente la castità da renderla comprensibile con il loro comportamento agli altri uomini, superando l'incredulità e la diffidenza che spesso incontra, in materia, l'apostolato della parola.

### 3. *Povertà*

21. Con il voto di povertà i religiosi si danno generosamente alla sequela di Cristo, il quale da ricco che era si fece povero per amore nostro *PC 13*

e predicò la beatitudine della povertà.

Liberi così dal desiderio delle ricchezze e dalle preoccupazioni terrene, si affidino alla provvidenza del Padre celeste per camminare più speditamente verso il dono della carità perfetta, con la quale amano Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di Dio.

*Mt 5,3;*

*Lc 6,20*

*Mt 6,25-32*

*Lc 12,22-30*

*LG 42*

22. Il nostro voto di povertà comporta sia la rinuncia ad ogni proprietà, sia la limitazione secondo il nostro diritto e la dipendenza dai superiori nell'usare e nel disporre dei beni. *c. 600*

23. Mossi dallo Spirito Santo e sollecitati dall'esempio del santo Fondatore che sin dagli inizi dell'Istituto guidò i primi compagni ad una pratica libera e volenterosa della povertà, i nostri si impegnino a vivere questa virtù sia internamente che esternamente memori che chi si è fatto povero per amore di Cristo deve sapersi contentare del necessario. *Marracci, Pag. 53*

*PC 13*

Subordinati in tutto ai superiori, riceveranno dall'Ordine quanto loro occorre per le necessità quotidiane e per l'esplicazione delle loro mansioni.

24. Una personale testimonianza della povertà evangelica è quella di accettare e osservare la

comune legge del lavoro.

Pertanto i religiosi, applicandosi con serenità e diligenza alle proprie mansioni, si procurino in questo modo i mezzi necessari per il loro sostentamento e per le loro opere. *PC, ib.*

Abbiano, però, l'animo libero da ogni eccessiva preoccupazione che li distolga dalla vita dello spirito, fiduciosi che non mancherà il necessario a chi cerca prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. *Mt 6,25*

25. L'Ordine, nonostante abbia il diritto di possedere tutto ciò che acquista con l'attività dei suoi membri o per altro titolo giuridico, dia una testimonianza anche collettiva della povertà. Inoltre, tenendo presenti le condizioni sociali ed economiche dei singoli luoghi, si eviti ogni apparenza di lusso, di lucro eccessivo e di accumulo di beni temporali, i quali devono servire per l'incremento delle opere dell'Ordine, l'aiuto equanime alle comunità che si trovano in ristrettezze, il sostentamento dei poveri e per le altre necessità della Chiesa. *PC 13; c. 640*

26. Si coltivi non solo la povertà dei beni materiali, ma soprattutto la povertà di spirito che esige il distacco affettivo da tutto ciò che non è Dio.

Distacco che, riguardando persone, cariche, designazioni, luoghi e gli stessi beni intellettuali e spirituali, porti ad adempiere più ardentemente ed efficacemente la nostra missione apostolica nella Chiesa.

PC 5-8.

#### 4. *Obbedienza*

27. Con il voto di obbedienza il religioso, consacrando a Dio in maniera completa la propria volontà, offre a Lui il sacrificio totale di sé, per cui nella perfetta imitazione di Gesù che venne per fare la volontà del Padre e umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, si fa suo collaboratore per la salvezza di tutti, amplia la libertà dei figli di Dio e meglio realizza il proprio spirituale progresso.

*Eb 10,7*

*Fil 2,8*

PC 14

28. I religiosi, docili allo spirito e agli insegnamenti del santo Fondatore, il quale pose l'obbedienza come fondamento della vita comune, vedano nei superiori i rappresentanti di Dio e ad essi, in spirito di fede e di amore, si sottomettano con obbedienza completa e perfetta in tutto ciò che comandano le nostre Costituzioni, mettendo a disposizione ogni dote personale

*Marracci,*

*Pag. 52*

*c. 601*

nell'esecuzione degli ordini e nell'adempimento delle mansioni loro affidate.

PC 14, c.601

29. I superiori, vedano nei propri religiosi l'immagine di Cristo e sappiano di dover esercitare la loro autorità in spirito di servizio, secondo le Costituzioni e Regole.

PC 14

Let. 8.11.1603

Con amore sincero e rispettoso della persona umana invitino i confratelli a collaborare nella ricerca della volontà di Dio e ad accettare volentieri quelle decisioni che i superiori possono e devono prendere.

30. Si deve prestare obbedienza, anche in forza del voto, al Sommo Pontefice, quindi ai Superiori dell'Ordine, cui dobbiamo dare ascolto come alla voce viva di Cristo che attraverso loro ci parla. L'obbedienza è dovuta anche agli Officiali minori in tutto ciò che riflette il loro ufficio.

c. 590 § 2

31. L'obbedienza va prestata, non solo in ciò che riguarda gli ordini espressamente dati, ma anche in quelle circostanze in cui si riconosce, pur senza un espresso comando, la volontà del superiore; e perché tale virtù sia perfetta tutti obbediscano "*tum in re, tum in voluntate, tum in intellectu, ut idem sentiant, velint et exequantur, quod superior iudicaverit*".

Cosf. 1851,  
P I, VI, 2

32. Quando il Rettore Generale o il Rettore locale comandano espressamente *“in virtù di Santa Obbedienza”* con precetto scritto e nello spirito delle Costituzioni e Regole, il loro ordine acquista un valore solenne e il religioso, in forza del voto, è obbligato ad obbedire *“graviter onerata conscientia”*.

L'uso di tale facoltà sia limitato a quei casi veramente gravi ed eccezionali.

33. Ricordino i nostri, che la forza e il significato dell'obbedienza religiosa si fonda su motivi soprannaturali. Soltanto la consapevolezza di dare la propria collaborazione all'edificazione del regno di Dio sosterrà la ragione e la volontà umana.



## Capitolo III

### La formazione dei religiosi

#### 1. *Principi generali*

34. La formazione religiosa tende a preparare il candidato ad un maturo esercizio della libertà per la ricerca e l'accettazione responsabile dei mezzi necessari alla propria santificazione e al proprio apostolato. Questa meta potrà essere facilmente raggiunta se l'opera formativa si ispirerà a Cristo Maestro, per condurre il candidato a sentire e a partecipare alla vita autentica dell'Ordine nella Chiesa. *PC2, OT 8-9*
35. Consapevoli che la formazione è la prima sorgente e l'anima della vita religiosa, le Case di formazione siano considerate come il cuore della nostra famiglia la quale, soprattutto dalla fioritura spirituale di queste, ricaverà in futuro vitalità e sviluppo. *cc. 663 § 3*
36. La formazione iniziale comprende tre periodi: il Noviziato, la Professione Temporanea e, dopo la Professione Solenne, un ulteriore triennio per i fratelli e un tempo che va fino

al compimento degli studi, per i candidati agli ordini sacri.

*c. 659 §§ 2,3*

- 37/1.** La formazione da darsi con il massimo impegno deve essere integrale, così da favorire lo sviluppo armonico e progressivo di tutto l'uomo nell'ordine naturale e soprannaturale, secondo la nostra specifica vocazione religiosa.
- 2.** Si procuri ai candidati un'appropriata conoscenza della Chiesa e del mondo contemporaneo, insegnando loro a cogliere in tutto il segno di Dio e ad usare con equilibrio ciò che il progresso e la scienza offrono come possibili mezzi di formazione e di apostolato. *PC 2*
- 3.** Si educino i nostri giovani ad armonizzare la pratica della vita religiosa con l'apostolato, perché la vita religiosa vissuta è sostegno e alimento dell'apostolato e questo, se ben ordinato, di quella è sostegno e forza. *PC 8*
- 38.** I responsabili della formazione siano accuratamente scelti, pedagogicamente preparati, dotati di buone qualità umane e spirituali e forniti di sufficiente esperienza.  
Operino tra loro in armoniosa collaborazione e

nella loro vita quotidiana diano la testimonianza dell'esempio, più efficace di ogni insegnamento. Ha inoltre particolare importanza nella formazione, la presenza attiva e illuminata del Direttore spirituale e dei Confessori.

39. Il rapporto tra i superiori e i nostri giovani, sia improntato a quella reciproca stima e fiducia, che dispone l'animo all'apertura sincera e all'obbedienza convinta e partecipata, e favorisce il dialogo in un'atmosfera serena di famiglia in cui tutti sentano la gioia di servire il Signore. *OT 5*
40. La vita religiosa è una scuola continua di servizio del Signore: pertanto la formazione nel senso più vasto abbraccia tutta la vita del religioso in un assiduo aggiornamento e rinnovamento. *S. Ben Reg., Prol. 45*  
*c. 661*

## *2. Pastorale delle vocazioni*

41. La vocazione religiosa è una grazia speciale, che il Padre celeste dona a chi vuole; colui che riceve questa grazia è chiamato, attraverso l'accettazione della Chiesa fatta dal superiore, a seguire liberamente Cristo in maniera totale e definitiva, con la professione dei consigli evangelici. *Mc 3,13*

42. Le vocazioni alla nostra vita religiosa si promuovano soprattutto con la preghiera fervente e la penitenza, con la predicazione e la catechesi e attraverso iniziative che muovano i fedeli alla conoscenza e alla stima della vita consacrata. I religiosi, però, ricordino che la testimonianza gioiosa della loro vita costituisce l'incitamento più efficace ad abbracciare lo stato religioso. *PC 24; OT 2*
43. I germi della vocazione, che possono essere presenti in qualsiasi età, siano curati nel loro manifestarsi con iniziative e forme idonee, quali i tempi e i luoghi suggeriranno.
44. È compito del Capitolo Generale decidere sull'opportunità o meno di avere Seminari per la coltura delle vocazioni fino al Noviziato, o determinare altre iniziative opportune.

### *3. Postulato*

45. Prima del Noviziato è necessaria una preparazione specifica che completi la maturazione umana e spirituale del candidato, ne consolidi la cultura religiosa, lo aiuti al graduale distacco dalla vita del mondo e permetta un giudizio

sulla sua idoneità a compiere il Noviziato.

Tale preparazione prende il nome di Postulato. c. 597 § 2

Di questo e degli altri periodi formativi, prima del Noviziato, il Rettore Generale col suo Consiglio elaborerà un piano di formazione. c. 659 §§ 2, 3

#### *4. Noviziato*

46. Il Noviziato, col quale ha inizio la vita nell'Ordine, ha lo scopo di far conoscere al candidato, sotto la guida del Maestro, le esigenze essenziali della sua futura consacrazione con lo studio delle nostre Costituzioni e Regole e di impegnarlo nella pratica dei consigli evangelici di Povertà, Castità e Obbedienza. c. 646
47. Possono essere ammessi al Noviziato coloro che dimostrano una volontà di servire il Signore nelle mansioni specifiche del nostro Ordine, possiedono le qualità necessarie e i requisiti richiesti dalla Chiesa e dal nostro diritto particolare. cc. 642, 643, 644  
Spetta al Rettore Generale, previo consenso del suo Consiglio, esprimere il giudizio definitivo sulla idoneità del candidato, dopo aver esaminato la documentazione richiesta. c. 641  
c. 645

48. È compito del Rettore Generale, mediante Decreto scritto, col consenso del suo Consiglio, erigere, trasferire o sopprimere la Casa del Noviziato. In essa dovrà eccellere la vita comune e l'osservanza regolare. c. 647 § 1

49/1. Il Noviziato ha inizio col rito previsto dalle Regole.

Per la sua validità si richiede che il candidato abbia compiuto il 17° anno di età, che lo abbracci liberamente e non sia vincolato da altri impedimenti previsti dal Diritto canonico. c. 643

Inoltre è necessario che il Noviziato si svolga sotto la direzione del Maestro, per lo spazio di dodici mesi interi e nella Casa legittimamente designata. c. 650 § 1  
c. 648 § 1  
c. 647 § 2

2. L'assenza dalla Casa di Noviziato per oltre tre mesi continui o interrotti rende il Noviziato invalido; l'assenza invece superiore a quindici giorni deve essere supplita.

Il Rettore Generale, inoltre, può permettere che la prima Professione venga anticipata fino a quindici giorni, qualora intervenga un giusto motivo. c. 649

50. La formazione dei novizi è affidata al Maestro, che sarà un sacerdote professore solenne membro

dell'Ordine, cui spetta in modo esclusivo la responsabilità del Noviziato sotto l'autorità del Rettore Generale; tuttavia, nella disciplina della Casa, anch'egli, come i novizi, dipende dal Rettore. Sarà inoltre coadiuvato da un religioso sacerdote, che ne farà legittimamente le veci.

*c. 651 § 1*

*c. 650 § 2*

**51/1.** Il Maestro ponga ogni cura nel modellare i novizi sull'esempio del Divino Redentore, il quale, prima di iniziare l'opera di evangelizzazione, volle vivere una vita ritirata in unione col Padre; in tal modo tracciò la via maestra dell'unità tra la contemplazione e l'azione apostolica.

Tale meta sarà facilmente raggiunta se ai novizi si farà approfondire la vera natura della vita spirituale, offrendo loro come modello il santo Fondatore, che ha operato nella sua vita una sintesi perfetta tra l'uomo della preghiera e l'uomo dell'azione.

**2.** Egli metta la massima diligenza nella formazione dei novizi per sradicare i difetti e dare solide basi delle virtù religiose che edificano l'uomo nuovo.

Li eserciti nell'umiltà, nella mortificazione, nella pratica della povertà come scelta volontaria di vita, nel silenzio interiore ed esteriore,

*Ef4,13*

li guidi a vivere una carità aperta e comunitaria, come aiuto spirituale reciproco per realizzare insieme il dono di se stessi a Cristo, ma soprattutto a perseguire la completa sottomissione della volontà nell'obbedienza fattiva e responsabile, come testamento spirituale lasciatoci dal santo Fondatore.

c. 652 § 2

3. Il Maestro guidi i novizi a sperimentare il genere di vita proprio dell'Ordine, a conoscerne la storia e la spiritualità.

Alterni con saggezza, periodi di tempo destinati a vita interiore intensa con altri dedicati a diverse attività, per meglio raggiungere una perfetta e coerente unità tra contemplazione e azione.

c. 552 § 2

Inoltre inculchi loro l'amore all'Eucarestia e la devozione filiale alla Madonna secondo l'antica tradizione del nostro Ordine.

4. Il Maestro si dedichi completamente al suo compito. Pertanto venga esonerato da tutti gli uffici e impegni della Casa.

Viva insieme ai novizi dando loro prova di semplicità evangelica, di bontà e di rispetto, ma soprattutto sia *“vivo esemplare di tutte le virtù agli occhi dei suoi novizi, ritenendo per certo che la maggior dottrina che gli*

c. 651 § 3

Visita a  
Montevergine  
Cart. 14,  
App. 2



*possa insegnare è il buon esempio di sua vita”.*

5. Non manchi ai novizi uno studio approfondito della Sacra Scrittura e della Liturgia, l'esercizio della preghiera vocale e mentale e l'applicazione alla lettura spirituale, come mezzo indispensabile per lo sviluppo della vita interiore. c. 652 § 2
  
52. Al termine del Noviziato il candidato che è ritenuto idoneo sarà ammesso alla Professione, altrimenti verrà dimesso. c. 653 § 2
  
53. Con la prima Professione riceverà l'abito dell'Ordine, che porterà come segno di consacrazione e di testimonianza di povertà. c. 669 § 1
  
54. Prima della Professione i novizi cedano l'amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e liberamente dispongano del loro uso e usufrutto. c. 668 §§ 1, 2  
Per modificare queste disposizioni, per giusta causa, devono avere la licenza del Rettore Generale.

## 5. Professione religiosa

55. La Professione dei tre consigli evangelici è una risposta libera e responsabile alla chiamata di Dio; con essa il religioso rinuncia al mondo e consacra a Dio la propria vita al fine di rendersi più disponibile al servizio della Chiesa e dei fratelli nei ministeri dell'Ordine, cui viene incorporato con tutti i diritti e doveri definiti dal Diritto universale e proprio.
56. L'ammissione alla Professione, sia Temporanea che Solenne, spetta al Rettore Generale col consenso del suo Consiglio.
57. La formula della Professione è la seguente:

c. 654

*“Io NN. a gloria della Santissima Trinità, nella ferma volontà di donarmi totalmente a Cristo e di seguirlo più da vicino nell'Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio, davanti ai fratelli e nelle tue mani NN., Rettore Generale (o: NN. Delegato del Rettore Generale) liberamente faccio voto per tre anni (o: faccio voto solenne) di Castità, Povertà e Obbedienza, secondo le Costituzioni dell'Ordine, e mi affido a questa famiglia religiosa per vivere nella perfetta carità al servizio di Dio e della Chiesa. La grazia dello Spirito Santo, il patrocinio della*

*Vergine Maria Madre di Dio e l'aiuto di San Giovanni  
Leonardi nostro Padre, mi concedano di essere fedele".*

NN.....

Nato a .....

Diocesi di .....

il .....

di mano propria.

58. Con la Professione Temporanea, ha inizio il periodo ordinato a sviluppare, integrare e consolidare la formazione impartita durante il Noviziato per condurre il religioso verso la maturità della sua vocazione.

Questo periodo dura tre anni, ma potrà essere prorogato di un nuovo triennio a giudizio del Rettore Generale. Solo in casi particolari il Rettore Generale potrà prorogarlo ancora, ma non oltre il terzo triennio.

c. 655

c. 657 § 2

59. Per la validità della Professione Temporanea, tra l'altro, si richiede che il candidato abbia compiuto il 18° anno ed espletato validamente il Noviziato.

c. 656 1 e 2

60. Il religioso raggiunge la sua perfetta donazione a Dio e chiude definitivamente la prova della sua vocazione con l'emissione dei voti solenni.

Questa sia preceduta da un periodo di preparazione immediata, quasi un secondo Noviziato, da trascorrere nel raccoglimento e nella preghiera a norma delle nostre Regole.

61. Prima della Professione Solenne, il religioso deve rinunciare a tutti i suoi beni temporali, assegnandoli a chi vuole. Tale rinuncia sarà compilata con le formalità che la rendano canonicamente valida. c. 668 § 4
62. Il professo di voti solenni, perde la capacità di acquistare e di possedere; di conseguenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà.  
I beni che ricevesse in seguito, passano in proprietà dell'Ordine. c. 668 § 5
63. Per la validità della Professione Solenne si richiedono almeno 21 anni compiuti e la previa professione temporanea di almeno tre anni. c. 658

## *6. Formazione dei professi*

64. L'opera formativa e la direzione immediata dei professi di voti temporanei è affidata alla guida

del Maestro di spirito o prefetto, il cui ufficio corrisponde a quello del Maestro dei novizi. Nell'esplicazione del suo arduo compito il prefetto si incontra frequentemente con il Rettore della Casa, dal quale dipende per la disciplina comune e per l'ordinamento degli studi.

65. Il Maestro di spirito curi con la massima diligenza una formazione dei professi completa e solida sotto ogni aspetto, confermandoli nell'ideale della vita religiosa con opportune istruzioni ed esortazioni, ed esercitandoli gradualmente nei relativi campi di azione apostolica e comunitaria, propri del nostro ministero.

### *7. Formazione culturale*

66. Per poter adempiere al divino precetto di ammaestrare i popoli, i nostri religiosi devono acquistare una sana e profonda cultura sacra e umanistica, necessaria per diventare validi strumenti al servizio del Vangelo. *Mt. 28,19*  
Negli studi, seguano le direttive della Santa Sede e la nostra *Ratio studiorum*.
67. Nelle discipline scolastiche, abbiano dinanzi

agli occhi l'insegnamento della Chiesa, dei Sacri Concili e dei Santi Padri che nelle varie culture colgono sempre meglio l'unico messaggio rivelato da Dio.

Nella Sacra Teologia si segua, come modello e maestro, l'angelico dottore San Tommaso.

*OT 16*

68. Nelle questioni discutibili tutti godano della giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, essendo un dovere pastorale intessere un dialogo con il pensiero contemporaneo e le questioni che ne derivano; conservino però il dovuto ossequio al magistero della Chiesa.

*c. 218*

69. È auspicabile che ci siano religiosi, i quali, in umile spirito di servizio all'Ordine, si dedichino al conseguimento di titoli accademici per essere inseriti in un piano programmato di attività e di sviluppo.

È compito del P. Generale stabilire chi debba tendere ad una specializzazione per il bene dell'Istituto e della Chiesa.

*c. 819*

## 8. *Formazione permanente*

70. Essendo necessario proseguire la nostra formazione anche dopo il curriculum degli studi, i superiori si adoperino affinché i nostri religiosi possano aggiornare e perfezionare la loro cultura teologica, pastorale e professionale per essere pienamente preparati ad applicare le verità eterne alle mutevoli condizioni di questo mondo e comunicarle in modo appropriato agli uomini contemporanei. *c. 661*
71. I fratelli ricevano, secondo le proprie doti, capacità e inclinazioni, una appropriata formazione professionale per poter essere operatori efficaci nei ministeri a cui l'Istituto li chiama. *OT 16*
72. Per evitare il pericolo che l'adattamento alle esigenze del nostro tempo sia solo esteriore, i religiosi, secondo le capacità e l'indole personale di ciascuno, siano convenientemente istruiti intorno alla mentalità e ai costumi della vita sociale odierna.
- La formazione poi, attraverso la fusione armonica dei suoi vari elementi, deve avvenire in maniera tale da contribuire all'unità di vita dei religiosi. *PC 18*

73. Per tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la propria formazione spirituale, dottrinale e pratica; i superiori, da parte loro, ne procurino i mezzi e il tempo.

c. 661

### *9. Separazione dall'Ordine*

74. I religiosi ricordino che la correzione fraterna deve essere il primo dovere verso il confratello che commette qualche mancanza o è in difficoltà per la sua vocazione.

In particolare il superiore, cui sono affidate le anime dei religiosi, intervenga paternamente e con prudenza per correggere le mancanze, prevenirne le conseguenze e affermare l'osservanza regolare.

75. Quando però l'ammonizione non ottenesse l'effetto desiderato e un religioso continuasse a trasgredire l'osservanza regolare e a commettere delle colpe gravi, nocive per sé e dannose per la comunità, il superiore è tenuto a usare tutti quei rimedi che sono indicati dai sacri canoni.

76. Tali provvedimenti si prendano dal superiore competente, con grande prudenza e carità,



cercando sempre e soprattutto la salvezza spirituale del colpevole e il bene dell'Ordine.

77. Il religioso di voti temporanei, alla scadenza degli stessi, può abbandonare l'Istituto, se non desidera rinnovarli; nello stesso tempo è in potere del Rettore Generale, udito il suo Consiglio, di escluderlo dalla successiva Professione, qualora esistano giuste cause. cc. 688 § 1; 689
78. Il religioso che durante la Professione Temporanea, per grave causa, chiede di lasciare l'Ordine, può ottenere il relativo indulto dal Rettore Generale col consenso del suo Consiglio. Un religioso di voti solenni invece che, per cause molto gravi, vuole lasciare l'Ordine, presenti la domanda al Rettore Generale, il quale la inoltrerà alla Santa Sede insieme con il suo voto e quello del suo Consiglio. cc. 688 § 2; 691 § 1; 693
79. L'indulto di lasciare l'Ordine, una volta legittimamente concesso e non rifiutato, comporta per il diritto stesso la dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla Professione. c. 692
80. La riammissione nell'Ordine di un religioso uscito legittimamente, che chiede di ritornare, è di competenza del P. Generale e del suo

Consiglio, cui spetta valutare con prudenza le motivazioni addotte e fissare le modalità e le condizioni.

*c. 690 § 1*

**81.** Il Rettore Generale, col consenso del suo Consiglio, per grave causa può concedere ad un professo solenne l'indulto di escaustrazione; tuttavia per non più di tre anni, previo consenso dell'Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare, se si tratta di un chierico.

*c. 686 § 1*

**82.** I religiosi escaustrati, o che vivono fuori della Casa religiosa per sperimentare la propria vocazione, non godono di voce attiva e passiva; così quelli che ne sono legittimamente privati a norma del diritto.

**83.** Qualora si verificassero le condizioni previste dal diritto universale per la dimissione dall'Ordine, si proceda a norma dello stesso diritto.

*cc. 694; 703*

**84.** Coloro che legittimamente escono dall'Ordine o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla per qualunque attività in esso compiuta.

L'Ordine deve, però, osservare l'equità e la carità evangelica verso il religioso che se ne separa.

*c. 702*

85. Nel passaggio di un professore di voti perpetui da un altro al nostro Istituto, ci si regoli secondo le norme del diritto universale. cc. 684 § 1,2; 685

## Capitolo IV

### Vita spirituale

86. La vita religiosa è per se stessa una consacrazione a Dio e, per la divina chiamata, speciale testimonianza dell'amore a Cristo attraverso la sua sequela; dobbiamo quindi sforzarci con perseveranza di crescere nell'unione con Lui, tra noi e con tutti gli uomini, per mezzo di una profonda vita di preghiera, attingendo alle forme genuine della spiritualità della Chiesa e del nostro Fondatore. cc. 662; 663  
I nostri religiosi partecipino perciò ogni giorno al Sacrificio eucaristico, ricevano il corpo santissimo di Cristo e adorino lo stesso Signore presente nel Sacramento.
87. Tutti i nostri religiosi pongano al centro della loro vita interiore Cristo, nostra Pasqua e pane vivo, consapevoli che la partecipazione al mistero eucaristico è la suprema espressione del nostro culto di veri adoratori del Padre. PO 5  
Co 4,23
88. I religiosi siano perseveranti nella conversione dell'animo a Dio e attendano anche all'Esame quotidiano di Coscienza.  
La frequente confessione sacramentale restau-

ri e rinvigorisca pienamente il religioso come membro del Corpo Mistico, perché nella Chiesa intimamente unita a Cristo, la penitenza del singolo cristiano ha il suo proprio ed intimo rapporto con tutta la comunità ecclesiale.

Poen. 1;  
c. 664

89. Poiché il nome che portiamo “*Ordine della Madre di Dio*” è già un impegno e un’espressione di devozione mariana, il culto della Madonna deve costituire il nostro distintivo nella vita privata e nell’azione apostolica. Sia onorata con culto speciale, anche con la pratica del rosario mariano.
90. La devozione al santo Fondatore sia espressa in tutte le azioni della vita quotidiana con l’imitazione delle sue virtù e della sua spiritualità nello sforzo di riprodurne lo zelo e il fervore apostolico. PC 2
91. Per alimentare in ogni circostanza l’unione con Cristo, i nostri religiosi attendano alla lettura della Parola di Dio e si incontrino nella preghiera mentale e vocale più volte al giorno, secondo i modi e i tempi stabiliti dalle Regole. Coltivino inoltre le varie pratiche di pietà, personali e comunitarie, prescritte o consigliate dalla Chiesa e quelle che sono di nostra tradizione. c. 663 § 3  
cc. 276; 1174

92. Oltre alla celebrazione comune delle Lodi oppure dei Vespri, che deve essere dignitosa, in privato, quelli dei nostri che sono obbligati alla recita quotidiana di tutte le Ore, lo facciano nei tempi e nei modi più consoni.

cc. 663 § 3;  
276 § 3

93. La vita dei singoli religiosi e delle comunità deve costantemente rinnovarsi nel sentire e nel giudicare attraverso la penitenza – che si esprime nella preghiera, nel digiuno e nelle opere di carità – perché in maniera integrale testimoni il nostro Battesimo e la nostra consacrazione religiosa.

Poen. III

Questa “*metànoia*” diviene tanto più indeclinabile in quanto Cristo non soltanto la predica, ma in se stesso ne offre l’esempio.

Poen. I

94. La conversione dello spirito, come insegna la Chiesa, non può prescindere da azioni esteriori e volontarie di penitenza.

Poen. II

Per questo i nostri si sentano uniti alla Chiesa nella pratica comune della penitenza, per partecipare alle sofferenze di Cristo.

Fil 3,10

Osservino, inoltre, con volontà costante, i doveri del proprio stato, vivendo con gioia i consigli evangelici e accettando amorosamente le privazioni e i travagli della vita.

**95.** Tutti i religiosi osservino fedelmente i tempi c. 663 § 5  
annuali di sacro ritiro.

## Capitolo V

### Vita comune

#### 1. Vita comunitaria

96. I religiosi che, rispondendo alla divina chiamata, consacrano la loro vita nel nostro Istituto, in virtù della professione dei consigli evangelici, sono incorporati all'Ordine.  
L'Ordine ne prende cura come di figli che si impegnano a viverne lo spirito e a promuoverne con tutte le forze la prosperità e l'incremento per la gloria di Dio e il servizio della Chiesa.
97. L'incorporazione all'Ordine comporta per il religioso l'assegnazione ad una comunità, regolarmente eretta per osservare la vita comune, nella quale si realizza la sequela di Cristo, nel modo e nella forma voluta dalle Costituzioni: quivi egli trova una famiglia della quale diventa corresponsabile in tutte le attività che essa svolge, sotto la guida del superiore.
98. La regola fondamentale della nostra vita comune sia la carità, per la quale i religiosi, diversi per indole e capacità di lavoro, diventa-

c. 654

c. 670

cc. 608;  
c. 665 § 1;  
c. 662



no un cuor solo e un anima sola, in virtù della consacrazione che li congiunge in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero. *Atti 4,32*  
*LG 44*

**99.** Questa unione fraterna deve rappresentare, nelle nostre comunità, il segno della presenza di Dio in mezzo a noi. *Mt 18,20*

E così i religiosi si prevengano gli uni gli altri nel rispetto scambievole e, superando serenamente le differenze di carattere, si prestino in santa letizia un servizio reciproco. E, poiché dall'unità dei fratelli promana grande energia per l'apostolato, tutti godano dei doni di natura e di grazia che lo Spirito Santo ha elargito agli altri e si sforzino di realizzare quella fraternità di amore soprannaturale da cui sboccherà un clima soave di vera famiglia, unita nel nome del Signore. *Rm 12,10-20*  
*PC 15*

**100.** Il superiore, docile alla volontà di Dio nel compimento del suo dovere, servendosi di un dialogo aperto, paterno e fiducioso, assegnerà ai religiosi quelle mansioni che sono proporzionate alle loro doti, indole e qualità. *PC 14*  
*GS 92*

Costoro prestino, in spirito di fede, generoso ossequio ai superiori, come a quelli che devono rendere conto a Dio delle loro anime, e mettano a disposizione dell'obbedienza, con *Ebr 13,17*

oblativo entusiasmo, le loro energie di mente e di volontà, sapendo di collaborare così alla edificazione del Corpo di Cristo secondo il piano di Dio.

*PC 14*

- 101.** Ricordino i nostri che, avendo essi consacrato la loro vita al servizio di Dio e della Chiesa, in tutto il loro operare devono essere compenetrati di ardore apostolico e di spirito religioso, esercitando quel singolare carisma loro concesso dal Padre dei lumi.

*PC 5*

*PC 8*

Tutti, quindi, attendano ai loro doveri, uffici e ministeri, come solerti lavoratori della vigna evangelica.

*Mt 20,1*

- 102.** Avendo come esemplare il santo Fondatore e sotto la guida materna di Maria, modello di tutte le virtù, i religiosi vivano la loro consacrazione secondo i doveri del proprio stato. Coloro che sono insigniti dell'Ordine sacro adempiano agli impegni del sacerdozio ministeriale per tutto il popolo di Dio; i giovani attendano alla loro formazione religiosa e culturale per divenire dei veri pastori d'anime; i fratelli disimpegnino con premura e generosa operosità le mansioni che loro sono affidate per la completa edificazione del Corpo di Cristo.

*LG 10*

*LG, ib.*

Così, compaginata nella carità, vincolo di per-

*Col 3,14*

fezione, tutta la famiglia religiosa testimoni la gioia e la ricchezza spirituale di chi, senza riserve, segue e imita Cristo più da vicino.

PC 1

- 103.** La comunità, e particolarmente i superiori, abbiano cure fraterne e delicate verso i religiosi anziani o malati; questi, da parte loro, offrano a Dio le loro infermità e sofferenze, sostenendo in tal modo l'azione apostolica dell'Ordine e della Chiesa per il bene delle anime e la gloria di Dio.
- 104.** L'amore fraterno che ci unisce durante la vita terrena, deve perseverare al di là della morte, tenendoci in comunione con i nostri fratelli defunti con la preghiera.  
Si abbia quindi cura di celebrare regolarmente i suffragi prescritti dalle Regole.

## *2. Osservanza regolare*

- 105.** La vita delle nostre comunità sia ordinata secondo le Costituzioni e le Regole, la cui osservanza manifesta la fisionomia e la funzione propria dell'Ordine e costituisce un mezzo validissimo per raggiungere la perfezione a cui dobbiamo tendere.

PC 2

**106.** I religiosi, per sentirsi uniti e vivere da fratelli, si trovino insieme negli atti comuni, quali la preghiera, i pasti, le ricreazioni, secondo le Costituzioni e le Regole.

Ogni comunità abbia il suo orario che favorisca la crescita della vita comune.

*ES II, 25*

**107.** I nostri religiosi abbiano cura della propria salute per un miglior servizio alla Chiesa e all'Ordine; anzi, il Rettore vigili, affinché nessuno sia talmente impegnato negli studi o in altre attività, da subirne un grave pregiudizio.

**108.** In ogni nostra Casa ci sia sempre una parte riservata esclusivamente ai religiosi, come determinato nelle Regole. Ciò è necessario quale sostegno e difesa della vita religiosa privata e comunitaria.

*c. 667 § 1*

**109.** Sull'esempio del santo Fondatore, tutti i nostri amino il silenzio e il raccoglimento, come mezzi per aprire il loro animo a Dio, verso un'intima unione con Lui, consapevoli che nel silenzio lo Spirito di verità più efficacemente parla alle nostre anime.

*Let. 6.7.1601  
Marracci  
pp. 304 e sgg.*

**110.** Si adoperi la discrezione necessaria nell'uso dei mezzi della comunicazione sociale, per

evitare che l'uso incontrollato induca alla dissipazione, all'ozio e giunga fino a mettere in pericolo la stessa castità dei consacrati.

c. 666

**111.** L'abito religioso, sia portato dai nostri come segno di consacrazione e di povertà, secondo le determinazioni delle Regole.

c. 669 § 1

**112.** Sostenere con premura l'osservanza regolare è dovere di tutti i religiosi, in modo particolare del superiore, il quale si deve sentire un vero moderatore della vita di comunità con la sua vigilanza paterna, comprensiva, ma al tempo stesso ferma.

Il suo compito riuscirà tanto più efficace quanto più egli sarà *“un ritratto a tutti gli altri di casa di obbedienza, di umiltà e di sommissione”*.

Letf.

19.11.1604

### **3. Comportamento del religioso**

**113.** Per la consacrazione a Dio, i religiosi si devono sentire obbligati, non solo alla professione dei consigli evangelici, ma anche a condurre una vita corrispondente alla propria vocazione, a norma del diritto universale e particolare.

Dal loro comportamento deve trasparire una

ricchezza di vita interiore tale che gli uomini, vedendo le loro opere buone, glorifichino il Signore e si sentano attirati a compiere, con slancio, i doveri della vocazione cristiana. *Mt 5,16*  
*LG 44*

**114.** Il modo di agire e di trattare con le persone sia improntato alla modestia, semplicità e prudenza, secondo lo spirito del vangelo. *Mt 10,16*  
Gentilezza di modi ed educazione, devono costituire un veicolo di avvicinamento a tutti i fratelli, per quali siamo chiamati a predicare il messaggio di Cristo. *GS 43*

**115.** I nostri abbiano il dovuto rispetto e riverenza verso i superiori dell'Ordine, la gerarchia della Chiesa e le legittime autorità secolari, nelle quali riconoscono un'autorità che proviene da Dio. *Rm 13,1*

## Capitolo VI

### Vita apostolica

**116.** La nostra vocazione alla vita consacrata e all'apostolato, nasce da una sola risposta interiore alla chiamata del Padre, perché nell'obbedienza allo Spirito, imitiamo Gesù: per tutti i nostri religiosi, dunque, l'apostolato comincia con la testimonianza di una vita gioiosamente consacrata e alimentata dalla orazione e dalla penitenza.

*c. 673*

**117.** Poiché, nel nostro Ordine, l'apostolato appartiene alla sua stessa natura, si favorisca l'armonia ideale e pratica tra la vita religiosa e l'azione apostolica.

L'azione apostolica sgorga dall'intima unione con Dio: a questa si farà ricorso nel dialogo comunitario, per superare eventuali antinomie tra vita religiosa e attività apostoliche.

*c. 675 § 2*

**118.** Nelle attività di carattere esterno riguardanti la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato, si è soggetti al Vescovo diocesano; pertanto si seguano le sue direttive.

*c. 678 § 1*

- 119.** Essendo fine dell'Ordine l'esercizio dell'apostolato per la salvezza delle anime, tutti i nostri religiosi vi si dedichino con impegno e diligenza, secondo le direttive del Magistero, il carisma e la disciplina del nostro Istituto. Questo apostolato si concretizza soprattutto nell'annuncio della Parola di Dio e nella catechesi, nell'amministrazione dei sacramenti e nel culto mariano. *c. 678 § 2*
- 120.** Ogni forma di apostolato deve tendere a servire l'umanità perché in tutte le nazioni della terra è radicato un solo Popolo di Dio. *LG 13*  
Pertanto i nostri religiosi, per annunciare a tutti il messaggio di Cristo, senza lasciarsi condizionare dalle variabili situazioni politiche e sociali e, tuttavia, sensibili ad esse, improntino il loro lavoro di ministero nella libertà dei figli di Dio. Siano sensibili inoltre allo spirito ecumenico, al dialogo interreligioso e all'apertura verso i non credenti. *Athi 16,32*
- 121.** I nostri sacerdoti, sull'esempio del santo Fondatore, che si fece tutto a tutti, per guadagnare tutti a Cristo, devono sentire profondamente che la loro azione non solo si attua in comunione con tutta la Chiesa e per suo mandato, ma prende efficacia da Cristo, Sommo ed Eterno *1 Cor 9,19*  
*c. 675 § 3*



Sacerdote, che nel Battesimo fa partecipi del suo unico sacerdozio tutti i fedeli e mediante il sacramento dell'Ordine consacra in particolare i presbiteri per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento.

LG 10

LG 28

- 122.** Pertanto, come buoni amministratori delle grazie ricevute, dispensino generosamente la Parola di Dio; amministrino con zelo e carità i Sacramenti con i quali ci uniamo a Cristo sofferente e glorioso; curino in modo particolare la celebrazione dell'Eucarestia, che racchiude tutto il bene spirituale della Chiesa ed è la fonte e il culmine dell'evangelizzazione; nello spirito di Cristo Pastore, amino trovarsi sempre a disposizione dei fedeli che vogliono sottomettere con cuore pentito i propri peccati alla Chiesa, per convertirsi ogni giorno di più al Signore.

1 Pt 4,10-11

LG 7

PO 5

- 123.** Consapevoli che l'avvenire della società dipende dallo sviluppo spirituale e intellettuale degli adolescenti e dei giovani, speranza della Chiesa, i nostri, in fedeltà alle tradizioni dell'Ordine, li curino con il massimo impegno e, a questo fine, promuovano l'insegnamento organico della catechesi e quegli incontri che si

GE 2

dimostrano più adatti a suscitare in essi la pratica della morale cristiana e la piena adesione alla Chiesa.

c. 795

- 124.** Docili alle direttive della Chiesa, facendo propria l'ansia missionaria del santo Fondatore, che ideò il *Collegio de Propaganda Fide*, e sensibili alle esigenze dei tempi, i nostri devono prendere coscienza della responsabilità di predicare il Vangelo ad ogni creatura, affinché si raccolgano nell'unico ovile di Cristo le genti ovunque disperse.

Mc 16,15

AG 40

Gv 10, 16

- 125.** I nostri fratelli, inseriti nell'apostolato in virtù della loro dignità ecclesiale e in forza della professione religiosa, cooperino generosamente alle varie attività apostoliche della comunità, consapevoli di lavorare per la causa di Dio e di esercitare nelle diverse mansioni il carisma che è proprio dell'Ordine.

LG 44

- 126.** Affinché l'Ordine sviluppi il suo carisma, è compito dei superiori, in collaborazione col Capitolo della Casa, determinare periodicamente, secondo le esigenze locali e le forze disponibili, le linee generali e il programma dell'apostolato, perché questo sia durevole ed efficace.

**127.** Il nostro apostolato parte e si irradia principalmente dalle nostre chiese.

Queste, pertanto, siano centri animatori di vita liturgica e sacramentale, secondo la spiritualità dell'Ordine. Le funzioni liturgiche si compiano con grande decoro, in conformità con lo spirito e le disposizioni della Chiesa, nella certezza che nella liturgia terrena si partecipa, pregustandola, a quella celeste.

SC 8

Non manchino le altre attività apostoliche di promozione umana, cristiana, missionaria e di impegno sociale.

**128.** I religiosi non assumano incarichi o uffici esterni all'Ordine o alle sue finalità senza la licenza del Rettore Generale. Così pure è necessaria l'autorizzazione del Rettore della Casa, per predicare ai nostri religiosi nelle nostre Case o Oratori.

c. 671

c. 765

**129.** Nessuno dei nostri dia alle stampe libri ed opuscoli, né collabori abitualmente con periodici, quotidiani e con altri mezzi di comunicazione sociale senza l'autorizzazione del Rettore Generale e del Vescovo diocesano, quando è richiesta. In caso di una collaborazione immediata o saltuaria non manchi il consenso del Rettore locale.

cc. 832; 823

## Capitolo VII

### Governo dell'Ordine

#### 1. Strutture dell'Ordine

- 130.** L'Ordine della Madre di Dio si compone di comunità locali che, nella testimonianza della vita religiosa e nelle attività apostoliche, manifestano il carisma ereditato dal santo Fondatore ed approvato dalla Chiesa.
- 131.** La guida suprema dell'Ordine spetta al Capitolo Generale, legittimamente convocato a norma delle Costituzioni e Regole.
- 132.** Il Capitolo Generale indica la normativa per la vita dell'Istituto.  
Ad essa dovrà attenersi il religioso che, eletto dal medesimo Capitolo, dirigerà l'Ordine col titolo di Rettore Generale.
- 133.** Il Rettore Generale è la guida spirituale e giuridica dell'Ordine ed ha potestà, a norma delle Costituzioni, su tutte le Case e su tutti i membri dell'Istituto. *c. 596*
- c. 622*

- 134.** Quattro Assistenti aiutano il Rettore Generale nel suo compito e formano con lui il Consiglio Generale. Tra essi, il primo eletto è, per diritto, Vicario Generale. c. 627
- 135.** Le singole comunità, dette anche Case, sono rette da un religioso col titolo di Rettore, coadiuvato da due organismi: la Consulta e il Capitolo della Casa.  
Il primo è formato da due religiosi, detti Consultori, il secondo da tutti i professi solenni. cc. 627 § 1; 632
- 136.** Nelle riunioni di comunità godono di voce attiva, e sono detti Vocali, tutti i religiosi ivi assegnati, di professione solenne e che abbiano compiuto il 24° anno di età.  
Godono di voce passiva, e sono eleggibili ai nostri uffici, i sacerdoti professi solenni che hanno compiuto gli studi canonici ed i fratelli dopo tre anni dalla professione solenne, per gli uffici che non richiedono l'Ordine sacro. PC 15 c. 588 § 2
- 137.** I superiori esercitano in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa; reggano i sudditi quali figli di Dio e, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano la

loro concorde collaborazione, ferma restando l'autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto.

c. 618

138. I superiori attendano sollecitamente al proprio ufficio e, insieme con i religiosi loro affidati, si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Diano, perciò, essi stessi, con frequenza, il nutrimento della Parola di Dio.

Siano di esempio nelle virtù e nell'osservanza delle leggi e delle tradizioni; provvedano a quanto personalmente occorre ai religiosi; visitino gli ammalati, riprendano gli irrequieti, confortino i timidi, con tutti siano pazienti.

c. 619

Let.  
2.10.1609

139. Il sigillo proprio dell'Ordine è formato dall'immagine della Beata Vergine Maria Assunta in cielo con le lettere MP-ΘY incise in alto e la scritta circolare: *Ordo Clericorum Regularium Matris Dei*. Con questo sigillo si segnano le scritture ufficiali dell'Ordine.

Lo stesso si userà per le scritture private di ufficio, con l'aggiunta, però, della carica nella scrittura circolare e sarà comune per tutti gli Officiali per i quali è richiesto.

Il Padre Generale avrà un suo sigillo parti-

colare formato soltanto dalle lettere MP-ΘY e  
la scrittura circolare: *Ordo Clericorum Regularium  
Matris Dei – Rector Generalis.*

## 2. Il Capitolo Generale

### 1. *Principi generali*

- 140.** Il Capitolo Generale detiene la suprema autorità nel nostro Ordine a norma delle Costituzioni. Sia costituito dall'assemblea dei religiosi che legittimamente rappresentano tutto l'Istituto come segno di unità nella carità, al fine di promuoverne l'incremento e lo sviluppo. c. 631 § 1
- 141.** Si celebra a Roma o, per una giusta causa, in altro luogo designato dal Rettore Generale con il consenso del suo Consiglio.  
Il Capitolo ordinario avrà luogo ogni sei anni e quando rimane vacante l'ufficio del Rettore Generale.  
Qualora lo richiedesse la trattazione di problemi urgenti, potrà aver luogo un Capitolo straordinario che prende il nome di Dieta; per convocarlo il Padre Generale chiederà il voto deliberativo dei suoi Assistenti.
- 142.** Il Capitolo Generale ordinario, sia convocato almeno quattro mesi prima del suo inizio, stabilito dal Capitolo precedente, con lettere del Rettore Generale. Questi, se vi fosse una grave



causa, con il consenso degli Assistenti, potrebbe anticiparlo o differirlo di un trimestre.

Per un tempo maggiore occorre il permesso della Santa Sede.

- 143.** Il Rettore Generale col suo Consiglio promuova una vasta consultazione di tutti i religiosi sullo stato dell'Ordine e le sue necessità.
- 144.** È competenza propria del Capitolo Generale ordinario:
- a) esaminare lo stato dell'Ordine in relazione al suo carisma, tutelarne il patrimonio spirituale e favorire un opportuno rinnovamento; *c. 578*  
*c. 631*
  - b) eleggere il Rettore Generale, i quattro Assistenti e l'Amministratore Generale;
  - c) trattare i problemi più importanti dell'Ordine e cercarne le soluzioni;
  - d) esaminare questioni e proposte emerse dalla consultazione delle comunità o inviate liberamente dai singoli religiosi; *c. 631 § 3*
  - e) aggiungere, modificare, sopprimere Costituzioni e Regole nei limiti e alle condizioni richieste dal diritto universale; *c. 587 § 2*
  - f) emanare Decreti di carattere generale e particolare per il bene dell'Istituto, che tutti sono tenuti ad osservare; *c. 631 § 1*

- g) promuovere l'osservanza regolare nella consapevolezza che questa è la via maestra suggerita dal santo Fondatore, solito ripetere: *"Vigilate... e sempre guadagnate qualche cosa dell'osservanza"*.

*Let.*  
8.11.1604;  
21.11.1608

- 145.** Il Capitolo straordinario o Dieta, verrà indetto almeno due mesi prima del suo inizio e verrà celebrato a Roma o altrove, con le stesse modalità del Capitolo Generale ordinario. Non essendo elettivo, tratterà gli argomenti indicati dal P. Generale nella lettera di convocazione e altri che eventualmente fossero proposti.

c. 632

## ***2. Partecipazione al Capitolo Generale***

- 146.** Partecipano al Capitolo Generale:
- a) per diritto: il Rettore Generale, gli Assistenti Generali, l'Amministratore Generale, il superiore delle Delegazioni Generali, gli ex Rettori Generali;
  - b) per delega: i delegati, eletti secondo le Regole, in numero almeno uguale ai capitolari di diritto.

- 147.** Il P. Generale porti subito a conoscenza dell'Ordine l'elenco completo dei partecipanti al Capitolo.
- 148.** La rinunzia a queste elezioni, come a qualsiasi altro incarico, deve esser fatta a norma del Diritto e non ha valore se non viene accettata dal superiore competente, il quale non l'accoglierà senza una causa giusta e proporzionata. *c. 189 § 2*
- 149.** Il diritto di voto nel Capitolo Generale appartiene a coloro che, legittimamente convocati, sono presenti; nessuno, pertanto, ha la facoltà di inviare il suo voto per lettera o mediante un rappresentante. Nel caso che qualcuno degli elettori, presente nella comunità, non potesse partecipare perché infermo, il suo voto sarà ricevuto dagli scrutatori. *c. 167*
- 150.** Se qualcuno tra coloro che ne hanno diritto fosse assente perché non convocato, gli Atti dell'assemblea sono validi, ma, dietro sua richiesta, presentata almeno tre giorni dopo averne avuto notizia, devono essere annullati dal superiore competente, se sarà dimostrata l'omissione e l'assenza. *c. 166 § 2*
- 151.** Per la validità di ogni seduta si richiede la presenza minima dei due terzi dei Vocali; coloro

che giungeranno a Capitolo incominciato prendano posto con gli altri, ma rimane valido tutto ciò che è stato approvato fino a quel giorno.

### *3. Modo di procedere nel Capitolo Generale*

- 152.** Il Capitolo Generale è presieduto di diritto dal Rettore Generale o, in caso di sede vacante e di qualche impedimento, dal Vicario Generale, coadiuvato da tre Assistenti e dal Segretario.
- 153.** Il primo Assistente del Capitolo è Preside degli scrutini; gli altri due fungono da scrutatori. c. 173 § 1
- 154.** Per i requisiti di validità del voto si osservino le norme del Diritto universale.  
In particolare il voto deve essere libero, segreto, certo, determinato e unico. cc. 168-172
- 155.** L'elezione del Rettore Generale, dei quattro Assistenti generali, e dell'Amministratore generale, come pure degli Assistenti e del Segretario del Capitolo, si faccia secondo la nostra tradizione nel modo seguente: ciascuno designi su una scheda il nome del proprio candi-

dato; successivamente, a cominciare da chi ha riportato il numero più alto di preferenze nella designazione, si confermi per ballottaggio o in altro modo, finché un candidato non raggiunga il numero dei suffragi richiesto.

Le altre elezioni, in Capitolo o nel Consiglio Generale o nel Capitolo della Casa, possono effettuarsi attraverso il solo ballottaggio, previa presentazione del candidato da parte di chi presiede.

- 156.** L'elezione del Rettore Generale si faccia con maggioranza assoluta nei primi tre scrutini; dopo il terzo inefficace, la votazione verta sopra i due candidati che nel terzo scrutinio hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il quarto scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto il più anziano di professione o di età.

*c. 119,1*

- 157.** Nelle altre elezioni del Capitolo o del Consiglio Generale si richiede la maggioranza assoluta dei voti nei primi due scrutini. Nel terzo scrutinio si prendano in considerazione per il ballottaggio i due candidati che nel secondo scrutinio hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, i due più anziani di professione, o, a parità di professione, di età.

Si riterrà eletto dei due colui che avrà ricevuto il maggior numero di voti; se ci fosse ancora parità, si consideri eletto il più anziano di professione o età.

**158.** Se i Vocali desiderano eleggere qualcuno che avesse un impedimento dal quale si può e si suole dispensare, gli stessi elettori nella designazione lo possono "*postulare*" presso la Santa Sede. Affinché la postulazione abbia valore si richiedono almeno i due terzi dei voti.

Se il postulato nel primo e secondo scrutinio non avrà riportato due terzi dei voti, si escluda da quelle elezioni. Il suffragio per la postulazione deve essere espresso con la parola "*postulo*" o con altra equivalente.

cc. 180-182

**159.** In seguito all'elezione il nuovo Rettore Generale presiede e dirige il Capitolo, dopo aver emesso la professione di fede alla presenza dei capitolari.

c. 833,8

**160.** Quando nella riunione viene proposto un argomento da discutere, ciascuno dei Vocali, per ordine, esprima il proprio parere e, se qualcuno volesse ancora la parola, ne chieda il permesso al Preside. Tutte le questioni si trattino brevemente e con serenità.

**161.** I Decreti proposti all'approvazione, sia nel Capitolo come nel Consiglio Generale e in altre riunioni, devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti; se però al terzo scrutinio vi sarà parità di voti, il Preside può dirimerla con un suo voto supplementare.

*c. 119,2*

Qualora, però, si tratti di Regole da sopprimere, aggiornare o aggiungere, si richiede sempre la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei presenti.

Per le Costituzioni occorre inoltre l'approvazione della Santa Sede.

*c. 587 § 2*

**162.** Se qualcuno abbandonasse l'aula mentre si vota, senza il permesso del Preside, si consideri automaticamente privato della voce attiva per quella volta.

### 3. Il Rettore Generale

**163.** Il Rettore Generale abbia al minimo 35 anni compiuti, sia sacerdote e professo di voti solenni da almeno 10 anni.

A questo ufficio si elegga un religioso che possa pienamente osservare le Costituzioni e le Regole dell'Ordine e sia in grado di esercitare personalmente il suo compito, senza la necessità di un sostituto.

**164.** Il Rettore Generale esercita il suo ufficio per un sessennio: tuttavia il Capitolo Generale può confermarlo per un altro sessennio, ma non per il terzo immediatamente successivo.

**165.** Il Rettore Generale, successore di San Giovanni Leonardi, è la guida spirituale di tutti i religiosi dell'Ordine ed esercita la potestà ordinaria di governo a norma del Diritto universale e delle nostre Costituzioni e Regole. *c. 622*

È suo compito custodire l'identità della nostra vocazione, curare l'unità dell'Istituto, promuovere l'osservanza regolare, la carità e le virtù proprie della vita consacrata secondo le direttive della Chiesa e in quello spirito di servizio che il santo Fondatore gli ha lasciato in eredità. Risiede abitualmente a Roma. *c. 618*

*Lett.*  
*13.5.1603;*  
*8.11.1603;*  
*5.12.1603.*



**166.** Sia modello di semplicità, di uniformità alla vita comune.

Nel dialogo con i religiosi favorisca l'armonia interna delle comunità. In tutte le deliberazioni relative ai problemi più importanti accetti la collaborazione dei suoi Assistenti.

Tuttavia nulla potrà comandare che vada contro le Costituzioni, le Regole e i Decreti del Capitolo Generale.

**167.** Il Rettore Generale rappresenta tutto l'Ordine ed ha il diritto di compiere gli atti canonicamente e civilmente validi, che crede necessari per il bene e l'incremento dell'Istituto, osservando le Costituzioni.

**168.** Almeno due volte nel sessennio, il Rettore Generale visiti le Case e i religiosi per rendersi conto del loro stato materiale e spirituale, verificare l'osservanza regolare e incoraggiarla.

Sia accompagnato da un Convisitatore, se possibile un Assistente Generale, che fungerà da Cancelliere. c. 628

Durante la Visita Canonica darà le direttive ed emetterà i Decreti che riterrà utili e necessari. c. 1735

Se il P. Generale fosse impedito, o in casi particolari lo ritenesse opportuno, compia la visita un altro religioso da lui delegato.

- 169.** Trasmetta alla Santa Sede, secondo il tempo e le modalità da essa fissati, una relazione sullo stato e la vita dell'Ordine.  
Inoltre provveda a far conoscere i Decreti della medesima che riguardano i religiosi e ne curi l'osservanza. *c. 592*
- 170.** Può concedere, col consenso del suo Consiglio, a un religioso di dimorare fuori della Casa religiosa, ma non per più di un anno, eccetto che nei casi contemplati dal Diritto universale. *c. 665 § 1*
- 171.** Il Rettore Generale abbia un archivio segreto nel quale siano accuratamente custoditi, per il tempo che riterrà opportuno, quei documenti riservati, che si riferiscono sia all'Ordine in generale, sia ai singoli religiosi. *c. 489*  
Questo archivio, in caso di morte del Rettore Generale, sia custodito dal Vicario Generale.
- 172.** La cessazione dall'ufficio, per rinuncia o per altri motivi, dovrà essere definita dalla Santa Sede. *Cfr. c. 189*

## 4. Il Consiglio Generale

### 1. *Preliminari*

173. Compongono il Consiglio Generale: il Rettore Generale e i quattro Assistenti, che durante il sessennio collaborano con il Rettore Generale per il governo dell'Ordine, secondo le norme del Diritto universale e delle nostre Costituzioni e Regole.
174. Dopo l'elezione del Rettore Generale, nella seguente sessione plenaria, si eleggano per ordine: i quattro Assistenti Generali e l'Amministratore Generale, prevedendo adeguati spazi di riflessione fra una elezione e l'altra.  
Gli Assistenti eletti, se sono presenti, prendano posto dopo gli Assistenti del Capitolo, nello stesso ordine col quale furono eletti.
175. Al Consiglio Generale siano eletti religiosi, sacerdoti, eminenti per pietà, prudenza ed esperienza, che conoscano la situazione delle Case italiane ed estere e l'andamento generale dell'Ordine.
176. Compito principale del Consiglio Generale è quello di dare il proprio consenso, oltre nei

casi contemplati nel Diritto universale e nostro, anche nei seguenti casi:

- a) allo scadere del triennio per la nomina dei Rettori locali e degli Officiali maggiori delle singole comunità;
- b) per la nomina del Procuratore Generale, del Postulatore delle cause di santificazione e degli Storiografi dell'Ordine;
- c) per la nomina, se lo ritiene opportuno, della Commissione speciale per la formazione;
- d) per l'elezione dei Delegati Generali secondo lo Statuto delle Delegazioni.

**177.** Prima della nomina dei Rettori locali e dei Delegati Generali, il P. Generale premetta un'estesa e prudente consultazione, che il suo Consiglio dovrà tenere in debita considerazione. Nella scelta del Parroco o del Rettore di una Chiesa non parrocchiale, si abbia cura che la designazione non venga resa pubblica prima dell'istituzione da parte del Vescovo diocesano.

*c. 625 § 3*

*c. 557 § 2*

**178.** Almeno una volta al mese il Rettore Generale convochi il suo Consiglio. Quando è richiesto il consenso del Consiglio, il P. Generale agisce invalidamente se non lo richiede e l'ottiene; quando è richiesto solo il parere, il P. Genera-

le è tenuto a prenderlo in considerazione, ma non ad eseguirlo, quantunque non debba discostarsene senza prevalente ragione.

*c. 127 § 2*

**179.** Tutti coloro cui è richiesto il consenso o il consiglio, sono tenuti all'obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Rettore Generale.

*c. 127 § 3*

**180.** Si scelga tra gli Assistenti, il Segretario Generale, il quale, nell'apposito libro, scriva gli Atti del Consiglio, invii le Lettere e i Decreti a nome del Consiglio, a chi di dovere, ed abbia cura dell'Archivio Generale.

**181.** Per la validità degli Atti del Consiglio si richiede che siano convocati tutti gli Assistenti e siano presenti almeno tre di essi, salvo il caso in cui è richiesto il Consiglio pieno.

*c. 127 § 1*

**182.** Il Consiglio pieno è richiesto nei seguenti casi:

- a) nel caso di dimissione di un religioso;
- b) quando si rendono vacanti uffici di nomina del Capitolo Generale;
- c) ogni qualvolta il Capitolo Generale tra-

*cc. 696;  
699 § 1*

sferisce al Consiglio Generale la sua autorità per casi determinati.

- 183.** Qualora fosse necessario e urgente un atto che richiede il Consiglio pieno e uno o due Assistenti fossero impediti, il Consiglio elegge, per quella circostanza, chi possa sostituirli.
- 184.** Se muore un Assistente, o nel caso che per lungo tempo sia impedito di esercitare il suo ufficio, il Rettore Generale con gli Assistenti eleggano immediatamente un sostituto, che gli succederà fino al prossimo Capitolo Generale o finché il primo non possa riprendere pienamente le sue funzioni.

## *2. Assistenti Generali*

- 185.** Gli Assistenti Generali collaborano con il Rettore Generale nella vita dell'Ordine. Vigilano con delicato riserbo sulla sua persona e sulla sua salute. Con dovuta prudenza e rispetto gli facciano rilevare gli eventuali difetti che potrebbero incidere nella gestione dell'Ordine.
- 186.** Gli Assistenti Generali vengano eletti nel Capitolo Generale in scrutini separati.

Durano in carica sei anni. Possono essere riconfermati più volte, anche successivamente. Essi non possono essere deposti o sospesi dal Rettore Generale se non per una gravissima causa, col consenso unanime del suo Consiglio.

**187.** Gli Assistenti non hanno nessuna potestà sui religiosi, eccetto il caso che sostituiscano legittimamente il P. Generale.

Devono precedere gli altri nell'esempio dell'osservanza regolare e delle virtù religiose.

In modo particolare, diano una costante testimonianza di obbedienza e di fedeltà alle prescrizioni della Chiesa, delle Costituzioni e delle Regole.

**188.** In virtù della loro carica, essi sono immediatamente soggetti al P. Generale; dipendono dal Rettore della Casa per la disciplina comune; risiedono normalmente nella Curia Generalizia. Qualora, col permesso del P. Generale, risiedessero in altre comunità, non ricoprono impegni incompatibili con l'ufficio di Assistente.

*c. 152*

### *3. Vicario Generale*

**189.** Il primo Assistente eletto è, per diritto, Vicario Generale.

Egli regge l'Ordine, in caso di decesso o per impossibilità fisica del P. Generale, con la medesima autorità, finché non sia stato eletto il nuovo Rettore Generale.

Differisca al prossimo Capitolo Generale la soluzione dei problemi non strettamente urgenti; in caso contrario, si consulti con gli Assistenti.

### *4. Procuratore Generale*

**190.** Il Procuratore Generale, tratti i problemi dell'Ordine, delle comunità e dei singoli religiosi presso la Santa Sede, su mandato e consenso del P. Generale.

Conservi il segreto delle questioni che gli saranno affidate e non ne parli se non con il Rettore Generale e con gli Assistenti.

Tutto ciò che si riferisce al suo ufficio venga conservato accuratamente nell'Archivio Generale.



## 5. *Amministratore Generale*

**191.** L'Amministratore Generale è eletto nel Capitolo Generale. Dura in carica sei anni e può essere riconfermato più volte, anche successivamente.

Non può essere deposto o sospeso dal Rettore Generale, se non per gravissima causa, col consenso del suo Consiglio.

**192.** Compito dell'Economo Generale è amministrare, sotto la direzione del Rettore Generale, i beni temporali di cui è in possesso l'Ordine; vigilare su questi con prudenza e cautela, affinché non si disperdano; osservare le disposizioni del diritto, sia civile che canonico; investire i redditi e pro-

*c. 636*

venti secondo quanto stabilito. Non può, oltre l'ordinaria amministrazione, vendere, comperare, donare, mutare nulla senza la licenza del Rettore Generale, data con il consenso o il parere del suo Consiglio, secondo il Diritto universale e quanto stabilito dal Capitolo Generale.

*c. 1284*

La carica di Economo Generale è incompatibile con quella di Rettore Generale o di Vicario Generale.

*c. 636 § 1*

**193.** Egli compie, sempre validamente, gli atti giuridici e le spese dell'ordinaria amministrazione.

*c. 638 § 2*

**194.** Il suo compito esula da ciò che riguarda le amministrazioni locali, tuttavia abbia nota dei beni posseduti dalle singole comunità secondo un inventario trasmesso all'Archivio Generale. Conservi accuratamente i bilanci che ogni anno le comunità inviano al Rettore Generale per ciò che riguarda l'amministrazione, in modo tale, che lo stato delle singole Case e di tutto l'Ordine, apparisca chiaro e distinto.

**195.** Provveda alle spese della Curia.

Abbia i libri delle entrate e delle uscite e custodisca nell'Archivio di Curia i documenti e gli strumenti che riguardano l'amministrazione.

Ogni anno presenti al Rettore Generale e agli Assistenti il bilancio della sua amministrazione, così come farà nel Capitolo Generale alla fine del sessennio.

c. 636 § 2

## ***6. Archivista Generale***

**196.** Vi sia un Archivio Generale in cui vengono conservati gli scritti e i documenti che si riferiscono alla storia e alla natura dell'Ordine.

Esso si divide in archivio corrente e in archivio storico. Nel primo si conservano i documenti

che si riferiscono al tempo attuale o a quello immediatamente precedente, che possa avere un probabile legame col presente.

In quello storico si conservano tutti i documenti che, direttamente o indirettamente, costituiscono la nostra storia e l'irrinunciabile patrimonio di spiritualità e di cultura dell'Istituto. Nessuno può asportare alcun documento dall'Archivio senza il permesso del P. Generale.

**197.** Fermo restando quanto previsto al n° 180, il P. Generale può affidare il compito di Archivist del settore storico ad un religioso anche estraneo al Consiglio Generale stesso.

Si abbia cura che i documenti si custodiscano nell'Archivio con diligenza e siano ordinati sistematicamente.

*cfr. c. 491 § 1*

**198.** Compete all'Archivista ammettere, con dovuta prudenza, sia i nostri che gli esterni, alla consultazione dei documenti dell'Archivio storico, secondo le norme emanate dal P. Generale.

**199.** Infine, circa la conservazione dei documenti particolari, ci si attenga strettamente a quanto previsto dal Diritto universale "*congrua congruis referendo*".

*c. 489*

## 5. La Comunità locale

### 1. Le Case

- 200.** Le Case del nostro Ordine vengono erette dal Rettore Generale con il consenso del suo Consiglio e previo consenso scritto del Vescovo diocesano; possono essere soppresse dallo stesso Rettore Generale con il consenso del suo Consiglio, consultato il Vescovo diocesano. Siano fornite delle persone e dei mezzi necessari per rispondere alle finalità dell'Ordine. c. 616 § 1  
Per destinare una nostra Casa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui furono costituite, si richiede il consenso del Vescovo diocesano. c. 616 § 1  
c. 612
- 201.** Nella erezione delle Case, si tenga presente che gli edifici siano funzionali e rispecchino la povertà e la semplicità religiosa.  
Vi sia un oratorio come centro della comunità in cui si conservi l'Eucarestia. c. 608  
Sull'ingresso della Casa, sia collocato lo stemma dell'Ordine raffigurante l'Assunta, nostra Patrona.
- 202.** In ogni Casa ci sia un Archivio nel quale si rac-

colgano: gli Atti del Capitolo Generale, le Disposizioni delle Visite Canoniche, gli Atti della Consulta e del Capitolo della Casa, le Lettere e le Circolari del P. Generale e del suo Consiglio, le lettere più importanti inviate o ricevute, un registro nel quale siano segnati coloro che entrano a far parte della comunità come postulanti, oblati e novizi, le emissioni dei voti e le rinnovazioni dei medesimi, coloro che sono promossi ai Ministeri e agli Ordini Sacri, quelli che vengono dimessi dall'Ordine e, infine, i religiosi deceduti.

## *2. Il Rettore locale*

**203.** Il Rettore locale deve essere professo di voti solenni da almeno tre anni, il suo ufficio e quello degli altri Officiali della comunità durerà tre anni, oppure fino alle prossime elezioni triennali fatte dal Consiglio Generale.

Il Rettore locale può essere rieletto, nella stessa Casa, anche una terza volta. Gli altri Officiali, c. 624 § 1 invece, più volte, anche successivamente.

**204.** Ogni superiore, concluso il terzo triennio del suo governo, a norma delle Costituzioni, non

può essere immediatamente rieleto ad un ufficio di pari grado senza adeguata interruzione. c. 624 § 1

**205.** Una evidente necessità, potrà consentire la rimozione o il trasferimento di un Rettore dalla sua Casa durante il triennio. c. 624 § 3

Gli altri Officiali maggiori, possono essere trasferiti dall'uno all'altro ufficio o definitivamente sospesi anche durante il triennio, per grave motivo, dal Consiglio Generale che può decidere anche il trasferimento ad un'altra comunità.

Analogo potere ha il Rettore con il Capitolo della Casa per quel che riguarda gli Officiali lasciati dal Consiglio Generale alla loro competenza.

**206.** Il Rettore, sull'esempio del santo Fondatore, eserciti in spirito di servizio, la potestà che ha ricevuto da Dio, mediante il ministero della Chiesa, dialoghi frequentemente con i suoi religiosi; sappia suscitare la loro volontaria obbedienza e concorde collaborazione; abbia cura di formare spiritualmente la sua comunità con frequenti esortazioni e richiami. c. 618

Informi frequentemente il P. Generale su quanto si riferisce all'andamento della Casa e ai singoli religiosi.

Ogni tre anni, prima dello scadere del man-

dato, faccia una relazione globale sullo stato della comunità fedelmente e prudentemente realistica.

207. Il Rettore deve risiedere nella Casa, dalla quale si assenterà il meno possibile; in tal caso verrà sostituito dal Vice Rettore o, in sua assenza, dal padre più anziano per professione o età. Non prenda incarichi esterni tali che possano distoglierlo dal suo ufficio.

*Letf.*  
14.4.1605

### 3. *La Consulta*

208. La Consulta è un organo consultivo, composto dal Rettore, dal Vice Rettore e da un terzo religioso nominato dal Consiglio Generale, che aiuta il Rettore a prendere le decisioni nel governo della Casa e che il Rettore convoca frequentemente.

*c. 627*

209. È compito della Consulta:
- animare l'osservanza regolare;
  - dare il parere sulle questioni proposte dal Rettore;
  - revisionare ogni mese gli atti amministrativi ordinari delle comunità;

- d) studiare insieme le proposte e i problemi da sottoporre al giudizio del Capitolo della Casa.

#### *4. Il Capitolo della Casa*

**210.** Il Capitolo della Casa è l'organo legittimo e valido per studiare fraternamente insieme i problemi della comunità, per quanto concerne sia la vita religiosa sia l'apostolato.

Viene convocato dal Rettore che lo presiede, una volta al mese, o anche più frequentemente, se lo richiede la necessità.

Una sua convocazione straordinaria può essere richiesta anche dalla maggioranza dei religiosi. Alle sue decisioni tutti devono sottostare.

**211.** È composto dai religiosi professi di voti solenni. A giudizio del Rettore e, col consenso del Capitolo, possono parteciparvi anche i professi di voti temporanei, ma senza diritto di voto.

**212.** Spetta al Capitolo della Casa:

- a) eleggere, allo scadere del triennio, gli Officiali maggiori, quando ne avesse la delega dal Consiglio Generale, e gli Officiali minori come sua competenza;



- b) eleggere i Delegati da mandare al Capitolo Generale, secondo quanto disposto dalle Regole;
- c) eleggere i Sindaci per la revisione dei bilanci amministrativi annuali o triennali;
- d) decidere su ogni atto amministrativo di sua competenza. *Amministratozione,  
R 170; R 171*
- e) mandare al Capitolo Generale richieste e proposte indicate dal Consiglio Generale e quelle di interesse locale;
- f) coordinare la vita interna della Casa religiosa con l'attività apostolica e proporre al P. Generale i limiti della clausura nello spirito delle nostre Costituzioni e Regole;
- g) accettare i postulanti o dimetterli;
- h) dare il voto consultivo per l'ammissione dei candidati al Noviziato, alla Professione religiosa, ai Ministeri e agli Ordini sacri;
- i) nei casi urgenti, che non ammettono dilazioni né possibilità di ricorrere al P. Generale, prendere responsabilmente le decisioni necessarie, a norma dei sacri canoni. *c. 703*

**213.** Presiede il Capitolo della Casa il Rettore e, in sua assenza, il Vice Rettore; salvo restando il diritto del P. Generale di presiedere qualsiasi riunione comunitaria.

**214.** Il Capitolo della Casa elegge, ordinariamente tra i Consultori, il suo Segretario, che avrà il compito di stendere fedelmente i verbali di tutte le riunioni nel libro apposito, sia del Capitolo come della Consulta.  
Egli è, inoltre, l'Archivista della Casa.

**215.** Contro i Decreti e le decisioni del Capitolo della Casa si può ricorrere "*in devolutivo*" al Rettore Generale.

**216.** Le Case formate da almeno tre religiosi, con voce attiva e passiva, godono di tutte le competenze previste dalle Costituzioni e Regole. Quando, per ragioni di necessità pastorali, una comunità è composta di meno di tre religiosi, sia subordinata immediatamente al Consiglio Generale, per quanto riguarda gli atti amministrativi di cui al n° 212d, a norma delle Regole.

*Ammini-  
strazione,  
R 170; R 171*

## **5. Gli Officiali della Casa**

**217.** Gli Officiali delle nostre Case si distinguono in maggiori e minori.  
Sono maggiori: il Rettore, il Vice Rettore, il Parroco, il Prefetto di Chiesa, il Procuratore

della Casa, il Maestro e il Vice Maestro dei novizi, il Prefetto degli studi, il Maestro di spirito dei giovani e dei fratelli. Tutti questi vengono eletti dal Consiglio Generale per un triennio.

È facoltà del Consiglio Generale, delegare il Capitolo della Casa per l'assegnazione di determinati uffici, eccetto quello di Rettore, Parroco e Maestro dei novizi.

Sono minori: il Prefetto degli infermi, della biblioteca, l'Animatore della liturgia, ed altri, secondo le necessità e l'utilità della Casa.

**218.** Tutti gli Officiali, sia maggiori che minori, adempiano diligentemente ai loro uffici, rendano frequentemente conto al Rettore del loro operato, e in tutto agiscano con il suo consenso, secondo le Costituzioni e Regole.

**219.** Il Vice Rettore ha il primo luogo dopo il Rettore e deve collaborare con lui nella guida della famiglia religiosa in modo da integrare, con la sua prudenza e attenzione, l'opera dello stesso Rettore; in sua assenza ne esercita l'autorità e l'ufficio.

**220.** Il religioso scelto a reggere una parrocchia affidata all'Ordine, deve essere presentato dal Rettore Generale al Vescovo diocesano, secondo il Diritto universale.

*c. 682 § 1*

**221.** Al Parroco è affidata la cura delle anime con i diritti e gli obblighi che ne conseguono secondo il Diritto canonico, gli Statuti diocesani e le Consuetudini. cc. 519 e sgg.

Può essere rimosso dall'ufficio, dall'Ordinario del luogo, sempre che sia stato avvertito il Rettore Generale o, da questi, col consenso del suo Consiglio, dopo che sia stato avvertito l'Ordinario del luogo, ma senza necessità del suo consenso. c. 682 § 2

**222.** Il Parroco rimane legato all'osservanza delle Costituzioni e Regole, compatibilmente con il suo ufficio, e deve essere testimone fedele della vita comunitaria.

Per ciò che riguarda la disciplina religiosa, dipende dal Rettore della Casa.

**223.** Il Prefetto di Chiesa, ove è richiesto, assume la cura della stessa Chiesa e di quelle cose che spettano ad essa.

**224.** Il Procuratore della Casa compie validamente gli atti giuridici e le spese dell'ordinaria amministrazione; disimpegni il suo lavoro con responsabilità, tenga l'amministrazione in modo tale che possa essere controllata e vigilata dal Rettore. Osservi quanto stabilito nel capitolo dell'amministrazione. c. 638 § 2

**225.** Il Maestro dei novizi, il suo collaboratore, il Prefetto degli studi e quello dei giovani, si attengano a quanto stabilito nei rispettivi articoli del Noviziato, degli studi e della formazione in genere.

## Capitolo VIII

### L'Amministrazione dei beni

**226.** Il nostro Ordine come tale e le nostre Case, in quanto persone giuridiche, per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali.

Ricordiamo, però, che questi beni sono beni ecclesiastici e quindi sono retti secondo le norme del Diritto universale e nostro.

*c. 634 § 1*

**227.** Fonte principale del nostro sostentamento è il lavoro quotidiano dei religiosi, il quale, unito alla parsimonia e al retto uso delle cose, costituisce una magnifica testimonianza della vita povera di Cristo.

Le elargizioni dei benefattori, che dobbiamo ricevere con animo grato, siano considerate segno della Divina Provvidenza, vigilante sul nostro apostolato.

**228.** La retta amministrazione è un esercizio pratico della povertà evangelica e deve coinvolgere tutti i religiosi nel gestire con spirituale distacco, ma anche con responsabile parsimonia, quanto ci è stato affidato.

Inoltre, ricordando che i beni dell'Istituto sono in senso proprio ecclesiastici, vengano impiegati con la massima fedeltà per i bisogni dell'Ordine e della Chiesa.

cc. 640; 1257

**229.** Ai beni temporali dell'Ordine, come tali, è preposto un Amministratore Generale; mentre l'amministrazione delle singole comunità è affidata alla cura di un Procuratore locale, alle dipendenze del Rettore.

Le opere poi, che sotto qualsiasi aspetto appartengono all'Ordine o alla Casa in particolare, come pure iniziative e attività straordinarie, possono avere anche un'amministrazione propria, sempre tuttavia alle dipendenze dei rispettivi superiori.

Pertanto ogni religioso è tenuto a rendere conto di ciò che amministra.

c. 636 § 2

**230.** Fermo restando quanto disposto dalla Santa Sede e dalle nostre Costituzioni e Regole, sono atti di amministrazione straordinaria e devono quindi essere autorizzati dal P. Generale e suo Consiglio le seguenti operazioni:

- vendita, acquisto, locazione
- demolizione o trasferimento di immobili
- accettazione di legati vitalizi
- il contrarre debiti o l'accumulo di quelli che

non possono estinguersi nei limiti di un tempo ragionevole o con pregiudizio delle normali attività dell'Ordine.

*c. 639, 5*

*Let.*

*2.10.1609*

**231.** Per la validità di alienazioni e di affari che possono peggiorare la situazione finanziaria dell'Ordine e quando la somma superi quella fissata dalla Santa Sede per ogni regione, come pure per alienare doni votivi fatti alla Chiesa o cose preziose per valore storico o artistico, oltre alla licenza del Rettore Generale col consenso del suo Consiglio, si richiede anche la licenza della stessa Santa Sede.

*c. 638 § 3*

**232.** È facoltà del Consiglio Generale determinare, a seconda delle svariate condizioni economiche e geografiche, gli ambiti nei quali può operare autonomamente il Capitolo della Casa.



## Capitolo IX

### Le nostre leggi

- 233.** L'interpretazione autentica delle Costituzioni è riservata alla Santa Sede. *c. 16 § 1*  
Le Regole invece possono essere interpretate dal Capitolo Generale e, fuori di esso, dal Rettore Generale col consenso del suo Consiglio.
- 234.** Mutare, aggiungere o sopprimere le norme delle Costituzioni spetta al Capitolo Generale con la maggioranza dei due terzi dei suffragi: tali variazioni però acquistano valore di legge solo con l'approvazione della Santa Sede. *c. 587 § 2*  
Tutte le altre norme – Regole, Direttori, Regolamenti per i singoli uffici – possono essere modificate dalla competente autorità dell'Istituto che le ha emanate. *c. 587 § 4*
- 235.** Il Rettore Generale può dispensare dalle norme disciplinari delle Costituzioni, temporaneamente e per giusta causa, sia i singoli religiosi che le comunità e l'intero Ordine. La stessa facoltà spetta al Rettore locale riguardo ai suoi sudditi e alla sua comunità.

**236.** Le Costituzioni non obbligano per sé sotto pena di peccato.

Tuttavia, la loro osservanza è indispensabile per poter tendere seriamente alla perfezione propria del nostro stato di religiosi.

A questo scopo, sia impegno primario di tutti i nostri, penetrare con l'osservanza nello spirito delle leggi, siano Costituzioni, Regole, Direttori, Regole comuni, Consuetudini dell'Ordine e della Casa: emerga in tal modo la fisionomia del Chierico Regolare della Madre di Dio, così da costituire l'incarnazione quotidiana del carisma del Fondatore.

# INDICE

<b>Le nostre Costituzioni</b> .....	3
<b>Decreto</b> .....	5
<b>Fonti</b> .....	7
<b>Proemio</b> .....	9
<b>Capitolo I - L'Ordine della Madre di Dio</b> .....	13
<b>Capitolo II - Consacrazione religiosa</b> .....	15
1 <i>Principi generali</i> .....	15
2 <i>Castità</i> .....	17
3 <i>Povertà</i> .....	19
4 <i>Obbedienza</i> .....	22
<b>Capitolo III - La formazione dei religiosi</b> .....	25
1 <i>Principi Generali</i> .....	25
2 <i>Pastorale delle vocazioni</i> .....	27
3 <i>Postulato</i> .....	28
4 <i>Noviziato</i> .....	29
5 <i>Professione religiosa</i> .....	34
6 <i>Formazione dei professi</i> .....	36
7 <i>Formazione culturale</i> .....	37
8 <i>Formazione permanente</i> .....	39
9 <i>Separazione dall'Ordine</i> .....	40

Capitolo IV - <b>Vita spirituale</b> .....	44
Capitolo V - <b>Vita comune</b> .....	48
1 <i>Vita comunitaria</i> .....	48
2 <i>Osservanza regolare</i> .....	51
3 <i>Comportamento del religioso</i> .....	53
Capitolo VI - <b>Vita apostolica</b> .....	55
Capitolo VII - <b>Governo dell'Ordine</b> .....	60
1. Strutture dell'Ordine.....	60
2. Il Capitolo Generale.....	64
1) <i>Principi Generali</i> .....	64
2) <i>Partecipazione al Capitolo Generale</i> .....	66
3) <i>Modo di procedere nel Capitolo Generale</i> .....	68
3. Il Rettore Generale.....	72
4. Il Consiglio Generale .....	75
1) <i>Preliminari</i> .....	75
2) <i>Assistenti Generali</i> .....	78
3) <i>Vicario Generale</i> .....	80
4) <i>Procuratore Generale</i> .....	80
5) <i>Amministratore Generale</i> .....	81
6) <i>Archivista Generale</i> .....	82
5. La Comunità locale.....	84
1) <i>Le Case</i> .....	84
2) <i>Il Rettore locale</i> .....	85

3) <i>La Consulta</i> .....	87
4) <i>Il Capitolo della Casa</i> .....	88
5) <i>Gli ufficiali della Casa</i> .....	90
<b>Capitolo VIII - L'Amministrazione dei beni</b> .....	<b>94</b>
<b>Capitolo IX - Le nostre leggi</b> .....	<b>97</b>











**REGOLE**  
**DEI CHIERICI REGOLARI**  
**DELLA MADRE DI DIO**



ROMA  
2013

©2013 Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio  
Finito di stampare nel mese di ottobre 2013.

Progetto grafico impaginazione e stampa a cura di **VICIS SRL**

## Capitolo II

### Consacrazione religiosa

#### 1. Castità

**R.1.** La castità è un valore altamente positivo che ci porta ad amare col cuore stesso di Cristo; si promuova perciò tra i nostri una formazione integrale che metta il religioso nelle condizioni di fare del celibato una scelta veramente libera e responsabile, e consenta a ciascuno di valutare la dignità del matrimonio a cui rinuncia, per dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini.

*PC 12;  
PO 16*

**R.2.** Consapevoli che la virtù della castità è insidiata da numerosi pericoli ed esige una costante vigilanza, occorre fuggire le occasioni e respingere, con prontezza quasi istintiva, tutto ciò che si oppone alla purezza e alla dignità di una vita consacrata. Inoltre si eviti quanto è contrario ad una sana educazione e al modo di vivere civile.

*PC 12*

**R.3.** La formazione alla castità richiede una particolare saggezza educativa. Tenuto conto che i giovani chiamati da Dio allo stato religioso rifuggono dalla mediocrità e vogliono

corrispondere alla loro vocazione in tutte le sue esigenze, siano guidati con metodi adatti e graduale continuità ad acquistare la convinzione che la purezza è la virtù dei forti e rende sommamente disponibili al dono totale di sé.

**R.4.** I religiosi si regolino secondo le norme di una illuminata prudenza nelle visite in casa di privati, negli spettacoli, nell'uso dei mezzi di comunicazione sociale, nelle ricreazioni e nelle letture. c. 666  
Non si permettano in nessun modo, neppure con il pretesto di allargare la cultura, libri o stampa indecorosa, fatta eccezione, qualche volta, per una vera necessità di studi riconosciuta dai superiori.

**R.5.** Nel trattare, specialmente con le persone la cui familiarità può mettere in pericolo la continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli, si comportino con semplicità, prudenza e delicato riserbo, senza eccedere in convenevoli e conversazioni superflue. c. 277 § 2  
Soprattutto rifulga sempre, nei gesti e nelle parole, quella luminosa testimonianza che soltanto i puri di cuore sanno comunicare.

**R.6.** Il vero religioso non è mai disoccupato, sia perché l'ozio è il grande nemico della virtù, sia perché egli accetta volentieri, in spirito evangelico, il laborioso «*pondus*» della sua multiforme quotidiana attività.

**R.7.** Anche la mortificazione interiore ed esteriore costituisce indispensabile sostegno della castità, secondo l'insegnamento del Signore, la disposizione della Chiesa e la nostra tradizione. *Mt 17,21*  
*Poen. III*

**R.8.** Tutti, e in modo particolare i superiori, usino grande carità verso quei confratelli che si trovano in difficoltà nell'osservanza di questo voto e li circondino di concrete, efficaci attenzioni.

## 2. *Povertà*

**R.9.** È compito del Rettore vigilare, affinché nella comunità la povertà venga praticata secondo lo spirito delle Costituzioni e Regole, preoccupandosi con paterna sollecitudine del modo di vivere, della salute, e del lavoro dei singoli religiosi. Questi, a loro volta, siano sempre contenti della vita comune e si sottomettano volentieri ai superiori, sapendo che Cristo, per essere suoi discepoli, ci chiede di rinunciare alle esigenze superflue e alle comodità terrene. *Lc 12, 22-30*  
*Lc 14, 33*

**R.10.** Tutti i proventi che possono venire ai nostri sotto qualsiasi titolo di ministero o altro, fanno parte del patrimonio comune e passano alle relative amministrazioni se il superiore, in via eccezionale, non disporrà diversamente. *c. 668 § 3*

**R.11.** In ossequio alla tradizione del santo Fondatore, la forma del nostro abito è la veste talare, semplice, di colore nero, con fascia e colletto, da portarsi sempre in Chiesa, in casa e specialmente negli atti comuni.

I superiori locali possono permettere l'uso di altre forme approvate dalle autorità ecclesiastiche per il clero, purché rappresentino sempre un segno distintivo della nostra consacrazione.

*PC 17;  
c. 669 § 1*

**R.12.** Ogni religioso abbia la sua camera semplice, provvista del necessario, senza vanità e cose superflue. È dovere del Rettore della Casa vigilare che le stanze dei nostri siano decorose e, per quanto possibile, uniformi, onde evitare singolarità e ricercatezze nocive alla vita comune.

**R.13.** La nostra mensa sia sobria e uguale per tutti, si tenga, però, conto dell'età, della salute e di tutte quelle circostanze che suggeriscono particolare riguardo. Cordiale e fraterna accoglienza trovino i confratelli ospiti e quelle persone che il superiore crederà opportuno invitare. Nello spirito di povertà e mortificazione si abituino i religiosi a non mangiare e bere fuori mensa senza vera necessità, secondo la nostra tradizione.

**R.14.** È lecito al religioso tenere presso di sé, nei limiti consentiti dai superiori, tutti i sussidi necessari

per il suo apostolato o utili per la cultura personale. Cambiando residenza, egli porterà con sé soltanto ciò che la comune consuetudine e il consenso dei superiori gli permetteranno.

**R.15.** I viaggi dei religiosi, in funzione di servizio, come in caso di trasferimento ad altra comunità, siano a carico di questa.

Il religioso ospite applicherà la Messa a beneficio della Casa, come pure si dimostrerà volenteroso nel prestare quei servizi che, con discrezione, fossero richiesti dai superiori.

**R.16.** Le offerte per la celebrazione di Sante Messe e funzioni sacre siano consegnate al prefetto di chiesa, il quale si comporterà secondo le sue Regole.

Il religioso parroco, in tutte le forme dell'amministrazione canonica, si regolerà secondo le disposizioni della Chiesa.

*c. 520 § 2*

**R.17.** Allo scopo di rendere i religiosi più responsabili nell'uso del denaro e di favorire una certa libertà personale, come segno del rispetto e della fiducia che ognuno merita nel dare testimonianza dei suoi doveri, il Rettore locale, secondo le norme emanate dal Rettore Generale, metta a disposizione dei singoli una moderata somma per le piccole spese personali.

Per le spese di viaggi e vacanze i superiori terranno un prudente criterio di uguaglianza sia nei permessi come nel concederne i mezzi.

**R.18.** I religiosi sappiano astenersi da quelle abitudini che non sono consone alla povertà e alla disciplina religiosa ed evitino con cura l'uso di tutto ciò che può essere causa di dissipazione e perdita di tempo.

**R.19.** Si impegnino i religiosi a conservare con diligenza tutte le cose d'uso privato e comune.

Abbiano cura particolare della custodia degli oggetti preziosi e artistici dei quali si terrà l'inventario a parte. Questi non si diano in prestito senza un grave motivo, né si alienino senza il permesso del Rettore Generale.

Ciò che è patrimonio ordinario della comunità può essere mutato o sostituito col permesso del Rettore e il voto del Capitolo della Casa.

c. 638,3

### ***3. Obbedienza***

**R.20.** La virtù dell'obbedienza esige la puntualità e fedeltà agli atti comuni, come pure l'attendere con diligenza agli uffici e incarichi ricevuti.



**R.21.** Quando il religioso, per ragioni di ministero o altra giusta causa, deve assentarsi dalla comunità, lo faccia con l'approvazione, espressa o tacita, del superiore. Lodevole è l'uso lasciato dal santo Fondatore di chiedere la benedizione al superiore prima di uscire o al rientro in casa.

**R.22.** È contrario alla virtù dell'obbedienza, servirsi di metodi poco conformi allo spirito religioso per ottenere dal superiore quello che più piace e sollecitare appoggi autorevoli per impedire o rendere difficoltose le disposizioni date.

**R.23.** Il dialogo è una positiva realtà che, debitamente intesa, valorizza il singolo ed arricchisce spiritualmente la comunità. Perciò il Rettore se ne serva per facilitare un'obbedienza serena e generosa nei suoi religiosi, mentre questi evitino di cadere, col pretesto del dialogo, nell'errore di attribuirsi il diritto di chiedere conto ai superiori di quanto essi hanno ordinato.

*PC 14*

**R.24.** Il rispetto dovuto alla persona umana, guidi i superiori nel favorire lo sviluppo delle doti e dei carismi dei religiosi; questi però sappiano che, in determinate circostanze, le qualità e le inclinazioni dei singoli possono essere sacrificate per il bene comune.

*PC 14*

**R.25.** Il voto di obbedienza non impedisce al religioso di avere un giudizio personale diverso da quello del superiore; in tal caso, dopo aver esposto, se crede, la sua opinione, segua docilmente la voce dell'obbedienza, in quello spirito soprannaturale che non limita, ma perfeziona l'esercizio dell'intelligenza.

## Capitolo III

### La formazione dei religiosi

#### 1. *Pastorale delle vocazioni*

**R.26.** L'amore alla Chiesa e alla nostra famiglia religiosa, deve suscitare lo zelo delle comunità e dei singoli religiosi a cercare e coltivare le vocazioni.

Le nostre parrocchie e le nostre comunità siano come il primo centro che riconosca e indirizzi coloro che manifestano i germi della vocazione.

*PC 24*

**R.27.** Se le circostanze lo richiedono, vengano designati religiosi idonei con lo scopo specifico di dedicarsi, con impegno e discrezione, all'animazione vocazionale.

Questi, insieme con gli addetti alle Case di formazione e ad altri, scelti dal P. Generale, costituiscono una Commissione permanente per lo studio, l'animazione e la formazione delle vocazioni, che opera secondo le direttive del P. Generale e del suo Consiglio.

*PC 24*

## 2. Aspirantato

**R.28.** Il seminario minore o scuola apostolica, costituisce una sede adatta allo sviluppo organico della vocazione fino alle soglie del Noviziato.

Vi si accettino quei candidati che presentano i germi della vocazione, cioè le qualità fondamentali e l'inclinazione alla vita religiosa.

La guida della scuola apostolica sia affidata a educatori capaci di aiutare i giovani nella ricerca della volontà di Dio su di loro e a prepararli ad una risposta consapevole ed adeguata.

**R.29.** Si curino i rapporti necessari degli aspiranti con la famiglia e si invitino i genitori a collaborare in modo responsabile alla formazione dei figli in armonia con gli educatori, perché devono essere gli stessi genitori, primi maestri della fede, coloro che assecondano la vocazione propria dei figli, ritenendo come grazia di Dio la chiamata alla vita religiosa. OT 3  
LG 11

**R.30.** Fin dai primi anni, si dia agli aspiranti una formazione umana e cristiana adeguata, iniziandoli alla preghiera individuale, alla liturgia, inculcando la stima di quelle virtù che sono tenute in gran conto dagli uomini, come la sincerità, la fedeltà alla parola data, la sensibilità verso gli altri, l'educazione

e la gentilezza di animo, avendo cura di instillare contemporaneamente l'amore al sacerdozio e alla vita consacrata. OT 11

**R.31.** Si formino gli aspiranti ad una sana disciplina, che è mezzo efficace per educare la volontà e formare il carattere, abitua al senso del dovere e dell'ordine, assicura il pieno sviluppo della personalità. OT 11

### *3. Postulato*

**R.32.** Dopo i tre anni dell'istruzione media si promuova una formazione più specifica. È, infatti, questo il periodo in cui i giovani si preparano al Noviziato. Pertanto si dia più ampio respiro alle meditazioni, alle letture spirituali, al raccoglimento e si curi anche di dar loro una più adeguata conoscenza della storia dell'Ordine, del suo spirito e dei suoi ministeri.

Il Postulato, infatti, propriamente detto, non si richiede agli aspiranti che provengono dalle nostre scuole apostoliche e da altre istituzioni simili.

**R.33.** Il Postulato avrà la durata di un anno in via ordinaria. È in facoltà del Rettore della Casa, in

casi particolari, ridurlo e prolungarlo, ma non oltre sei mesi, avendo tuttavia cura di informare il P. Generale, riferendone i motivi.

**R.34.** Si procurino tempestivamente, per ogni candidato, informazioni e documentazioni che il Diritto e la sana pedagogia suggeriscono utili.

Tale documentazione, continuamente aggiornata e integrata, contribuirà efficacemente alla migliore conoscenza del candidato stesso.

c. 645

**R.35.** Il Rettore Generale, di volta in volta, può designare la Casa più idonea per il postulante ed affidarne la direzione ad un religioso di provata virtù e osservanza, il quale cercherà di tenersi in contatto con il futuro Maestro dei novizi.

Per essere ammesso al Noviziato, il postulante ne faccia domanda al Rettore Generale.

#### *4. Noviziato*

**R.36.** Il superiore della Casa del postulante curi attentamente la documentazione necessaria per la conoscenza del candidato: il certificato di battesimo, di cresima, di stato libero ed eventuali lettere testimoniali, il parere del Capitolo della Casa del

c. 645

postulante, accompagnato da una accurata relazione morale e spirituale del superiore stesso, nonché da ogni notizia utile sulla salute, sull'indole e carattere, sulle capacità e sulla famiglia del candidato, secondo quanto suggeriscono le norme della Chiesa. c. 642

**R.37.** Il Noviziato comincia con il Rito di iniziazione alla vita religiosa previsto dal nostro rituale, dopo il consueto corso di esercizi spirituali. Il rito si svolga alla presenza della comunità e l'atto verrà registrato nell'apposito libro, da custodirsi nell'Archivio della Casa.

**R.38.** La particolare fisionomia del Noviziato esige una certa separazione dei novizi dagli altri religiosi; per questo i mutui rapporti siano regolati dal Rettore della Casa e dal Maestro, per conciliare le esigenze dei novizi con quelle della comunità. I religiosi partecipino consapevolmente alla formazione, con la testimonianza della loro vita e una fattiva collaborazione. c. 652 § 4

**R.39.** Per favorire la formazione dei novizi la Casa sia scelta, per quanto è possibile, in luogo di pace e di silenzio; a ciascun novizio venga assegnata una stanza fornita del necessario; vi risplenda la semplicità religiosa unita a proprietà, ordine e decoro, escludendo ogni elemento vano e superfluo.

**R.40.** Il Rettore Generale, per ragioni particolari di formazione, può autorizzare il trasferimento del gruppo dei novizi, per un certo periodo di tempo, in altra Casa dell'Ordine; tale trasferimento non interrompe l'anno di Noviziato.

*c. 647 § 3*

**R.41.** Il Rettore Generale segua assiduamente l'impegno formativo dei singoli novizi, sia con visite fatte di persona, sia attraverso le relazioni inviategli dal Maestro, integrate, almeno quattro volte l'anno, dal superiore e dal Capitolo della Casa.

**R.42.** Durante il Noviziato si sospenda il corso normale degli studi e delle attività, non si acceda ai Ministeri e agli Ordini Sacri; tuttavia si possono ripassare moderatamente le materie già studiate e attendere a quelle che favoriscono la formazione. I fratelli siano convenientemente istruiti nelle verità della Fede; essi possono ragionevolmente attendere ad uffici loro propri, a giudizio del Maestro; siano inoltre indirizzati alle attività dell'Ordine secondo le loro capacità e attitudini.

*c. 652 § 5*

**R.43.** Qualora il Maestro giudichi opportuno, in alcuni casi, dover introdurre periodi di esercitazione apostolica da trascorrere fuori della Casa del Noviziato, chieda il consenso del Rettore Generale. Questi periodi possono iniziare soltanto dopo il



primo trimestre e il tempo della loro durata si dovrà aggiungere ai dodici mesi richiesti per la validità del Noviziato, che comunque non potrà durare più di due anni. c. 648 § 2

Nel frattempo i novizi rimangono sotto la direzione del Maestro. c. 648 § 3

**R.44.** Il novizio, durante l'anno di prova, può spontaneamente ritirarsi o essere dimesso dal Rettore Generale, dietro indicazione del Maestro e dopo che sia stato sentito il parere del Rettore e del Capitolo della Casa, qualora si riscontrasse in lui mancanza di idoneità.

**R.45.** A tempo opportuno, prima della Professione, il novizio, presenti domanda al Rettore Generale, significando la sua spontanea volontà di consacrarsi al Signore in tutte le mansioni proprie dell'Ordine.

**R.46.** Il Rettore Generale, prima di ammettere il novizio alla Professione, esamini tutta la documentazione aggiornata del candidato, che comprenda la relazione conclusiva del Maestro, il parere del Rettore della Casa e il voto del Capitolo.

Qualora il novizio non fosse ritenuto sufficientemente preparato, il Rettore Generale, ascoltato il Consiglio, può prolungare la prova, ma non oltre i sei mesi. c. 653 § 2

**R.47.** Il documento scritto dell'avvenuta Professione, sia Temporanea che Solenne, sottoscritto dal neoprofesso e due testimoni, venga conservato nell'Archivio, secondo la nostra tradizione.

### *5. Formazione dopo la Professione*

**R.48.** I neoprofessi siano convinti che la formazione spirituale e l'osservanza regolare loro inculcate durante il Noviziato non terminano con la Professione, ma devono proseguire con crescente impegno, al fine di attuare, di giorno in giorno, quel continuo progresso che è dovere essenziale della vita religiosa.

*c. 659 §§ 1, 2*

**R.49.** Il Maestro di spirito, guidi i professi a raggiungere la desiderata maturità spirituale, oltre che umana, la quale si manifesta nel saper decidere con salda fermezza al momento giusto e nel saper giudicare uomini ed eventi; a non indulgere al naturalismo e alla mondanità che così facilmente incidono sull'animo giovanile, specie quando l'uso dei mezzi di comunicazione sociale non sia ben regolato.

*c. 666*

Al tempo stesso sappia loro trasmettere lo spirito dell'Ordine attraverso lo studio della vita e degli scritti del santo Fondatore e dei nostri religiosi.

**R.50.** Per una preparazione ai futuri ministeri, i professi siano messi a contatto, nella dovuta prudenza e gradualità, con le realtà umane da animare e portare a Cristo.

Siano, perciò, condotti a conoscere le sofferenze dell'ammalato e del povero, vivano da vicino i disagi del lavoratore e le difficoltà delle famiglie bisognose, perché siano disposti al servizio di tutti, sull'esempio di Cristo, venuto non per essere servito, ma per servire. *Mc 10,45*

**R.51.** I nostri studenti comprendano inoltre che la legge del lavoro è un preciso dovere di vita e devono praticarlo, prima di tutto, con l'adempimento agli obblighi dello studio, poi col contribuire in modo concreto alle necessità della Casa e dell'Ordine di cui devono essere membri attivi ed efficienti, secondo la nostra tradizione.

**R.52.** Abbiamo come unico scopo dei loro studi la gloria di Dio e la salvezza delle anime e chiedano insistentemente con la preghiera, di poter crescere nella cultura per meglio diventare uomini di Dio ed apostoli operosi nella vigna del Signore.

Accompagnata da questa rettitudine di intenzione, la loro vita spirituale non sarà minimamente intiepidita dal fervore degli studi, ma ne riceverà tanto più vantaggio quanto più serio e costante sarà l'impegno nei doveri scolastici.

**R.53.** I fratelli, sotto la guida del loro Maestro di spirito, perfezionino in modo progressivo la formazione spirituale, culturale, tecnica ed apostolica ed attendano con animo generoso a quelle mansioni che i superiori loro affideranno.

**R.54.** Con perspicacia e discrezione gli educatori sappiano rilevare e valutare le doti, le attitudini e le aspirazioni di ciascuno, in modo che, tenendo presente il bene del religioso e dell'Ordine, possano indirizzarlo e prepararlo, per quanto possibile, ad un futuro apostolato, anche specializzato.

**R.55.** Durante il tempo della formazione, si abbia cura di collocare i professi in comunità dove fiorisce una esemplare vita religiosa, memori che gli esempi dei religiosi più anziani sono quelli che, più di ogni altra esortazione, fanno maggior presa sull'animo dei giovani e li stimolano alla virtù.

**R.56.** Perché i giovani professi possano efficacemente progredire nella propria formazione, si accostino frequentemente al sacramento della Penitenza ed aprano la propria coscienza al direttore spirituale, designato a coadiuvare il Maestro di spirito nella via della perfezione.

**R.57.** A tempo opportuno, nei limiti stabiliti dal-

la Chiesa e dalle Costituzioni, si disponga il candidato a chiedere spontaneamente al P. Generale l'ammissione alla consacrazione definitiva a Dio nell'Ordine mediante la Professione Solenne.

Il P. Generale, prima di ammetterlo, richieda il parere di coloro che lo hanno guidato nella formazione, del Capitolo della rispettiva Casa, oltre il consenso del suo Consiglio.

**R.58.** Il periodo di preparazione alla Professione Solenne, che le Costituzioni prescrivono, non sia inferiore ad un mese.

Il P. Generale indicherà il luogo e la Casa adatta e determinerà, in concreto, la durata e le modalità, perché tale preparazione spirituale risulti solida ed efficace.

**R.59.** Gli studenti rimarranno sotto la direzione del Maestro di spirito finché non avranno compiuto gli studi e ricevuto gli Ordini Sacri.

Le Lettere Dimissorie ai professi di voti solenni per il Diaconato e il Presbiterato, come pure il conferimento dei Ministeri, spettano al P. Generale, il quale, prima di procedere, chiederà il parere del suo Consiglio e del Capitolo della Casa del professo.

*c. 1019 § 1;  
Min.  
Quaed. IX*

**R.60.** Inoltre, per tutto ciò che può riguardare le modalità della Professione religiosa, dell'ammissione ai Ministeri e agli Ordini Sacri, la comuni-

cazione da farsi al parroco di origine e altre, ci si attenga alle disposizioni della Chiesa.

## *6. Formazione culturale*

**R.61.** La necessità di una profonda cultura si fa urgente sia per le nostre case di formazione, affinché vi siano educatori e docenti all'altezza del difficile compito, sia per il nostro contributo alla ricerca scientifica degli studi ecclesiastici e per lievitare, secondo la tradizione dell'Ordine, la stessa cultura profana col pensiero della Chiesa.

**R.62.** È dovere dei giovani tendere ad una migliore formazione intellettuale, poiché questa apre orizzonti più vasti alle possibilità umane ed aiuta i religiosi ad inserirsi con più efficacia nella dinamica apostolica dell'Ordine e della Chiesa.

**R.63.** I superiori inizieranno agli studi di specializzazione quei giovani che, oltre ad avere particolari doti di intelligenza e di volontà, si segnalano per regolare osservanza, pietà e spirito religioso.

*c. 819*

Coloro, però, che sono laureati od hanno un titolo equivalente, non fruiscono, tra i nostri, di particolari privilegi.

**R.64.** Grande importanza si dia allo studio della Mariologia, come carisma del nostro Ordine trasmessoci dal santo Fondatore, per obbedire all'invito della Chiesa che esorta ad illustrare rettamente LG 67 gli uffici e i privilegi della Beata Vergine Maria. Non si trascuri una approfondita conoscenza delle opere che riguardano i nostri religiosi e si incoraggi un approfondimento nelle ricerche di tutto ciò che costituisce materia dell'Ordine.

**R.65.** Sull'esempio di San Giovanni Leonardi, che fu uomo del suo tempo, anche la nostra cultura dovrà sintonizzarsi alle esigenze dell'ora presente. Pertanto, i nostri partecipino a corsi di aggiornamento e ad incontri di studio sulla dottrina morale, liturgica, pastorale e sociale, promossi nelle nostre comunità o nella Chiesa. Inoltre, si favorisca, nelle nostre Case, la diffusione di serie riviste teologiche e scientifiche e ci siano biblioteche veramente efficienti, secondo le esigenze di ogni comunità.

**R.66.** I nostri non assumano incarichi di docenti nelle scuole pubbliche, senza l'autorizzazione del Rettore Generale; analogo permesso si richiede per quegli alunni che il Rettore locale, ritenesse di indirizzarvi per qualsiasi grado di studi.

**R.67.** I fratelli abbiano almeno la cultura di base richiesta dalla scuola d'obbligo. L'istruzione religiosa sia tale che, oltre a consentire loro di apprezzare il gran dono della vocazione religiosa, li ponga in grado di esplicare un'adeguata attività catechistica.



## Capitolo IV

### Vita spirituale

**R.68.** Ricordino i nostri che, nella Santissima Eucarestia, è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa. Pertanto, sull'esempio del santo Fondatore, facciamo di questo mistero il centro della loro vita e vi trovino sollievo e forza nell'attività quotidiana. *PO 5*

*Marracci,  
pag. 359*

**R.69.** I sacerdoti celebrino la santa Messa tutti i giorni e, in particolari circostanze, si favorisca la concelebrazione, perché simbolo della fraternità sacerdotale. Questa, sia preferita alla celebrazione individuale. *PO 7*

I giovani e i fratelli vi partecipino ogni giorno, e, in libertà di spirito, si accostino alla santa Comunione, consapevoli che è nel desiderio della Chiesa la frequenza quotidiana a questo sacramento. *Euc. Myst. 47*

*c. 663 § 2*

**R.70.** Tutti abbiano a cuore la visita al Santissimo Sacramento e le celebrazioni eucaristiche.

Nelle nostre chiese, si curi in modo particolare l'annuale esposizione solenne del Santissimo Sacramento da farsi, possibilmente, nei giorni che precedono l'inizio della Quaresima, secondo la nostra tradizione.

**R.71.** I superiori si adoperino per assicurare idonei Confessori e Direttori di spirito nel rispetto della dovuta libertà dei singoli, salva, naturalmente, la disciplina regolare. c. 630 § 2

**R.72.** Abbiamo tutti una filiale devozione verso la Vergine Santissima, nostra celeste Patrona. Ella, che con materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo, sia onorata con le pratiche di pietà mariana proprie dell'Ordine. LG 62  
Inoltre, tutte le nostre preghiere si concludano con l'antifona «*Sub tuum praesidium*».

**R.73.** Le Solennità e le Feste della Madonna, siano celebrate nelle nostre chiese con grande cura. Anche nelle Memorie, non si tralasci una particolare devozione.

Si valorizzi la componente mariana nelle celebrazioni della Presentazione al Tempio del Signore e dell'Annunciazione, secondo la nostra tradizione. Si ricordi anche l'Anniversario della Fondazione del nostro Ordine, il 1 Settembre 1574, come festa di ringraziamento alla Madre di Dio, per i favori accordati al santo Fondatore e ai suoi figli attraverso i secoli.

**R.74.** Con pari solennità, si celebri la festa liturgica del santo Fondatore, come nostra attestazione di amore e di culto a Dio, che è glorificato nei suoi santi.

Inoltre, si cerchi di stimolare nei fedeli la conoscenza dei suoi carismi e di suscitare maggiore imitazione delle sue virtù.

LG 50

**R.75.** Affinché le pratiche di pietà rispecchino maggiormente la nostra spiritualità, si stabiliscano tre momenti della giornata in cui i religiosi si trovino insieme per mezz'ora di Meditazione al mattino, per la recita delle Litanie Lauretane e le preci prima o dopo pranzo, per l'Esame di Coscienza e Compia, prima di andare a riposare.

È facoltà dei superiori, col consenso del Capitolo della Casa, fissare altri orari più opportuni di queste pratiche, secondo le esigenze delle rispettive comunità, come pure aggiungervi la celebrazione della Liturgia delle Ore.

SC 99

Il religioso, per giusti motivi assente dalle pratiche comuni, le supplisca privatamente.

**R.76.** Partecipino tutti alla celebrazione della Parola e alle altre funzioni liturgiche che si tengono nelle nostre chiese.

**R.77.** Si dia importanza alla penitenza quaresimale, come preparazione al mistero pasquale di Cristo, col favorire, oltre alle penitenze volute o consigliate dalla Chiesa, forme di penitenza proprie, compatibili con le mansioni delle singole comunità, quali,

ad esempio, quella di consumare in piedi la cena. *Poen. III*

**R.78.** Oltre ai digiuni sanciti dalla Chiesa, si osservi digiuno nelle viglie delle solennità e feste, come segno della nostra devozione mariana.

**R.79.** Il venerdì è un giorno di penitenza. *c. 1250*

I nostri, ricordino la Passione del Signore, seguendo le disposizioni comuni della Chiesa e con qualche pratica di penitenza personale, come la tradizionale «disciplina», l'esercizio della *Via Crucis* o l'astinenza da cose voluttuarie. *c. 1251*

In nessuna circostanza si facciano penitenze pubbliche o straordinarie senza licenza del superiore.

**R.80.** Essendo il «Capitolo delle colpe» un mezzo di perfezione da non doversi trascurare, anche perché fu introdotto dal santo Fondatore sin dagli inizi della Congregazione, si pratichi periodicamente nelle comunità, in modo tale che risulti autentica revisione di vita personale e comunitaria, fruttuoso esercizio penitenziale e celebrazione della carità e del buon esempio.

Secondo il nostro rituale, esso consiste in una riunione presieduta dal superiore, nella quale la comunità si esamina confrontandosi con la Parola di Dio e nello spirito della correzione fraterna, per adeguarsi sempre di più alla sequela di Cristo.

**R.81.** Consapevoli che ognuno di noi deve avere per il confratello stima, amore e rispetto, nessuno manifesti agli esterni le mortificazione o penitenze, sia quelle di regola, sia quelle imposte dai superiori per i propri difetti.

**R.82.** Il superiore, ascoltato il Capitolo della Casa, determini i tempi e le forme delle altre pratiche di pietà che sono insostituibile arricchimento del nostro spirito, come il ritiro mensile, la lettura spirituale, le celebrazioni eucaristiche e mariane.

**R.83.** Nelle ricorrenze liturgiche della Pasqua di Risurrezione e della Assunzione della Beata Vergine, i nostri rinnovino, secondo il rituale proprio dell'Ordine, la loro professione religiosa.

## Capitolo V

### Vita comune

#### 1. Vita comunitaria

**R.84.** Fondamento delle nostre Case religiose deve essere la carità, da cui germogliano tutte le virtù. Ognuno pratici in modo eminente l'insegnamento di San Paolo: *«la carità è benigna, longanime, non è invidiosa, non si vanta né si insuperbisce, non rifiuta alcun servizio, non cerca il proprio interesse, non si irrita, non tiene conto del male che riceve, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità»*.

1 Cor 13,4-6

**R.85.** Nel clima di famiglia che deve regnare nelle nostre comunità, il superiore provveda, oltre che al bene spirituale, anche a quello materiale dei confratelli. In caso di infermità, sia sollecito e premuroso per le cure che la malattia richiede.

**R.86.** Tutti devono essere disponibili e contenti di mettere al servizio degli altri le proprie capacità, con impegno umile e fraterno; i singoli Officiali amino la collaborazione dei confratelli, come membri corresponsabili della stessa famiglia.

**R.87.** Ogni religioso senta il dovere di impedire la facile contestazione verso il superiore e i confratelli, ma sappia manifestare ad essi, con semplicità e discrezione, eventuali critiche nei loro riguardi. Soprattutto custodisca, con gli esterni, il buon nome del proprio Istituto, coprendo e scusando, fraternamente, quanto possa esserci di debole e di umano.

**R.88.** Memori del precetto evangelico della correzione fraterna, quando uno vede un altro che sbaglia, deve con carità ed umiltà avvertirlo e fargli conoscere l'errore, se ritiene che ciò possa giovare al suo emendamento. In caso contrario e nelle mancanze gravi, riferisca direttamente al superiore. *Mt 18,15-18*

**R.89.** La conversazione dei nostri religiosi sia improntata alla schiettezza e alla cordialità; questo senso di rispetto reciproco si manifesti anche nel modo di chiamarsi l'un l'altro.

Il P. Generale e il P. Rettore della Casa siano chiamati soltanto col titolo dell'ufficio che rivestono.

I sacerdoti e i fratelli si chiamino col nome o cognome proprio, premettendo l'appellativo di Padre o Fratello.

**R.90.** Ciascuno adempia agli obblighi del suo stato, con generosa dedizione e spirito soprannaturale ed eserciti, per la santificazione propria e del popolo di Dio, quei doni che lo Spirito Santo gli ha dato. *1 Cor 12,7-11*

Nessuno, però, si intrometta arbitrariamente nelle mansioni di un altro senza l'autorizzazione del superiore, a cui peraltro è lecito che ciascuno manifesti verso quali mansioni si senta maggiormente inclinato. Ugualmente, si espongano al superiore, le difficoltà che si incontrano nell'adempimento del proprio ufficio.

## *2. Osservanza regolare*

**R.91.** Il Rettore, sentito il parere del Capitolo della Casa, stabilirà l'ora di alzarsi, tempi degli atti comuni, delle attività e del riposo, tenute presenti le esigenze proprie della Casa, e le tradizioni locali.

**R.92.** Tutte le attività vengano distribuite con prudenza e saggezza in modo che i religiosi, oltre al tempo dedicato alle pratiche di pietà, al lavoro e agli altri doveri quotidiani, possano disporre di tempo libero per se stessi e per un congruo sollievo.

*ES II, 26*

**R.93.** La mensa si inizi e termini con le preghiere di benedizione e ringraziamento, secondo il nostro rituale. Prima dei pasti si legga un tratto della Sacra Scrittura; durante la mensa, a giudizio del Rettore, si ascolti un brano di interesse comune o ci si intrat-



tenga in fraterna conversazione.

La sera, dopo la Sacra Scrittura, si legga anche il Martirologio e la Memoria dei nostri religiosi.

**R.94.** Il Rettore Generale, sentito il Capitolo della Casa, tenendo conto delle specifiche esigenze di apostolato e di eventuali difficoltà logistiche, definisca precisi limiti di luoghi e di tempi riservati ai soli religiosi.

Tale clausura, garantisca all'anima consacrata, la possibilità di un intimo dialogo con se stesso e con Dio.

**R.95.** Nelle nostre Case si osservi il silenzio nei tempi e nei luoghi destinati alla preghiera, allo studio, al riposo e durante la mensa, a giudizio del Rettore, il quale potrà stabilire altri luoghi e i modi di osservarlo. Quando, però, la carità e il bisogno lo richiedesse, si parli a voce bassa e brevemente.

Durante il periodo di Avvento e di Quaresima, anche la pratica del silenzio, testimoni il raccoglimento e lo spirito penitenziale.

**R.96.** Il rispetto e la delicatezza, vietano di entrare in camera di un confratello durante la sua assenza o, se presente, entrarvi senza il suo consenso.

Nessuno, poi, chiuda la propria camera, in modo tale che non possa essere aperta dal Rettore.

**R.97.** L'osservanza regolare esige un dominio di sé che disciplina tutta la vita.

Pertanto, predomini nel religioso il senso di responsabilità che agevoli il compito del superiore, in modo che non sia mai costretto ad usare correzione, ma sia sufficiente la sola paterna esortazione.

Le penitenze e mortificazioni imposte, si ricevano con serena umiltà.

**R.98.** Le mancanze alla disciplina regolare siano risolte evangelicamente nell'ambito della comunità, con carità e franchezza, purché non si tratti di trasgressioni gravi o delicate che richiedano l'intervento del Rettore Generale. *Mt 18,15-18*

**R.99.** Il religioso, che si trovi fuori della sua comunità per ragioni di vacanze o di ministero, si rechi a dormire, preferibilmente, presso le nostre case, ove vi fossero.

### *3. Comportamento del religioso*

**R.100.** I nostri rifuggano da ogni superficialità e singolarità ed abbiano un comportamento serio e dignitoso, che rispecchi l'ordine e l'equilibrio interiore. Osservino, inoltre, l'uniformità del vestire secondo le disposizioni dei superiori.

**R.101.** Si abbia accurata e sensibile prudenza nell'introdurre in casa riviste o altre pubblicazioni non consone alla vita religiosa. Analoga sensibilità si richiede per tutti i mezzi di comunicazione sociale. Infatti, pur presentando essi i positivi vantaggi di informazione e di cultura, possono, a volte, costituire un serio pericolo per il genuino spirito religioso.

*IM, passim;  
c. 666*

**R.102.** Il rapporto quotidiano dei nostri con i propri superiori e confratelli sia improntato a rispetto e fiducia. Tutti si consiglino fraternamente per le cose riguardanti se stessi, la Casa e l'Ordine.

**R.103.** Nello scrivere lettere i nostri religiosi si comportino come richiede la convenienza o la necessità. Usino modi ed espressioni conformi ai tempi e al grado delle persone cui si scrive. Nell'angolo superiore della lettera si metta l'espressione *Pax Christi*, secondo la nostra tradizione.

Il Rettore, per quanto riguarda la corrispondenza in partenza e in arrivo, rispetti il segreto e la riservatezza dei singoli, se ragioni di carità o di ufficio non richiedano di agire diversamente.

**R.104.** Negli atti comuni la precedenza sia moderata nel rispetto dell'autorità, dell'anzianità di professione e dell'età.

Pertanto, secondo la nostra tradizione, questo è l'ordine di precedenza: il Rettore Generale, il Rettore della Casa e gli Assistenti Generali nell'ordine in cui sono stati eletti, i superiori delle Delegazioni Generali, gli ex Rettori Generali, il Vice Rettore della Casa, i padri, i professi, i novizi e i postulanti. Per gli ospiti, il superiore si regolerà secondo la sua prudenza e la dignità delle persone.

**R.105.** Perché le comunità progrediscano sempre più nell'ordine e nella carità, i nostri religiosi facciano spesso oggetto di lettura e di meditazione personale le Costituzioni e le Regole, come codice fondamentale della nostra vita.

Il Capitolo della Casa stabilisca i tempi e i modi di una periodica lettura comunitaria.

## Capitolo VI

### Vita apostolica

#### 1. Osservazioni generali

**R.106.** I nostri diano costante testimonianza delle virtù cristiane e religiose che, in armonia con i doveri della vita consacrata, rendano più efficace il loro apostolato. c. 673

Risplenda pertanto in essi la modestia, la semplicità di vita, l'umile sentimento di sé e il rispetto verso gli altri.

**R.107.** Siano sempre pronti ad esercitare, con la dovuta preparazione, il ministero della Parola con la catechesi, missioni, conferenze, incontri spirituali e culturali, in tutte le forme approvate e incoraggiate dalla Chiesa, tenendo presente la mentalità, la capacità, l'età e il genere di vita di coloro che ascoltano.

**R.108.** Il ministero sacro può essere grandemente avvantaggiato dalle moderne tecniche della comunicazione sociale; i nostri pertanto usino questi strumenti seguendo le istruzioni pastorali della Chiesa. cc. 779; 822  
e sgg.

**R.109.** Siano solleciti nel visitare i malati e nell'assistere i moribondi, zelanti nel portare la pace e la

serenità nelle famiglie, invitando tutti con il loro continuo apostolato alla conversione e alla santità.

**R.110.** I sacerdoti rivestiti dell'ufficio di Parroci eserciteranno la cura pastorale sotto l'autorità del Vescovo diocesano, secondo le norme della Chiesa. Siano tra i fedeli della parrocchia esempio di virtù e di bontà, in modo che, dal loro comportamento, risplenda la missione del Divino Maestro, presente nel loro servizio per insegnare, santificare e governare. *c. 519 e sgg.* In conformità alla nostra tradizione, promuovano l'apostolato della Parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti, l'insegnamento della Dottrina Cristiana, la formazione dei fanciulli e dei giovani; sviluppino l'attività missionaria, il fervore delle opere caritative e sociali e lo zelo della casa di Dio. Sappiano, infine, che, soprattutto a loro, sono affidati i poveri e i malati, ai quali il Signore volle dimostrarsi particolarmente unito.

**R.111.** Per rendere più intensa ed estesa l'attività apostolica del Popolo di Dio, promuovano ed assecondino la collaborazione dei laici affinché partecipino anch'essi, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, all'opera salvifica della Chiesa. *LG 33*

**R.112.** Abbiamo cura di coltivare adeguatamente la scienza e l'arte liturgica, affinché, per mezzo di

questo loro ministero, i fedeli elevino una lode più perfetta a Dio. PO 5

**R.113.** È compito del Prefetto di chiesa, d'intesa con il Rettore e con il Parroco, provvedere quanto si riferisce al culto, al decoro e alla funzionalità del tempio di Dio e custodire, con la dovuta premura, gli oggetti sacri e artistici.

*c. 1220*

## *2. I Defunti*

**R.114.** Quando muore qualcuno dei nostri religiosi, anche novizio, tutti i sacerdoti dell'Ordine celebrino in suffragio cinque Sante Messe, gli altri recitino l'Ufficio dei defunti e il santo Rosario.

**R.115.** Il Rettore della comunità, trasmetta subito al P. Generale la notizia, precisando i dettagli del trapasso. Il P. Generale lo notifichi ai Rettori delle altre comunità, affinché, immediatamente, si compiano i suffragi stabiliti.

**R.116.** Gli scritti del defunto vengano raccolti dal Rettore della rispettiva comunità, a meno che, il Rettore Generale, non decida diversamente. Quando muore un novizio, ciò che era di suo uso

rimanga nella comunità dove dimorava, salvo l'obbligo di restituire ai familiari ciò che loro spetta.

**R.117.** Alla morte del Romano Pontefice, in tutte le nostre chiese si celebri una Messa solenne di suffragio; per la morte dell'Ordinario del luogo, si celebri soltanto nelle chiese della rispettiva diocesi.

Nel mese di novembre si celebri una Messa nella Curia Generalizia per i defunti della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti di perfezione.

**R.118.** La carità che ci unisce per sempre in Dio sia manifestata in ogni comunità con la celebrazione mensile di tre sante Messe: per i nostri religiosi vivi e defunti, per i propri genitori e parenti, per gli affiliati e i benefattori dell'Ordine.

La sensibilità dei superiori, stabilirà, di volta in volta, quali altri suffragi compiere a favore di benefattori insigni o in altre circostanze particolari.



## Capitolo VII

### Governo dell'Ordine

#### 2. Il Capitolo Generale

##### *1. Principi generali*

**R.119.** Con la lettera di indizione, il P. Generale suggerisca particolari preghiere e penitenze per invocare più abbondanti doni dello Spirito.

##### *2. Partecipazione al Capitolo Generale*

**R.120.** L'elezione dei delegati sia fatta in modo che permetta, al massimo, una qualificata partecipazione dei religiosi e sia possibilmente rappresentativa di tutte le comunità.

In questa elezione, non hanno voce attiva e passiva, coloro che, già per altro titolo, partecipano al Capitolo.

**R.121.** Il Capitolo Generale, o per suo incarico il Consiglio generale, indica il modo di eleggere quanti delegati vadano al Capitolo Generale.

Esso potrà avvenire per circoscrizione, per lista

unica o in qualsiasi altro modo che sembrerà più idoneo.

Si curi che il numero dei membri da eleggere, non sia inferiore a quello dei partecipanti per ogni altro titolo.

**R.122.** Fatta l'indizione del Capitolo e delle annesse elezioni, le comunità eleggano i delegati con i relativi sostituti, secondo le disposizioni emanate dal Capitolo precedente e dal Consiglio Generale.

**R.123.** Queste elezioni, da farsi almeno due mesi prima della celebrazione del Capitolo, avvengano nel modo seguente: nel giorno stabilito dal Rettore della Casa i Vocali si raduneranno nella sala capitolare, dove sarà già pronto ciò che occorre per l'elezione. Invocato lo Spirito Santo, dal Rettore della Casa siano nominati due scrutatori.

c. 173

Quindi si proceda per ordine alle elezioni mediante scheda segreta che ciascuno, dopo avere in essa indicato i nomi e i cognomi di quelli che ha stabilito di eleggere con i relativi sostituti, deporrà piegata nell'urna.

Successivamente gli scrutatori, alla presenza di tutti, conteranno le schede; se corrisponderanno al numero degli elettori le introdurranno immediatamente in una busta adatta, sigillandola, e su di essa scriveranno: *"Elezione dei delegati al Capitolo Generale, fatta dalla casa di...."*.

Di questa elezione il Segretario faccia il relativo verbale, che, firmato anche dagli scrutatori e dal Rettore, sia spedito immediatamente al P. Generale.

**R.124.** Il Rettore Generale, ricevuto il plico da tutte le Case, lo apra alla presenza dei Padri Assistenti e insieme con loro esamini le schede.

Non computando le schede nulle, saranno dichiarati eletti Vocali al Capitolo, quei religiosi che avranno avuto più voti. Se due o tre avranno riportato un numero pari di voti, sarà eletto colui che è più anziano di professione o, se uguali, più anziano di età.

**R.125.** Coloro che dovranno partecipare al Capitolo Generale siano convocati e siano presenti nel giorno stabilito.

Durante tutto il periodo capitolare i Vocali abbiano tra loro frequenti scambi di idee sul regime dell'Ordine e sulla regolare osservanza, come pure sulla situazione delle varie comunità, sempre con l'unico intento di meglio servire il Signore e provvedere più efficacemente alle esigenze dell'Ordine.

**R.126.** L'inizio delle singole adunanze, sia chiaramente indicato dal suono del campanello o da altro segno equivalente.

### *3. Modo di procedere nel Capitolo Generale*

**R.127.** Nel luogo dove i Padri capitolari si radunano si prepari un tavolo con l'immagine del Crocifisso. Sul tavolo siano collocate le schede, le palline e quanto occorre per la votazione.

**R.128.** Per l'elezione del Segretario e dei tre Assistenti del Capitolo, il Rettore Generale inviti a fungere da Preside e da scrutatori i tre Vocali anziani.

**R.129.** Prima dell'elezione di qualsiasi Ufficiale si legga pubblicamente dal Segretario la parte delle Costituzioni inerente a quell'ufficio.

**R.130.** Prima dell'elezione tutti i Vocali giurino di non nominare se stessi nelle schede e di eleggere colui che riterranno che possa essere eletto; poi, per ordine, si accostino al tavolo e indichino il nome del prescelto nella scheda che deporranno nell'urna.

Il primo degli Assistenti del Capitolo le estrae dall'urna e le conta ad alta voce; se il numero delle schede supera quello dei votanti, la votazione è nulla e si ripete.

Altrimenti egli apre le schede e le legge distintamente sotto gli occhi degli altri Assistenti, che annotano insieme con il Segretario, il contenuto delle schede.

Alla fine, il Preside degli scrutini, annunzia ufficialmente l'esito della designazione.

Prima di passare ai rispettivi ballottaggi si apre uno scambio di idee sul candidato.

**R.131.** Il ballottaggio comincia da colui che ha riportato più preferenze nella designazione; in caso di parità, si segua il nostro ordine di precedenza. Se costui non riuscirà eletto con maggioranza assoluta, si voti per gli altri, secondo la stessa norma di precedenza. R 104  
Se nessuno avrà ottenuto la richiesta maggioranza, si passerà ad un nuovo scrutinio. Qualora anche in questo nessuno venisse eletto, si proceda ad un terzo ed ultimo nel quale siano presi in considerazione soltanto i due che in quello precedente hanno ricevuto la quotazione più alta dei suffragi. Entrambi si confermino con il ballottaggio. Risulterà eletto chi avrà ottenuto più voti.

In caso di parità, il maggiore per professione; se anche in questo fossero uguali, il maggiore per età.

Il Preside del Capitolo proclamerà ufficialmente l'avvenuta elezione. c. 176

**R.132.** Nel Capitolo Generale si tengano riunioni plenarie, alle quali intervengano tutti i Vocali, e riunioni private, alle quali partecipino soltanto il Rettore Generale, i tre Assistenti e il Segretario del Capitolo: tutti con voce attiva e passiva.

**R.133.** Ogni riunione plenaria cominci con l'invocazione dello Spirito Santo "*Veni Creator Spiritus*" e la relativa orazione.

Nella riunione privata si reciti l'antifona "*Veni Sancte Spiritus*" col suo versetto e orazione.

Al termine di ogni riunione si reciti l'"*Agimus tibi gratias*", secondo il nostro rituale.

**R.134.** Tutti gli argomenti da trattare nella riunione plenaria siano prima esaminati, in quella privata, dal Rettore Generale, dagli Assistenti e dal Segretario e, poi, proposti dallo stesso Rettore Generale.

Se agli Assistenti sembrasse opportuno proporre qualche cosa che il Rettore Generale non approva, la proponga il primo Assistente.

Allo stesso modo si comporti il Vicario nel Consiglio Generale e il Vice Rettore nelle Case.

**R.135.** Qualora ci fosse una proposta da approvare con votazione, prima del voto il Segretario scriva il testo, lo legga due volte ad alta voce e, se fosse necessario, lo distribuisca scritto a tutti i Vocali.

Dopo l'approvazione il testo venga riportato fedelmente nel Libro dei Decreti.

**R.136.** Chi manifesta ciò che, per giuramento o per obbedienza, deve essere tenuto segreto, tanto che si riferisca al Capitolo, quanto ad altri uffici privati,

sia punito con una pena proporzionata.

**R.137.** Dopo ogni scrutinio, le schede si chiudano in una busta e si brucino alla fine dell'adunanza.

#### *4. Ordinamento del Capitolo Generale*

##### *A. Preliminari*

**R.138.** Affinché il Capitolo sia assolutamente legittimo, si faccia l'assoluzione da tutte le censure e pene. Il Vicario Generale assolve il Rettore Generale; il Rettore Generale assolverà tutti insieme gli altri Vocali. Tale assoluzione ha valore soltanto in rapporto al Capitolo.

**R.139.** Nel giorno stabilito, al segno convenuto, tutti i Vocali si radunino nell'aula capitolare.

Il Segretario Generale legga il nome di ciascuno; risposto "*presente*", ognuno siederà al proprio posto col seguente criterio:

- a) il Rettore Generale;
- b) gli Assistenti Generali nell'ordine in cui sono stati eletti;
- c) l'Amministratore Generale;
- d) gli ex Rettori Generali;

- e) il superiore delle Delegazioni Generali;
- f) i delegati secondo la loro precedenza.

**R.140.** Invocato lo Spirito Santo, il Rettore Generale emette il giuramento di adempiere con fedeltà il suo ufficio.

Poi il Segretario Generale legge l'Atto del Consiglio Generale riguardante l'elezione dei partecipanti al Capitolo e i voti attribuiti ai singoli religiosi.

Subito dopo, il P. Generale chiede ai Vocali capitolari se ritengono che il Capitolo sia pieno e legittimo, se cioè sono presenti tutti quelli che ne hanno il diritto a norma delle Costituzioni. Qualora sorgesse qualche dubbio, i Vocali decideranno in merito.

**R.141.** Il Segretario Generale darà lettura del secondo paragrafo del capitolo VII delle Costituzioni e delle Regole ed eserciterà il suo ufficio finché non venga eletto il Segretario del Capitolo.

**R.142.** Successivamente, il Rettore Generale rivolgerà ai presenti una pastorale esortazione affinché ognuno si disponga a trattare con serenità e spirito di fede i problemi dell'Ordine. Al termine, si sciolga la seduta.



## *B. Inizio dei lavori*

**R.143.** All'ora stabilita il P. Generale, insieme con gli altri Padri, concelebrerà la Messa dello Spirito Santo.

**R.144.** I lavori capitolari si svolgono in quest'ordine:

- a) si procede all'elezione del Segretario del Capitolo; questi, a cui è riservato il compito di redigere gli Atti e Decreti, è il Cancelliere del Capitolo;
- b) si eleggono tra i Vocali i tre Assistenti del Capitolo che prendono posto accanto al P. Generale, secondo l'ordine di elezione;
- c) il Segretario e gli Assistenti giurano di adempiere fedelmente al loro ufficio e di osservare il segreto, anche a Capitolo terminato, su quanto verranno a conoscere;
- d) gli Assistenti del Capitolo ricevano, poi, ciò che è stato inviato direttamente o per mezzo dei Vocali: lettere, relazione dei Rettori, attestati delle sante Messe celebrate nel sessennio;
- e) si eleggono infine due Sindaci per l'esame del resoconti amministrativi; a costoro si aggiungerà un terzo che esamina con l'uno o con l'altro i resoconti delle loro Case.

Ai Sindaci, verranno consegnati i resoconti sessennali dell'amministrazione generale e quelli triennali delle amministrazioni locali.

**R.145.** Espletato quanto sopra, il P. Generale espone con una dettagliata relazione l'andamento dell'Ordine durante la sua gestione.

Quindi, prima di sciogliere la seduta, dichiara che da questo momento è vacante l'incarico di Rettore Generale, degli Assistenti Generali e dell'Amministratore Generale.

Il Rettore Generale continua, però, a dirigere il Capitolo in funzione di Preside e rimane legale rappresentante dell'Ordine fino all'elezione del suo successore.

**R.146.** Segua poi una sessione privata nella quale si leggano le lettere pervenute al Capitolo.

Verranno prese in esame soltanto quelle debitamente firmate e contenenti una reale sollecitudine per il bene dell'Ordine.

**R.147.** I Padri Capitolari radunati in seduta plenaria, presieduta dal P. Generale, ascoltano le lettere pervenute al Capitolo.

Quindi si apre la discussione sia sulla relazione del P. Generale, sia sulla gestione dell'Ordine nel sessennio precedente, sia sugli argomenti emersi dalle lettere, in modo che il P. Generale, nella sua replica, possa fornire esaurienti e utili risposte.

**R.148.** In sessione privata i Sindaci riferiscano sui resoconti dell'amministrazione generale e delle sin-

gole comunità e, nella seguente seduta plenaria, il primo Assistente del Capitolo riferisca su quanto riguarda lo stato amministrativo dell'Ordine e delle comunità, cui seguirà un adeguato esame ed una opportuna discussione.

**R.149.** Successivamente, l'assemblea stabilisca se la trattazione dei maggiori problemi relativi alla guida e allo sviluppo dell'Ordine, debbano precedere o seguire l'elezione del Rettore Generale e della sua Curia.

A tempo opportuno, in seguito a tale decisione, in una riunione privata si programmi l'agenda dei lavori.

### *C. Elezione del Rettore Generale*

**R.150.** Se all'ufficio di Rettore Generale venisse eletto uno degli Assistenti del Capitolo o il Segretario, a costoro, attraverso una legittima elezione, si sostituisca un altro religioso.

**R.151.** Se l'eletto è presente in Capitolo o nella Casa, si convochi tutta la comunità nell'aula capitolare e ognuno presti obbedienza col bacio della mano; poi ci si riunisca in Chiesa per una liturgia di impetrazione e di ringraziamento, secondo il nostro rituale.

**R.152.** Nell'ipotesi che l'eletto si trovasse notevolmente distante da dove si svolge il Capitolo, questo si sospenda fino al suo arrivo e subito il Preside provveda a notificargli l'elezione.

**R.153.** Colui che era Rettore Generale, dopo l'elezione del successore, prenda posto – se ritenga di voler continuare a presenziare al Capitolo – nel luogo che gli compete.

#### *D. Conclusione del Capitolo Generale*

**R.154.** Successivamente, trattati i problemi principali dell'Ordine, il P. Generale ne riassume le conclusioni da sottoporre al giudizio del Capitolo.

Quanto sarà confermato dall'assemblea attraverso suffragi segreti, costituisce la norma di governo dell'Ordine per il prossimo sessennio.

Particolari problemi possono essere demandati al Consiglio Generale, perché operi secondo le mutevoli condizioni dei tempi.

**R.155.** Il Capitolo Generale per promuovere la vitalità spirituale dell'Ordine concretizza la potestà di governo in vario modo:

a) emana Decreti per rendere più efficace ed incisiva la propria azione; questi Decreti hanno

- valore sessennale se non verranno confermati;
- b) abroga, modifica le Regole che l'esperienza ritiene superate e ne stabilisce delle nuove che si rendano utili;
  - c) per realizzare un adeguato aggiornamento propone alla Santa Sede di abrogare e modificare Costituzioni che l'esperienza ritiene obsolete o imperfette, e ne stabilisce delle nuove.

**R.156.** In varie sessioni private, il Rettore Generale e gli Assistenti Generali eletti, presenti in Capitolo, se è il caso, prendano visione in maniera dettagliata dello stato dell'Ordine, attraverso un colloquio con i singoli Vocali.

**R.157.** Ogni aggiunta al testo delle Costituzioni e delle Regole, perché sia definitiva, deve essere approvata anche nei due Capitoli Generali successivi. In questo periodo di tempo ha valore soltanto di Decreto. Le disposizioni, invece, e i Decreti del P. Generale o del Consiglio Generale, se non vengono riconfermati dal nuovo Rettore Generale, si ritengono aboliti.

**R.158.** Tenendo presente che autentico interprete delle Costituzioni è soltanto la Santa Sede, dal Capitolo Generale o dal Consiglio Generale, può essere fornita un'interpretazione puramente pratica e dichiarativa che va osservata fino al prossimo Capitolo Generale.

**R.159.** Se si riterrà opportuno rispondere alle lettere indirizzate al Capitolo, lo faccia il Rettore Generale o il Segretario per mandato del Capitolo, tenuto conto della condizione e della dignità delle persone a cui le lettere sono dirette.

**R.160.** Si faccia memoria, poi, di coloro che sono deceduti nel sessennio, affinché negli Atti dello stesso Capitolo venga annotato il bene da loro compiuto.

**R.161.** Il Segretario riporti e firmi, nel registro apposito degli Atti del Capitolo, la relazione già letta dai Padri Capitolari e da loro approvata. Essa sia firmata anche dal Rettore Generale e dagli Assistenti del Capitolo. Questo libro rimanga presso il Rettore Generale e sia conservato nell'Archivio.

**R.162.** Infine, dinanzi a tutta la comunità della Casa, riunita nella sala capitolare, dopo una breve esortazione del Rettore Generale, il Segretario legge gli Atti del Capitolo che, in tal modo, vengono promulgati.

La chiusura del Capitolo Generale avverrà in Chiesa col canto dell'inno «*Te Deum laudamus*».

**R.163.** Immediatamente dopo, lo stesso Segretario manderà alle singole comunità una copia degli Atti, firmati da lui e dal Rettore Generale, che li au-

tenticherà con il suo sigillo.

I Rettori, ricevutigli, convochino la loro comunità per darne lettura.

### 3. Il Rettore Generale

**R.164.** È facoltà del P. Generale concedere la «Affiliazione» ad alcuni uomini e donne, insigni benefattori del nostro Ordine, i quali vengono incorporati tra i nostri, in modo che possono in vita fruire di quanto bene è compiuto da tutto l'Ordine e, dopo la morte, possono partecipare ai suffragi dovuti ai benefattori.

**R.165.** Il Rettore Generale uscente gode dei seguenti privilegi:

- a) partecipa ai Capitoli Generali e Diete;
- b) conserva il titolo di Reverendissimo;
- c) sceglie per il prossimo sessennio una comunità di sua residenza fuori della Curia Generale.

**R.166.** Il Rettore Generale, a norma delle Costituzioni n. 205, può decidere il trasferimento o la sospensione di qualcuno dal suo ufficio.

Questa facoltà, però, gli compete fino a sei mesi prima del Capitolo Generale, allorché non può trasfe-

rire nessun Vocale delle comunità, salvo una grave causa e col consenso degli Assistenti.

#### **4. Il Consiglio Generale**

**R.167.** Per quel che riguarda il modo di procedere nelle votazioni, si segua in maniera analoga, quanto è stabilito per il Capitolo Generale.

**R.168.** Nella prima riunione che faranno, il Rettore Generale e gli Assistenti si impegnino ad osservare il segreto, anche al termine del mandato, riguardo a tutto quanto viene trattato in Consiglio.



## Capitolo VIII

### L'Amministrazione dei beni

**R.169.** Dipendono dall'Amministrazione Generale, se il Capitolo non deciderà diversamente, i seguenti beni temporali:

- a) i proventi che vengono all'Ordine per la sua attività, o sotto altro titolo, come pure i redditi dei beni mobili ed immobili, immediatamente soggetti all'Amministrazione Generale;
- b) le offerte per il mantenimento degli alunni, novizi e giovani, o per opere dipendenti direttamente dall'Istituto;
- c) i contributi delle singole Case, secondo quanto stabilito dal Capitolo Generale;
- d) i capitali e i proventi delle Case o opere dipendenti direttamente dal Padre Generale.

**R.170.** Dipendono dall'Amministrazione locale i beni temporali seguenti:

- a) tutto ciò che i religiosi, ivi assegnati, guadagnano col loro lavoro o ricevono sotto qualsiasi titolo. c. 668,3
- b) le donazioni in favore della Casa. c. 1267
- c) tutti i beni acquistati dalla Casa ed i rispettivi redditi.

Il Rettore Generale può avere un'amministrazione a parte per le spese d'ufficio o di opportunità.

Di questa amministrazione, dovrà rendere edotto il Capitolo Generale.

**R.171.** Il Capitolo Generale e, in via eccezionale, il Consiglio Generale, determini i limiti delle somme che il superiore, con o senza il parere del suo Consiglio, può spendere nell'amministrazione ordinaria. Negli atti amministrativi straordinari, invece, ai Rettori è consentita la spesa fino ad un terzo della somma stabilita dalla Santa Sede, con il voto segreto del Capitolo della Casa.

Fino ai due terzi della suddetta somma, oltre a quanto sopra, occorre il consenso scritto del P. Generale. Al di sopra dei due terzi è necessario il consenso del P. Generale con il suffragio segreto degli Assistenti. A nessuno è lecito superare i relativi livelli, con ripetuti atti amministrativi.

**R.172.** Benché ogni comunità abbia una certa autonomia nell'amministrazione dei beni, tuttavia, il Capitolo Generale o il Consiglio Generalizio, udito prima il parere del Rettore della Casa con il suo Capitolo, possono disporli per il bene dell'Ordine stesso, o per le necessità di un'altra Casa che soffre povertà.

PC 13

**R.173.** Il Rettore Generale col suo Consiglio, può chiedere alle comunità, in casi particolarmente gra-

vi, per il bene comune, oltre a quello stabilito, un contributo straordinario.

**R.174.** Il Rettore vigili attentamente sulla conservazione del patrimonio della comunità e sull'amministrazione dei redditi, dovendo essi servire al sostentamento dei nostri religiosi; il Procuratore, poi, abbia una conoscenza documentata dei beni immobili della Casa e ne assicuri responsabilmente la manutenzione.

**R.175.** Ci sia un inventario accurato e distinto dei beni mobili e immobili e degli oggetti preziosi con la relativa stima.

Questo inventario si conservi in un archivio e lo si aggiorni periodicamente.

*c. 1283,  
2° e 3°*

**R.176.** I documenti e gli strumenti che si riferiscono ai beni temporali, si conservino nell'Archivio, bene ordinati, con relativa descrizione, di cui una copia sia trasmessa al P. Generale, così come i diplomi, le bolle, i privilegi e simili.

La chiave dell'Archivio sia conservata dal Rettore.

**R.177.** Ogni anno, si scelgano due Sindaci che rivedano i registri delle varie amministrazioni e ne riferiscano al Capitolo della Casa.

Il Rettore ne invii una copia al P. Generale, con la firma dei Sindaci.

Lo stesso si faccia nel resoconto triennale, ed ogni volta che si celebri il Capitolo Generale.

**R.178.** Ai nostri è proibito esercitare il commercio a favore proprio o di altri, a norma del Diritto universale.

*c. 286*

**R.179.** Tutti coloro che hanno un'amministrazione di ufficio, la presentino al Rettore, nei tempi e nei modi stabiliti dal Capitolo della Casa.

**R.180.** È di somma importanza programmare periodicamente le spese ordinarie per l'Ordine e per le Case.

## APPENDICE

### Note caratteristiche della spiritualità di San Giovanni Leonardi

In obbedienza ai prescritti del Concilio Vaticano II, che vuole «il rinnovamento della vita religiosa con il continuo ritorno allo spirito primitivo degli Istituti, e nello stesso tempo l'adattamento degli Istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi», i Chierici Regolari della Madre di Dio guardano al loro Fondatore San Giovanni Leonardi con rinnovato interesse, come a loro modello di vita, desiderosi di coglierne la spiritualità per farla rivivere nell'Ordine da Lui fondato. PC 2

Essa traspare con evidenza dalla sua vita, dalle sue opere, dai suoi scritti, come pure dalla storia e dalla tradizione. Da queste fonti genuine ricaviamo una sintesi delle note caratteristiche più rilevanti:

Una PROFONDA PIETÀ che tenne l'animo del nostro Santo costantemente unito a Dio in un «dialogo quotidiano con Cristo», articolata nel culto dell'Eucarestia ed in una filiale devozione a Maria Santissima, è la prima nota della sua spiritualità. PO 18

Il culto dell'EUCARESTIA, nella quale «*l'anima si trasforma in Dio e Dio in lei*», fu promosso dal Santo *Doctrine notabili... Arch. OMD.*

in tutta la sua interezza: come sacrificio di lode a Dio, come comunione con Lui e con il prossimo e come adorazione della sua presenza reale.

La VERGINE SANTISSIMA fu suo «modello di quell'amore materno del quale devono essere animati tutti quelli che nella missione apostolica della Chiesa cooperano alla rigenerazione degli uomini». Dalla consacrazione che fece a Lei di sé ancora giovanetto, alla scelta della Vergine come Patrona del suo Ordine, può veramente dirsi che Egli fu tutto di Maria. LG 65

Lo SPIRITO DI OBEDIENZA, «senza la quale sarà di poco valore ciò che si farà», è la sua seconda caratteristica. Il Concilio Vaticano II ha invitato i religiosi a mettere a disposizione dei superiori, in spirito di fede e d'amore verso la volontà di Dio, le forze della loro intelligenza e volontà e i doni di natura e di grazia. Let.  
8.XI.1603

Questa formulazione di rara bellezza la troviamo ottimamente sintetizzata nelle prime Costituzioni del santo Fondatore: «*tum in re, tum in voluntate, tum in intellectu*». PC 14  
Cosf. 1851,  
PI, VI, 2

Ritenne che il primo esempio nell'esercizio di tale virtù dovesse provenire dai superiori, nella coscienza che il loro compito fosse solo un dovere di servizio verso i propri fratelli.

Di una tale disponibilità egli definiva le caratteristiche allorché, eletto Superiore, si premurava di scrivere ai suoi religiosi: *«io poi non pretendo che questo offitio habbi da essere per dominare, ma solo per servire a tutti in Domino»*.

*Letf.*  
8.XI.1603

Chi agiva così, poteva coerentemente affermare che la Regola del suo Ordine consisteva in una parola: «OBEDIENZA».

*Marracci,*  
pag. 52

L'AMORE ALLA CHIESA che egli sentì come «un solo Corpo» del quale Uno è lo Spirito, costituisce la sua terza, fondamentale caratteristica.

*I Cor. 12,13*

Lo spirito di autorevisione e di adeguamento di se stesso in funzione della Chiesa, e della Chiesa in funzione dell'umanità, è operante in san Giovanni Leonardi e rappresenta il suo volto ecclesiale. Lo testimonia il suo impegno oblativo e senza riserve al Papa come Vicario di Cristo e alla Chiesa tutta, la cui rinascita egli vide allora, nella stessa prospettiva pastorale che il Vaticano II ha messo in evidenza. Infatti, nel «*Memoriale*» presentato a Paolo V, si incontra la proposta di una collegialità tra i Vescovi di una stessa nazione, quale viene attuata oggi nelle Conferenze Episcopali.

Questo amore, il Santo lo espresse con azione positiva, tendente più a dare un aspetto nuovo alla Chiesa che a perseguire i suoi errori.

La peculiare sensibilità del Santo verso il Corpo

Mistico di Cristo, la si riscopre, ancor più accentuata, nello spirito missionario che lo portò a promuovere l'ardito progetto, divenuto poi realtà, del Collegio di Propaganda Fide.

Lo SPIRITO APERTO AI SEGNI DEI TEMPI, che emerge dall'atteggiamento del Santo di fronte al suo mondo, è un'altra nota della sua personalità.

In uno studio redatto collegialmente sotto la guida del Leonardi, si sottopongono all'esame della Santa Sede le necessità più urgenti delle anime cristiane secondo i diversi stati cui appartengono e si conclude sul dovere di dare assistenza religiosa alle parrocchie abbandonate, un cappellano ai detenuti in carcere, un assistente spirituale agli studenti universitari che vivono lontani dalle loro famiglie.

Così come avvertì quale indeclinabile esigenza del suo tempo, la carità della verità, per la quale comprese come fosse suo pregiudiziale dovere annunciare a tutti il Vangelo di Dio, seguendo il mandato del Signore. Il testo da lui preparato sul catechismo, l'inviare i suoi giovani nelle campagne ad insegnare la Dottrina Cristiana ai fanciulli e agli adulti, la Confraternita della Dottrina Cristiana da lui istituita in molte diocesi, fanno del Leonardi non soltanto l'annunciatore della verità, ma un maestro della catechesi aperto al bisogno del momento e che moltiplica il bene con adatta pedagogia e con

*PO 4;  
Mt. 28, 20*



l'organizzare l'insegnamento della divina Parola.

CONCLUSIONE: a distanza di quattro secoli, secondo l'invito del Concilio Vaticano II e l'esempio di san Giovanni Leonardi, che visse la sua santità in una dimensione ecclesiale e cristologica, i suoi figli sono chiamati a ricopiare in se stessi le caratteristiche del loro Fondatore *«havendo davanti gl'occhi della mente nostra solo l'onore, il servitio, la gloria di Christo Gesù Crocifisso»*. Let.  
16.IX.1603



## INDICE BIBLICO – Costituzioni e Regole

<b>Matteo</b>	Cost. e Reg.	<b>Atti</b>	Cost. e Reg.
19,11	15	4,32	93
19,13	15	16,32	120
6,22	19		
5,3	21		
6,25-32	21; 24	12,10-20	99
28,19	66	13,1	115
18,20	99		
20,1	101		
5,16	113	<b>1 Corinzi</b>	
10,16	114	7,34	15
17,21	R7	9,19	121
18,15-18	R88; R98	13,4-6	R84
		12,7-11	R90
		<b>Efesini</b>	
<b>Marco</b>		4,13	9; 51/2
10,21	8		
3,13	41	<b>Colossesi</b>	
16,15	124	3,3	12
10,45	R50	3,14	102
<b>Luca</b>		<b>Filippesi</b>	
24,26	8	2,8	27
6,20	21	3,10	94
12,22-30	21; R9		
14,33	R9	<b>Ebrei</b>	
		10,7	27
		13,17	100
<b>Giovanni</b>		<b>1 Pietro</b>	
4,23	87	4,10-11	122
10,16	124		



## INDICE ANALITICO – Costituzioni e Regole

### **Abito religioso**

- con la prima Professione, 53;
- forma tradizionale, R11;
- altre forme approvate, R11;
- segno di consacrazione e testimonianza di povertà, 53, 111;
- uniformità, R110.

### **Affiliazione all'Ordine**

- destinatari e vantaggi, R164.

### **Aggiornamento**

- culturale, 70;
- permanente, 73;
- partecipazione ai corsi di a., R65.

### **Amministratore Generale**

- elezione, 144b, 155, 191;
- ufficio e compiti 146, 191-195, 229.

### **Amministrazione**

- i nostri beni temporali, 226, 228;
- la retta a. esercizio di povertà, 228;
- a. ordinaria, 229, R171;
- a. straordinaria, 230, 231, R171;
- facoltà del Capitolo Generale, R171, R172;
- del Consiglio Generale, R169, R171-R173;

- del Capitolo della Casa, 212d, R170, R172;
- a. privata del P. Generale, R170;
- di altri ufficiali, R179;
- di ogni religioso, 229;
- revisione dei conti, R177;
- resoconti amministrativi, R144e, R148, R177;
- norme complementari, R172-R180.

Vedi anche: Beni temporali.

### **Amministrazione locale**

Vedi: Procuratore della Casa.

### **Anziani**

- cura fraterna, 103;
- gli esempi degli a., R55.

### **Apostolato**

Vedi: Vita apostolica.

### **Archivio-Archivista**

- a. generale, 196, R175;
- a. locale, 202, 214, R175, R176;
- archivista Generale, 180, 197-199;
- a. segreto del P. Generale, 171.

### **Assistenti del Capitolo Generale**

- elezione, 155, R128, R144;
- compiti, 152, 153, R130,

- sostituzione, R180, R132, R134, R144, R148;

### **Assistenti Generali:**

- elezione, 134, 144b, 155;
- durata dell'ufficio, 186;
- qualità degli a.g., 175;
- compiti, 134, 142, 146, 185, 187;
- ordine di precedenza, 174, R104;
- sostituzione, 183, 184;
- dipendenza dal P. Generale, 188;
- residenza, 188;
- incompatibilità, 188.

Vedi anche: Consiglio Generale.

### **Atti comuni**

- puntualità e obbedienza, R20;
- partecipazione, 106;
- principali a.c. 106;
- precedenza negli a.c. R104;
- orario degli a.c. 106;
- gli a.c. e il Capitolo della Casa, R75.

### **Avvento**

- raccoglimento e pratica del silenzio, R95;
- spirito di penitenza, R95.

### **Benedizione**

- chiedere la b. al Superiore, R21.

## **Benefattori**

- segno della Provvidenza, 227;
- affiliazione all'Ordine, R164;
- suffragi, R118.

## **Beni temporali**

- fonte dei nostri b.t., 227;
- i proventi, patrimonio comune, R10;
- diritto di possedere dell'istituto, 226;
- i b.t. dell'amministrazione generale, R169;
- dell'amministrazione locale, R170;
- Amministratore generale, 229;
- il Procuratore della Casa, 229;
- la Professione Temporanea e i b.t., 54;
- la Professione Solenne e i b.t., 61;
- amministrazione, testimonianza di povertà, 228;
- i b.t. dell'Ordine sono beni ecclesiastici, 226.

Vedi anche: Amministrazione.

## **Biblioteca**

- efficiente in ogni Casa, R65;
- Prefetto della biblioteca, 217, 218.

## **Capitolo della Casa**

- definizione, 210;
- finalità, 135;
- autorità e competenza, 205, 210, 212, 232, R44, R46, R57, R59, R94;



- voce attiva e passiva, 136;
- composizione, 211;
- convocazione e periodicità, 210;
- preparazione, 209/d;
- preside, 213;
- segretario, 214;
- programmazione: dell'orario comune R91;
- dell'apostolato, 126;
- della lettura delle Costituzioni e Regole, R105;
- valore delle decisioni, 210;
- ricorso contro le decisioni, 215;
- decisioni nei casi urgenti, 212/i.

### **Capitolo delle colpe**

- mezzo di conversione, R80.

### **Capitolo Generale**

- guida dell'Ordine, 131, 140;
- compiti, 132, 144;
- ordinario e straordinario, 141;
- convocazione, 142, R125;
- membri, 140-, 146;
- normativa per l'elezione dei delegati, R120-R124;
- rinuncia, 148;
- sede e periodicità, 141;
- preparazione, 143;
- riti e preghiere, R119, R133, R143, R151, R162;
- normativa per la partecipazione, 146, 147, R125, R126;

- numero dei vocali per la validità, 151;
- preside ed elezioni, decreti, 152-162, R127-R137;
- ordinamento e programma del c.g., R138-R163;
- c.g. straordinario o Dieta, 141, 145.

### **Carisma dell'Ordine**

- elementi costitutivi, 1-4;
- le comunità locali e il carisma del Fondatore, 130, 236;
- sviluppo del carisma nella programmazione dell'apostolato, 126.

### **Carità**

- fondamento della nostra vita comune, 98, 106, R84, R88, R98, R105;
- segno della presenza di Dio, 99;
- custode e aiuto della castità, 19, R8;
- nei provvedimenti disciplinari, 76;
- promozione della carità, 103, 105, 165, R118;
- c. con chi si separa dall'Ordine, 84;
- formazione dei giovani alla c. 51.2;
- come realizzare la perfezione della c., 2;
- le opere di c. e la conversione, 93.

### **Case dell'Ordine**

Vedi: Comunità locali.

### **Castità**

- dono del Signore, 15;
- imitazione del santo Fondatore, 16;

- formazione dei giovani alla c., 46, R3;
- formazione integrale, 18, R1, R3;
- testimonianza, 20;
- difesa della c., 17, 19, R2-R7;
- aiutare i deboli, R8.

### **Catechesi**

- caratteristica del nostro apostolato, 3, 119, 123, R110.

### **Celebrazioni liturgiche:**

- decoro, 127;
- solennità e feste della Madonna, R73;
- del santo Fondatore, R74;
- liturgia delle ore, 92, R75.

### **Celibato**

- significato e valore, 15, R1.

### **Chierici regolari della Madre di Dio (Ordine dei)**

- fondatore, 1;
- denominazione specifica, 7;
- fine e carisma, 1-5;
- membri, 5, 6;
- incorporazione all'O., 96, 97;
- separazione dall'O., 74-85;
- strutture e guida, 131-134;
- persona giuridica, 226;
- stemma e sigillo, 139.

## **Chiesa**

- l'ordine nella c., 1;
- disponibilità nella c., 55;
- tutta la formazione ci porta alla vita della c., 34, R26;
- la nostra vocazione è accettata dalla c., 41;
- il noviziato si svolge nello spirito della c., 47, R36;
- formazione culturale e insegnamento della c., 66-69;
- la nostra obbedienza alla c., 2,30;
- castità e fecondità della c., 15;
- povertà e missione nella c., 26;
- partecipazione alla spiritualità della c., 86;
- seguire le pratiche indicate dalla c., 91;
- le infermità sostengono l'opera della c., 103;
- la propria salute e il servizio della c., 107;
- apostolato in comunione con la c., 121;
- funzioni liturgiche secondo lo spirito della c., 127;
- il carisma del Fondatore approvato dalla c., 130.

## **Chiese**

- centro della comunità, 201;
- irradiazione del nostro apostolato, 127;
- cura e decoro, R113;
- scelta dei parroci e rettori, 177.

## **Clausura**

- sostegno e difesa della vita religiosa 108;
- garanzia di dialogo col Signore, R94.

## **Commercio**

- divieto di esercitare il c., R178.

## **Commissione speciale per la formazione**

- composizione e compiti, R27;
- nomina, 176.

## **Comunità locale**

- persona giuridica, 226;
- c.l. e carisma del Fondatore, 130;
- erezione e soppressione, 200-202;
- governo, 135, 219;
- voce attiva e passiva, 136;
- composizione, 176a;
- case formate e non formate, 216;
- visita del P. Generale, 168;
- rendiconto amministrativo ordinario, 209/c;
- revisione amministrativa periodica, 212/c, R179;
- assegnazione, 97;
- unione fraterna, 99, 106, 138;
- cura degli anziani e dei malati, 103;
- osservanza delle Costituzioni e Regole, 105;
- clima di famiglia nella c.l., R85.

## **Confessori dei religiosi**

- nella comunità locale, R71.

## **Consacrazione religiosa**

- dono di sé, 8-14;
- preparazione alla c.r. nel Noviziato, 46, R45;
- formula della c.r., 57;
- effetti della c.r., 55, 113;
- testimonianza e apostolato, 113, 116;
- testimonianza e promozione vocazionale, 42.

Vedi anche: Castità, Povertà, Obbedienza.

## **Consiglio Generale**

- composizione, 134, 173;
- organo di governo, 178, R167;
- elezione, 155, 174;
- qualità dei Consiglieri, 175;
- convocazione, 178;
- compiti, 173, 176, 177, 180;
- presenza e validità degli atti, 181;
- c.g. pieno, 182, 183;
- segreto d'Ufficio, R168.

Vedi anche: Assistenti Generali.

## **Consulta della Casa**

- finalità e composizione 135, 208;
- compiti 209;

## **Consultazione**

- prima del Capitolo Generale, 143;
- per alcune nomine, 177.

## **Consultori**

- formano la Consulta della Casa, 135;
- compiti, 208, 214.

## **Correzione fraterna**

- dovere di tutti i religiosi, R88;
- dovere degli Assistenti verso il P. Generale, 185.

## **Costituzioni e Regole**

- manifestano la fisionomia dell'Ordine, 105;
- osservare, meditare, sostenere, 112, 236, R105;
- obblighi morali 236, R105;
- interpretazione, 233, R158;
- mutare, sopprimere, aggiungere, 161, 234, R155, R157;
- dispensare, 235;
- i novizi e lo studio delle C. e R., 46;
- l'apostolato e l'osservanza regolare, 12.

## **Cultura**

- all'altezza dei tempi, R65;
- sussidi, R14;
- i fratelli e la c. di base, R67.

Vedi anche: Formazione culturale.

## **Decreti**

- approvazione dei d., 161, R135;
- d. del Capitolo Generale, 144f, R155a;
- del P. Generale e Consiglio, R157;

- del Capitolo della Casa, 212, 215.

## **Defunti**

- comunione con i d., 104;
- suffragi, R114, R117, R118;
- morte di un religioso, R115, R116;
- del P. Generale, 141;
- di un Assistente generale, 184;
- memoria dei nostri d., R93, R160.

## **Delegati al Capitolo Generale**

Vedi: Vocali al C.G.

## **Delegato Generale**

- elezione, 176d;
- partecipazione al Capitolo Generale, 146/a;
- consultazione per la nomina del D.g., 177.

## **Diaconato**

- ammissione, R59.

## **Dialogo**

- debitamente inteso, R23;
- dovere del R. Generale, 166;
- dovere del R. locale, 100, 206;
- dovere di tutti i religiosi, R87;
- il d. crea il clima di famiglia, 39;
- d. col pensiero contemporaneo, 68.



## **Dieta**

Vedi: Capitolo Generale.

## **Digiuno**

- osservanza dei digiuni della chiesa e nostri, R78;
- il d. mezzo di rinnovamento nella vita spirituale; 93.

## **Dimissione dall'Ordine**

- di un postulante, 212g;
- di un novizio, 52;
- di un professo di voti temporanei, 75, 77;
- di un professo solenne, 75, 83.

## **Direttore spirituale**

- nelle comunità locali, R71.

## **Disponibilità**

- verso i superiori, 28, 100;
- verso i confratelli, R86;
- per l'esercizio della parola, R107;
- nei doveri del proprio stato, R90.

## **Distacco**

- dalle ricchezze terrene, 21, 26;
- dalle preoccupazioni, 24.

## **Docenti**

- i nostri d., R61, R66.

## **Dottrina cristiana**

Vedi: Catechesi.

## **Dovere quotidiano**

— accettazione serena, R6.

## **Economo Generale**

Vedi: Amministratore Generale.

## **Ecumenismo**

— spirito ecumenico, 120;

## **Educazione civile**

- modo di agire e trattare, 114;
- aiuto alla castità, R2.

## **Esclusione**

- concessione, 81;
- effetti, 82.

## **Esercizi spirituali**

- dovere annuale, 95;
- in preparazione al Noviziato, R37.

## **Esterni**

- discrezione nel parlare, R81;
- custodire con gli e. il buon nome dell'Istituto, R87.

## **Eucarestia**

- l'amore all'E. e la spiritualità dell'Ordine, 2, 14, 87;
- esercizio del nostro apostolato, 3;
- formazione dei novizi all'amore dell'E., 51/3;
- partecipazione quotidiana all'E., 86, 87, R69;
- in ogni Casa si conservi l'E., 201;
- cura delle celebrazioni eucaristiche, R70;
- visita al Santissimo Sacramento, R70;
- esposizione solenne dell'E., R70.

## **Ex Rettore Generale**

- diritti, 146, R153;
- privilegi, R165.

## **Famiglia**

- il clima di f. nelle nostre comunità, 39, R85;
- memoria dei familiari, R118.

## **Feste**

- della Madonna, R73;
- del santo Fondatore, R74;
- anniversario della fondazione dell'Ordine, R73.

## **Fondazioni nuove**

- erezione, competenza, 200;
- requisiti, 200, 201.

## **Fondatore**

Vedi: Giovanni Leonardi, san.

## **Formazione culturale**

- necessità e dovere, 66-68, R61, R62;
- specializzazioni, 69, R63;
- mariologia e storia dell'Ordine, R64;
- f.c. peculiare per i giovani, 69, R52, R63;
- per i fratelli, 71, R42, R53, R67;
- aggiornamento, R65;
- disciplina negli studi, 66-68, R66.

## **Formazione religiosa**

- la nostra f.r., 34-40;
- degli aspiranti, R28-R31;
- dei postulanti, 45, R32-R35;
- dei novizi, 46-54, R36-R47;
- dei professi, 64, 65, R48-R60.

## **Formazione permanente**

- dovere, 40, 70, 73;
- per i fratelli, 71;
- dinamica della f.p., 72.

## **Fratelli**

- membri dell'Ordine, 5;
- compiti, 5, 102;
- inseriti nella vita apostolica, 125;

— formazione culturale, 71, R42, R53, R67.

Vedi anche: Formazione religiosa.

### **Gesù Cristo**

— sequela, 10, 13, 21, 23, 86;

— intimità, 8, 14, 87;

— imitazione, 27, 34, 116;

— formazione dei novizi alla imitazione di G.C., 51/1.

Vedi anche: Consacrazione religiosa, Formazione religiosa.

### **Gioia**

— la vita gioiosa e l'apostolato, 116;

— la testimonianza gioiosa e la promozione vocazionale, 42;

— la g. di vivere insieme difesa della castità, 19;

— la gioia di servire il Signore insieme, 39, 99, 102.

### **Giovanni Leonardi, san**

— Fondatore, 1;

— maestro e guida, 2, 4, 16, 23, 28, 51/1, 86, 102, 109, 121, 124, 144/g, 165, 206, R11, R21, R64, R65, R68, R80;

— patrocinio, 57;

— culto e devozione, 90, R74.

### **Gioventù**

— cura e premura, 123, R110;

— animazione vocazionale, 41-44, R26, R27.

## **Governo dell'Ordine**

- strutture, 130-139;
- Capitolo Generale, 132, 140;
- Rettore Generale, 133, 165, 167;
- Consiglio Generale, 134, 176;
- Rettore locale, 135, 203, 208, 210.

## **Infermi**

Vedi: Malati

## **Intimità divina**

- intimità col Divino Modello, 8, 14;
- segreto dell'apostolato, 12;
- fonte di vita apostolica, 117.

## **Inventario**

- i. patrimoniale, R175;
- i. degli oggetti preziosi, R19.

## **Laici**

- collaborazione dei l., R111.

## **Laureati**

- i nostri l., R63.

## **Lavoro e lavoratori**

- i giovani sperimentino il disagio dei l., R50;
- osservare la comune legge del l., 24, 102;

- il l. dei fratelli e l'apostolato, 125, R42, R53;
- il l. mezzo per custodire la castità, R6;
- il l. fonte del nostro sostentamento, 24, 227;
- il l. testimonianza di povertà, 24.

### **Lettura spirituale**

- esercizio dei novizi, 51/5.

### **Letture**

- letture e castità, R4.
- prudenza con le pubblicazioni, R101.

### **Libro degli Atti**

- del Capitolo Generale, R161;
- del Consiglio Generale, 180;
- del Capitolo e Consulta della Casa, 214.

### **Libro delle professioni**

- documento per i Religiosi dell'avvenuta professione, R47.

### **Liturgia**

- coltivare la l., R112;
- iniziazione alla l. degli aspiranti, R30;
- studio della l. dei novizi, 51/5;
- la liturgia nelle nostre chiese, 127.

### **Liturgia delle ore**

- celebrazione comune, 92;

- recita privata, 92;
- facoltà del Capitolo della Casa, R75.

### **Maestro dei fratelli**

- Ufficiale maggiore, elezione, 176, 217;
- compiti, R53.

### **Maestro dei giovani**

- Ufficiale maggiore, elezione, 176, 217;
  - compiti, 64, 65, 225, R49, R52-R56, R59;
- Vedi anche: Formazione religiosa dei professi.

### **Maestro dei novizi**

- Ufficiale maggiore, elezione, 176, 217;
- compiti, 46, 51, 225, R43, R44, R46;
- requisiti e qualità, 38, 50;
- il vice Maestro, 50.

Vedi anche: Formazione religiosa dei novizi.

### **Malati**

- formazione dei giovani verso i m., R50;
- cura fraterna dei m., 103, R85;
- premura del Superiore, R85;
- premura del Parroco, R109, R110;
- le sofferenze offerte al Signore, 103.

### **Maria Santissima**

- nella spiritualità del Fondatore, 1-3;



- nostro modello, 16, 102;
- Maria Assunta patrona dell'Ordine, 4;
- nostro distintivo, 3, 89, 119;
- patrocinio di Maria Santissima nella consacrazione, 57;
- onore e devozione, 89, R72;
- solennità e feste, R73, R78;
- Maria Assunta regina della nostra Casa, 201.

### **Meditazione**

- comunitaria e privata, 91, R75;
- esercizio dei novizi, 51/5.

### **Memoria**

- dei nostri religiosi, parenti, benefattori, R118;
- nel Capitolo Generale, R160.

### **Mensa**

- la nostra mensa, atto comune, R13, R93;
- puntualità, R20;
- non mangiare fuori mensa, R13.

### **Messa**

- applicazione, R15;
- custode delle offerte, R16.

### **Mezzi di comunicazione sociale**

- uso discreto e prudente, 110, R4, R101;
- vantaggi per l'apostolato, R108.

## **Moribondi**

- assistenza sollecita, R109.

## **Ministeri**

- ammissione, R59.

## **Mortificazione**

- sostegno della castità, R7.

Vedi anche: Penitenza.

## **Natale dell'Istituto**

- memoria della fondazione, R73.

## **Noviziato. Novizi**

- finalità del n. 46;
- candidati, 47, 54, R45;
- casa di n. 48, R39, R40;
- Maestro dei n., 49-51, R43, R46;
- vice Maestro, 50;
- formazione dei n., normativa, 49-54, R36, R38, R42, R45;
- ammissione dei n. 212/h;
- abbandono del n. 52, R44;
- morte di un n. R116;
- competenza del P. Generale, 47-50, 54, R40, R41, R44-R46.

## **Obbedienza**

- offerta di sé a Dio, 27, 33;
- autorità e obbedienza, 28-31, R21-R25;

- dialogo, R23;
- precetto di o., 32;
- formazione dei novizi all'o., 47, 51/2;
- la nostra o., R20-R25.

## **Oblati**

- sacerdoti e laici, 6.

## **Officiali della Casa**

- O. maggiori, chi sono, 217;
- nomina e durata, 174, 203, 205;
- compiti, 176, 218, 225;
- O. minori, chi sono, 217;
- nomina e durata 203, 212/a, 217;
- autorità, 30;
- gli O. dipendono dal Rettore, 218.

## **Orario**

- nella vita comune, 106;
- programmazione dell'o., R91.

## **Ordine della Madre di Dio**

- fondatore, 1;
- vita spirituale e servizio, 1-3;
- clericale, 5;
- Maria Assunta, patrona, 4;
- governo dell'O. e strutture, 130-139;
- fine principale, 3, 119.

## **Ordini Sacri**

- ammissione, R42, R59, R60.

## **Ospiti**

- accoglienza fraterna, R13;
- comportamento del religioso ospite, R15.

## **Osservanza regolare**

- senso di responsabilità nell'o.r., R97;
- promozione dell'o.r., 112, 144/g.

## **Parenti**

- suffragi, R118.

## **Parroco**

- nomina, 176/a, 177, 217, 220;
- compiti pastorali e doveri religiosi, 221, 222, R110, R112;
- scadenza e rimozione, 217, 221;
- amministrazione parrocchiale, R16.

## **Penitenza**

- p. e conversione, 88, 93, 94
- p. quaresimale, R77;
- venerdì giorno di p., R79;
- il capitolo delle colpe, R80;
- segreto sulle nostre penitenze, R81.

### **Postulato-Postulanti**

- preparazione al Noviziato, 45;
- formazione dei p. 45, R32-35;
- accettazione e dimissione dei p., 212/g.

### **Postulatore delle cause di santificazione**

- nomina, 176/g.

### **Postulazione (nelle elezioni)**

- valore e requisiti, 158.

### **Poveri**

- formazione dei giovani verso i p., 51.2;
- cura pastorale dei p., R110;
- i nostri beni materiali e i poveri, 25.

### **Povertà**

- sequela di Cristo, 21;
- la nostra povertà, 22, 26, R9-R19;
- impegno e testimonianza, 23-25;
- regole di povertà, R13-R17;
- formazione dei novizi alla p., 46, 51/2;
- la retta amministrazione, esercizio di povertà, 228.

### **Precedenza**

- p. ordinaria, R104;
- nel Capitolo Generale, R130, R139.

## **Predicazione**

- annuncio della Parola e catechesi, 3, 119, 121, 123;
- formazione per la p., 66;
- preparazione immediata, R107;
- partecipazione alla celebrazione della Parola R76.

## **Prefetto degli studenti**

Vedi: Maestro dei giovani.

## **Prefetto di Chiesa**

- Ufficiale maggiore, 217;
- nomina, 176/a, 217;
- compiti, 223, R16, R113.

## **Prefetto degli Studi**

- Ufficiale maggiore, 217;
- nomina, 176/a, 217;
- compiti, 225.

## **Preghiera**

- p. e apostolato, 12;
- p. e pratica della castità, 17
- p. e crescita spirituale, 86,93;
- formazione degli aspiranti alla p., R30;
- formazione dei novizi alla p., 51/5

## **Presbiterato**

- ammissione, R59

## **Preside del Capitolo Generale**

Vedi: Rettore Generale.

## **Probandato**

Vedi: Postulato.

## **Procuratore Generale**

- nomina, 176/b;
- esercizio e doveri, 190.

## **Procuratore della Casa**

- Ufficiale maggiore, 217;
- nomina, 176/a, 217;
- competenza e doveri, 224, 229, R174;
- rendiconti amministrativi, R177;
- compiti, 223, R16, R113.

## **Professione di Fede**

- del nuovo Rettore Generale, 159.

## **Professione religiosa**

- definizione, 55;
- ammissione, 212/h;
- formula della p.r., 57;
- formazione dei professi, 64, 65, R48-R60.

## **Professione Solenne-Professi solenni**

- perfetta donazione di sé a Dio, 60;

- requisiti per la p.s., 61, 63, R58;
- effetti, 62;
- formula della p.s., 57;
- ammissione, R57;
- norme disciplinari, R59, R60;
- separazione dall'Ordine, 78, 182/a.

Vedi anche: Professione religiosa.

### **Professione Temporanea**

- natura e fine, 55, 58;
- ammissione, 52, 56, R45, R46;
- formula della professione, 57;
- requisiti per la p.t., 59;
- il Maestro di spirito, 64, 65;
- partecipazione dei professi al Capitolo della Casa, 211;
- separazione dell'Ordine, 77, 78.

Vedi anche: Professione religiosa.

### **Programmazione**

- della vita comune, R91, R92;
- dell'apostolato, 126;
- economica, R180

### **Propaganda Fide (Collegio de)**

- ideato da san Giovanni Leonardi, 124.

### **Proventi**

- tutti i p. sono patrimonio comune, R10.



## **Provvidenza**

- fiducia nella P., 21;
- le donazioni dei benefattori, segno della P., 227.

## **Prudenza**

- difesa della castità, R4, R5, R101.

## **Puntualità**

- agli atti comuni, R20.

## **Quaresima**

- penitenza quaresimale, R77, R95.

## **Rettore Generale**

- successore di san Giovanni Leonardi, 165;
- guida dell'Ordine, 133, 165, 167, 235, R166;
- elezione, 144/b, 155, 156, R150-R153;
- requisiti e qualità, 163, 166;
- compiti, 128, 129, 146, 152, 165, 168-170, 177, 178, R154, R164;
- durata dell'ufficio e cessazione, 164, 172;
- residenza, 165.

## **Rettore Locale**

- ufficio, elezione e durata, 176/a, 177, 203-205;
- requisiti, 203;
- compiti e governo della Casa, 128, 129, 135, 137, 138, 206-208, 213, R123, R163, R174.

## **Riammissione nell'Ordine**

- rientro nell'Istituto, 80.

## **Rinunzia**

- ai beni terreni, 10, 22;
- alle comodità e superfluità, R9;
- r. a uffici, 148;
- r. all'ufficio di Rettore Generale, 172.

## **Rosario**

- recita quotidiana, 89.

## **Sacerdoti**

- s. e fratelli, 5;
- il Rettore Generale deve essere sacerdote, 163;
- idem del Maestro e vice Maestro dei novizi, 50;
- ministero, 102, 121, 122, R107-R112;
- celebrazione quotidiana e concelebrazione, R69.

## **Sacramenti**

- amministrazione, 3, 119, 122;
- i parroci e la celebrazione dei s., R110.

## **Salute fisica**

- cura della propria salute, 107.

## **Santa Sede**

- la Santa Sede e le nostre Costituzioni, 233, 234;

- interventi della Santa Sede, 78, 142, 172;
- il Procuratore Generale presso la Santa Sede, 190.

### **Scritti**

- pubblicazioni e collaborazione con la stampa, 129
- gli s. di un defunto, R116.

### **Scuola Apostolica**

- erezione, 44;
- finalità, R28.

### **Scuole pubbliche**

- docenti e studenti nelle s.p., R66.

### **Segretario del Capitolo Generale**

- elezione, 155, R128, R144/a;
- compiti, 152, R130, R132, R134, R135, R144/c, R161-R163;
- sostituzione, R150.

### **Segretario Generale**

- elezione, 180;
- compiti, nel Consiglio Generale, 180;
- nel Capitolo Generale, R139-R141.

### **Seminario minore**

Vedi: Scuola Apostolica

## **Separazione dall'Ordine**

Vedi: Uscita dall'Ordine

## **Sigillo dell'Ordine**

— forma e uso, 139.

## **Silenzio**

- mezzo di unione con Dio, 109;
- tempo e luoghi di silenzio, R95;
- s. penitenziale in Avvento e Quaresima, R95.

## **Sindaci**

- nel Capitolo Generale, R144/e, R148;
- revisione delle amministrazioni, R177.

## **Sommo Pontefice**

- obbedienza, 30;
- rispetto e riverenza, 115;
- suffragi, R117.

## **Stampa**

- pubblicazioni e collaborazione con la s., 129.

## **Stemma dell'Ordine**

- contenuto nel sigillo, 139;
- posto sull'ingresso di ogni Casa, 201;

## **Stima**

- s. reciproca, 39, 99, 100, R17, R89, R102, R103.

## **Storiografi dell'Ordine**

- nomina, 176/b.

## **Studio**

- la nostra cultura, R61;
- studi e specializzazioni, R63;
- durante il Noviziato, R42;
- durante lo Studentato, R51.

## **Sub tuum Praesidium**

- antifona conclusiva delle nostre preghiere, R72.

## **Suffragi**

Vedi: Defunti

## **Tommaso d'Aquino**

- modello e maestro nello studio della teologia, 67.

## **Uniformità**

- nelle camere, R12;
- nel vestire, R.

## **Uscita dall'Ordine**

- di un novizio, 52, R44;
- di un professo, 77-79, 85;

- prevenire l'u. con la carità, 74, 76;
- escaustrazione, 81, 82;
- carità verso chi è uscito dall'Ordine, 84.

### **Vacanze**

- dormire presso le nostre Case, R99;
- nelle spese tenere un criterio di uguaglianza, R17.

### **Venerdì**

- giorno di penitenza, R79;
- memoria della passione del Signore, R79.

### **Vescovo Diocesano**

- rispetto, 115;
- presentazione dei parroci e dei Rettori, 177;
- erezione e soppressione di una Casa, 200;
- licenza per la stampa di libri, 129;
- i parroci dipendono dal V.D. nella pastorale, 118.

### **Viaggi**

- norme per i v., R15, R17

### **Vicario Generale**

- officio e compiti, 134, 171, 189, R134, R138;
- è il primo Assistente Generale, 189;
- incompatibilità, 192;

### **Vice Maestro dei novizi**

- *Ufficiale maggiore*, 217;
- *nomina*, 176/a, 217;
- *compiti*, 50, 225;

### **Vice Rettore**

- *Ufficiale maggiore*, 217;
- *elezione*, 176/a, 217;
- *doveri e competenze*, 213, 219, R134.

### **Visita Canonica-Visitatore**

- *compito del Rettore Generale*, 168;
- *scopo e periodicità*, 168;
- *Convisitatore e Cancelliere*, 168.

### **Vita apostolica**

- *l'apostolato fine dell'Ordine*, 1, 3, 117, 119;
- *v.a. e testimonianza*, 116, R106;
- *dimensione e programmazione dell'apostolato*, 119-127, R107, R109, R112;
- *dipendenza dal Vescovo*, 118;
- *apostolato e tecniche moderne*, R108;
- *collaborazione dei laici*, R111;
- *cura della liturgia*, R112;
- *formazione dei novizi all'apostolato*, 51/1, R43;
- *formazione dei giovani*, 37, R50, R52;
- *formazione dei fratelli*, R53;
- *Formazione Permanente all'apostolato*, 72, 73.

## **Vita in comune**

- animata dalla carità, 98, 99, R84, R87, R98;
- sostenuta dal dialogo, 39, 100;
- guidata dal Superiore, 100, R85;
- vissuta corresponsabilmente, 100-102, R86, R90;
- con amore e rispetto, 103, 104, R81, R87-89;
- nell'osservanza regolare, 105, 106, 112, R91, R92;
- momenti di vita in c., R93, R95, R96, R98, R99.

## **Vita Spirituale**

- vivere l'Eucarestia, 86, 87, R68-R70;
- la penitenza, 93, 94, R71, R77, R79;
- liturgia delle ore, 92, R75;
- culto mariano, 89, R72, R73;
- esercizi spirituali, 95;
- momenti di preghiera, 86, 91, R75, R82.

## **Vocali**

- nella comunità locale, 136;
- nel Capitolo Generale, 140, 146.

## **Vocazione e Vocazioni**

- la v. grazia speciale, 41;
- germi e qualità della v., 43, R28;
- promozione vocazionale, 41-44, R26, R27;
- coltura delle v., 44, R26, R28;
- commissione per le v., 176/c, R27.



### **Voce attiva e passiva**

- diritto ed esercizio, 136;
- nel Capitolo Generale, R132;
- casi di privazione della v.a. e p., 162, R120.

### **Volontà di Dio**

- uniformità alla v. divina, 13;
- ricerca della v. divina, 29;
- docilità alla v. di Dio, 100.

### **Voti**

- Professione Temporanea dei v., 52, 58;
- Professione Solenne dei v., 60;
- formula della Professione dei v., 57;
- Rinnovazione dei v., R83.

### **Voto-Votazione**

- voce attiva e passiva nelle riunioni, 136;
- diritto di voto nel Capitolo Generale, 149, 150;
- modo di votare, 155-158, R123, R130, R131, R167;
- obbligo del v., 179;
- v. consultivo e deliberativo, 178;
- requisiti per la validità del v., 154.



# INDICE

<b>Capitolo II - Consacrazione religiosa</b> .....	<b>3</b>
1 <i>Castità</i> .....	3
2 <i>Povert�</i> .....	5
3 <i>Obbedienza</i> .....	8
<b>Capitolo III - La formazione dei religiosi</b> .....	<b>11</b>
1 <i>Pastorale delle vocazioni</i> .....	11
2 <i>Aspirandato</i> .....	12
3 <i>Postulato</i> .....	13
4 <i>Noviziato</i> .....	14
5 <i>Formazione dopo la Professione</i> .....	18
6 <i>Formazione culturale</i> .....	22
<b>Capitolo IV - Vita spirituale</b> .....	<b>25</b>
<b>Capitolo V - Vita comune</b> .....	<b>30</b>
1 <i>Vita comunitaria</i> .....	30
2 <i>Osservanza regolare</i> .....	32
3 <i>Comportamento del religioso</i> .....	34
<b>Capitolo VI - Vita apostolica</b> .....	<b>37</b>
1 <i>Osservazioni Generali</i> .....	37
2 <i>I Defunti</i> .....	39
<b>Capitolo VII - Governo dell'Ordine</b> .....	<b>41</b>

<b>2 Il Capitolo Generale</b> .....	41
1) <i>Principi Generali</i> .....	41
2) <i>Partecipazione al Capitolo Generale</i> .....	41
3) <i>Modo di procedere nel Capitolo Generale</i> .....	44
4) <i>Ordinamento del Capitolo Generale</i> .....	47
A- Preliminari.....	47
B- Inizio dei lavori.....	49
C- Elezione del Rettore Generale .....	51
D- Conclusione del Capitolo Generale.....	52
<b>3 Il Rettore Generale</b> .....	55
<b>4 Il Consiglio Generale</b> .....	56
<b>Capitolo VIII - L'Amministrazione dei beni</b> .....	57
<b>Appendice – Note caratteristiche della spiritualità</b> .....	61
<b>di San Giovanni Leonardi</b>	
<b>Indice Biblico</b> .....	67
<b>Indice Analitico</b> .....	69







